

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 10 LUGLIO 2018

n. 92



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 898

FSC 2007-2013 - Fondo Nuove Iniziative d'impresa - Variazione al bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. ii. – Istituzione nuovo capitolo di spesa.44133

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 926

L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all'Associazione “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” con sede in Roma - anno 2018.44138

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 930

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C5.4 del P.P.A., ubicata a nord dell'abitato adiacente alla Via Europa Unita (già Via Bari ex S.S. 16) del Comune di Mola di Bari. Diffida all'ente delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della Legge Regionale del 14 Dicembre 2012, n. 44 e ss.mm.ii.....44142

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 932

Approvazione schema tipo di Convenzione della Regione Puglia tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura o produzione dei prodotti del sangue (emocomponenti per uso non trasfusionale) e di prestazioni di medicina trasfusionale, ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni del 25/05/2017.44147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 933

Variazione compensativa al Bilancio vincolato esercizio 2018 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del d.lgs 118/2011 nell'ambito della Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1 per interventi connessi alla fase di chiusura del Programma Operativo F.E.P. 2007 – 2013 della Puglia.44197

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 934

Legge n. 205/2017 di Bilancio 2018 e triennale 2018-2020 art. 1 c. 127 “D. Lgs. n. 102/04 art. 6 Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Infezioni di organismi nocivi ai vegetali per le annualità 2016 e 2017. Diffusione di batterio Xylella fastidiosa Comuni delle Province di Lecce Brindisi Taranto. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale Rettifica DGR 494/18.44200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 935

Interventi regionali in materia di minoranze linguistiche (L.R. n. 5/2012). Approvazione graduatorie progetti ammissibili a finanziamento per l'annualità 2018.44208

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 937
Giudizi R.G. n. 16776/2016 e n. 2240/2017 - Regione Puglia/ R.G.L. – RGE 115/2014 - Autorizzazione alla transazione. 44216
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 938
Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata – Interventi di cui all’art. 2, lett. b) del D.l. 16/03/2015 di cui al programma di recupero art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014..... 44219
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 939
L.R. n. 3/2016 e s.m.i., Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i.. Indirizzi attuativi per la misura regionale di sostegno al reddito – RED-Reddito di Dignità – a seguito del D.Lgs. n. 147/2017 e della l. n. 205/2017..... 44223
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 945
Accordo di programma tra la Regione Puglia ed il MISE per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio della regione Puglia. Priorità fasi di sviluppo temporale. 44236
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 948
L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 53. Attività di assistenza utenti motori agricoli per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA). Approvazione schema di convenzione. 44243
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 950
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014/2020 - Valutazioni ex-post sulla programmazione regionale 2007-2013. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. 44263
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1046
Cont. 1670/13/CA. soc. Coop. ATS Monte Maggiore c/Regione Puglia + altri. - Corte di Appello di Bari R.G. 2259/16. Autorizzazione alla transazione e approvazione relativo schema con apposita variazione di bilancio di previsione-e.f. 2018. 44271

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2018, n. 898

FSC 2007-2013 - Fondo Nuove Iniziative d'impresa - Variazione al bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. – Istituzione nuovo capitolo di spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in qualità di responsabile della Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013, riferisce quanto segue:

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
- La L.R. n. 67 del 29.12.2017 "*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020*". (Legge di Stabilità 2018);
- la legge regionale del 30 dicembre 2016 n. 68 del 29.12.2016 "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020*".
- la DGR n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale _n. 2787. del 14/12/2012 la Giunta regionale ha deliberato la predisposizione di un Accordo: di Programma Quadro rafforzato che ha previsto tra gli interventi del settore "Sviluppo Locale" una specifica "*Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori*" ed ha istituito appositi capitoli di entrata e di spesa; tale Accordo di Programma Quadro rafforzato è stato sottoscritto in data 25/07/2013 con una dotazione per l'Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori a valere su risorse FAS-FSC;
- Il Programma Operativo F.E.S.R., 2007-2013 della Regione Puglia contempla nell'ambito dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione", la Linea di Intervento 6.1 "Interventi per la competitività delle imprese", e le relative azioni che prevedono la concessione di aiuti di Stato a microimprese, PMI, grandi imprese e consorzi e/o reti di imprese, tra cui l'azione 6.1.5 "Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati";
- Con DGR n. 1990 del 25.10.2013 è stato approvato, lo schema di Accordo di finanziamento e istituzione del Fondo Nuove Iniziative d'Impresa redatto ai sensi degli artt. 43 e ss. Del Reg. CE n. 828/2006 tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. stabilendo, altresì, la dotazione finanziaria di **€ 25.758.419,43** al "Fondo per Mutuill e di **€ 28.240.000,00** per l'erogazione di contributi quale Sovvenzione diretta;
- Con Atto di Puglia Sviluppo è stato pubblicato sul BURP n. 20 del 13.02.2014 l'Avviso per la presentazione delle istanze di accesso - Nuove iniziative d'Impresa - PO FESR 2007 - 2013 Asse VI - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione - Linea d'intervento 6.1.5;
- Con A.D. n. 2013 del 28/10/2013, è stato acquisito, in quanto coerente, il sottointervento "Azioni di sostegno per neo-imprenditori giovani e svantaggiati" FSC 2007-2013-FAS 2000-2006 alla Linea di intervento 6.1 "Interventi per la competitività delle imprese" del P.O. FESR Puglia 2007-2013, Azione

6.1.5 “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” e quindi, reso ammissibile nell’ambito dell’Azione 6.1.5 “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” del PO FESR 2007/2013;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 641 del 10.5.2016 si è provveduto ad apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo di € 16.740.000,00;
- con DGR n. 1550 del 11/10/2016, è stata modificata la succitata DGR n. 641 del 10.02.2016, ed è stato istituito il capitolo di spesa 1141035 “Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Puglia. Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale. Spese Finanziate dalla delibera CIPE nn. 84/2000 e 138/2000 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – Contributi agli investimenti ad imprese controllate”, la cui titolarità amministrativa è della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, ed è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sullo stesso per l’importo di € 5.740.000,00;
- con DGR n. 445 del 28.03.2017 è stata disposta l’approvazione della Exit Policy prevista dal Fondo Nuove Iniziative di impresa della Puglia e la conseguente modifica dell’accordo di finanziamento stipulato in data 20.11.2013.

Considerato che:

- con nota del 10.3.2017 prot. n. 2554/U acquisita agli atti della Sezione in data 27.4.2017 al prot. AOO_158_003418, Puglia Sviluppo S.p.A. ha comunicato l’importo di € 10.200.000,00 quale fabbisogno finanziario finale per le erogazioni delle sovvenzioni dirette da erogare alle imprese, a seguito delle istruttorie in itinere alla data del 31.12.2017.

Considerato altresì che:

- della Dotazione Finanziaria complessiva di **€ 53.998.419,43** dell’intero Fondo NIDI come da DGR 1990 del 5/10/2013 di istituzione dello stesso, di cui **€ 25.758.419,43** su FAS 2000-2006 per FONDO MUTUI (capitoli di spesa 1141016, 1141026, 1141037, 1141038) ed **€ 28.240.000,00** su FSC 2007-2013 per SOVVENZIONI DIRETTE (capitoli 1147030 ed 215010), ad oggi risultano trasferiti con diversi provvedimenti, dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a Puglia Sviluppo Spa, complessivamente fondi dell’importo di € 50.547.926,68 come di seguito specificati:
 - **FONDO MUTUI : € 25.760.000,00;**
 - **FONDO SOVVENZIONI: € 24.787.926,68.**
- l’importo residuo da erogare di **€ 3.450.492,75**, a seguito di quanto stabilito nella copertura finanziaria della DGR n. 1990 del 5/10/2013 di istituzione del “Fondo NIDI”, non è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario indispensabile sulle erogazioni delle sovvenzioni dirette perfezionate ad oggi e comunque, fabbisogno necessario, per completare il finanziamento del “Fondo Nuove Iniziative di Impresa” a valere su FAS 2000-2006-FSC 2007-2013;
- Con DGR n. 757 del 15.05.2017, per sopperire all’ulteriore fabbisogno, è stata disposta la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 rivenienti dalla sottoscrizione dell’APQ SVILUPPO LOCALE Rafforzato sottoscritto in data 25.07.2013 e, in particolare, dell’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese” nonché del sottointervento “Azioni di sostegno per neo-imprenditori giovani e svantaggiati” il cui stanziamento in Bilancio ammonta ad **€ 5.000.000,00** sul capitolo 1147031.

Rilevato che:

- Il capitolo di spesa **1147031** “*FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 62/2011,*

N. 92/2012 - SETTORE D'INTERVENTO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE risulta destinato alle imprese private e non già ad imprese controllate, quale la Società Puglia Sviluppo Spa in qualità di Organismo Intermedio e Soggetto Gestore di Fondi.

Rilevato altresì che:

- Che l'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.
- la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi della DGR n. 357 del 13.03.2018 "Concorso delle Regioni a Statuto Ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232. Pareggio di Bilancio. Primo Provvedimento".

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario Gestionale 2018-2020 mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per imprese controllate, sul quale trasferire la somma di € **5.000.000,00** attualmente stanziata sul capitolo 1147031 destinato da codice del piano dei conti, alle imprese private.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO

• Parte I[^] - Entrata

CRA 6.06 – Sezione Programmazione unitaria

Capitolo 2032415 - "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-13 – Assegnazioni Delibera CIPE"

Codifica Piano dei Conti Finanziario: E 4.02.01.01.001

Codice Transazione Europea: 2

ENTRATA RICORRENTE

Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico

• Parte II[^] - Spesa

Istituzione CNI:

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione, Programma	Codifica Piano dei Conti finanziario		Variazione di competenza e cassa
62.07	1147031	"Fondo Sviluppo e Coesione 2007-13 – Delibera CIPE 62/11, 92/11 – Settore di intervento – Contributi agli investimenti ad imprese	14.5.	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti ad imprese	- 5.000.000,00

62.07	CNI	“Fondo Sviluppo e Coesione 2007-13 – Delibera CIPE 62/11, 92/11 – Settore di intervento – Contributi agli investimenti ad imprese controllate	14.5.	U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti ad imprese controllate	+ 5.000.000,00
-------	-----	--	-------	------------------	---	-----------------------

Codice Transazione Europea: 8

Spesa ricorrente

Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell'Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1.

Al relativo accertamento dell'entrata e all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione dovrà procedere la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale.

Il Presidente Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;

di fare propria la relazione dell'assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;

di approvare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente deliberazione;

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione.

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011


Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: / / n. protocollo
Rif. Proposta di delibera del CMP/DEL/2018/00000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	14 Sviluppo Economico e Competitività				
Programma	5 Politiche regionali unitarie per lo sviluppo economico e la competitività				
TITOLO	2 Spese in conto capitale	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	residui presunti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Totale Programma		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	residui presunti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
ENTRATE					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	In aumento	In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi e gli investimenti				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE TITOLO		0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00			0,00

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA FOGLI

LA DIRIGENTE
(Avv. Gianna Elisa Bentivoglio)



Responsabile del Servizio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 926

L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” con sede in Roma - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo *“attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali”* (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 *“Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”*, in particolare prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le *“Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”*.

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

L’Associazione *“TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”* è un’associazione che svolge una costante attività d’assistenza e consulenza a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

Con deliberazione n° 2025 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 all’Associazione *“TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”* con sede in Roma.

Con nota prot. n. 14/AM/AS del 02.01.2018 il Direttore dell’Associazione *“TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”* ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2018 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 40.000,00 e con successiva nota prot. 664/AM/AS del 03.05.2018, a seguito dell’Assemblea Generale del 18.04.2018, l’Associazione ha inviato la documentazione.

Le attività che impegneranno maggiormente Tecnostruttura per l’anno 2018 si svolgeranno nell’ambito dell’assistenza tecnica istituzionale, che l’Associazione garantisce alle Regioni tenuto conto delle necessità e degli impegni già assunti nelle annualità precedenti, nonché delle eventuali urgenze che dovessero emergere determinando una revisione delle priorità. Il Piano delle attività 2018 evidenzia i principali ambiti di lavoro sui quali l’associazione sarà impegnata tenendo conto della rilevanza delle tematiche per le Regioni e mantenendo la centralità alle politiche finanziate con il FSE; saranno assicurate le attività di assistenza tecnica all’attuazione dei POR FSE e alle sottese politiche trasversali, sia in termini di gestione sia in termini di controllo che sugli aspetti finanziari.

Inoltre, l'associazione approfondirà i temi di interesse trasversale e strategico in collaborazione con il Cinsedo, permettendo un confronto più completo tra i diversi interlocutori regionali interessati e affiancando le Regioni nelle successive discussioni a livello nazionale ed europeo.

Tra questi temi vanno evidenziati la già citata assistenza al negoziato sulle politiche di coesione post 2020, il supporto tecnico al contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma (PNR) e gli approfondimenti in materia di competitività e internazionalizzazione delle imprese.

Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174/0001975 del 14.05.2018 ha chiesto all'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione e al Direttore di Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18 l'acquisizione del parere dell'Assessore competente per materia e, ai sensi dell'art. 17, l'Assessore competente per materia, seguirà attivamente l'attività dell'Associazione.

Con nota prot. n. AOO_002/000822 del 17.05.2018, il Direttore del Dipartimento allo Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione e Lavoro ha confermato la necessità di aderire all'Associazione Tecnostruttura anche per l'anno 2018, considerata l'effettiva rilevanza delle attività svolte, di interesse per questa amministrazione.

Con L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2018.

Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020*", il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato, tra l'altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 "*Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34*".

Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "*Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento*", la Giunta regionale ha autorizzato, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016.

Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell'allegato "B", ha autorizzato per la Presidenza, l'importo della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l'Avvocatura Regionale.

Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018, avente ad oggetto: "Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del 13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza", il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.

Si ritiene che la conferma dell'adesione all'Associazione "TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo

Sociale Europeo”, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.

A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”, anche per l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 40.000,00.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2018.

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018

Il presente provvedimento comporta una spesa di **€ 40.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Esercizio Finanziario 2018.

C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 -

L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020*” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del 18.01.2018.

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.

All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e la D.G.R. n. 1803/2014, la conferma dell’adesione della Regione Puglia dell’Associazione “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” con sede in Roma, per l’anno 2018;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di **€ 40.000,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018 -;

- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e dell'Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell'Associazione "TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" con sede in Roma e all'Assessore alla Formazione e Lavoro incaricato a seguire l'attività dell'Associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 930

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C5.4 del P.P.A., ubicata a nord dell'abitato adiacente alla Via Europa Unita (già Via Bari ex S.S. 16) del Comune di Mola di Bari. Diffida all'ente delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della Legge Regionale del 14 Dicembre 2012, n. 44 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione "Autorizzazioni Ambientali", riferisce quanto segue.

La Legge regionale del 14 dicembre, n. 44 "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*", disciplina l'adeguamento dell'ordinamento regionale della Puglia alle disposizioni della Parte Seconda del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), per quanto concerne le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della Direttiva Europea n.2001/42/CE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) assetto delle competenze in capo alla Regione e agli enti locali;
- b) criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati;
- c) regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati di VAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al succitato Decreto e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne l'assetto delle competenze in materia di procedimenti VAS, l'articolo 4 della legge regionale in argomento, così come novellato dall'art. 10 della Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*" - BURP n. 21 del 17/02/2014, oltre a definire i requisiti per l'individuazione dell'autorità competente, stabilisce al comma 3: "*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*".

A tal riguardo, il comma 7-bis del succitato articolo precisa: "*I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale*".

Inoltre, nell'ambito delle funzioni d'indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza spettanti alla Regione, il comma 7 del medesimo articolo dispone: "*A tal fine la **Giunta regionale**, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni.*

Nell'ambito del suddetto quadro normativo di riferimento il Comune di Mola di Bari – Settore Urbanistica, con nota prot.9625 del 04/04/2013, acquisita in data 09/04/2013 al n.3549 di protocollo del Servizio regionale "Ecologia" (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali), presentava alla Regione Puglia istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il "*Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C5.4 del P.P.A., ubicata a nord dell'abitato adiacente alla Via Europa Unita (già Via Bari ex S.S. 16)*", trasmettendo, all'uopo, la seguente documentazione, su supporto esclusivamente cartaceo:

1. Tav.A0 : Simulazione impatto visivo inserimento intervento nel contesto urbano;
2. Tav. A1: Stralcio ortofoto con inserimento intervento P.d.L. maglia C5.4;

3. Tav.A2: Stralcio ortofoto nuove strade maglia C5.4 e stralcio catastale;
4. Tav.A3: Stato dei luoghi;
5. Tav.1: Relazione Tecnica;
6. Tav.2:Stralci Planimetrici (PRG-PPA-Aerf.-Catastale);
7. Tav.3:Proprietà interessate - Prospetto dati di P.d.L;
8. Tav.4:P.d.L. su catastale;
9. Tav.5:Planimetria Generale –Planovolumetrici – Profili e Sanzioni;
10. Tav. 5bis: Sistemazioni aree a verde;
11. Tav.6: Tipologie Edilizie – Profili e Sezioni;
12. Tav.7: Servizi a rete;
13. Tav.7bis: Processo di raccolta, trattamento e smaltimento acque meteoriche;
14. Tav.8:P.d.L. nuove strade di P.R.G. – Sezione stradale;
15. Tav.8bis: Piano Quotato;
16. Tav.9: P.d.L. – Proprietà interessate a ½ N.V. di PRG e Standard Urbanistici - Verifica Superfici;
17. Tav.10: Piano Finanziario;
18. Tav.11: Norme Tecniche di Attuazione;
19. Tav.12: Schema di Convenzione;
20. Relazione Geologica;
21. Rapporto Ambientale Preliminare.
22. Nota dei progettisti prot.n.3799 del 04/02/2013;
23. Parere della Soprintendenza di Bari prot.16373 del 16/11/2012;
24. Nota della Regione Puglia Settore Urbanistica prot.n.0013726 del 24/11/2011;
25. Nota della Regione Puglia Settore Urbanistica prot.n.0009285 del 13/09/2012.

Il Servizio regionale “*Ecologia*” – Ufficio “*Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS*”, in qualità di autorità competente per la VAS in sede regionale, con nota prot.AOO_089-0003718 del 15/04/2013, verificata la completezza della documentazione ai sensi dell’art.8 della l.r. 44/2012, chiedeva all’autorità procedente comunale di perfezionare l’istanza con la trasmissione della documentazione sopra elencata in anche formato digitale, onde consentirne la pubblicazione sul Portale regionale per l’avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito SCMA).

Con Nota prot.13341 del 14/05/2013, acquisita in data 07/06/2013 al n.0005485 di protocollo del Servizio Ecologia, l’autorità procedente comunale provvedeva a trasmettere il Cd-Rom contenente la documentazione sopra elencata in formato digitale.

In data 26/06/2013 l’ufficio VAS regionale procedeva quindi con Nota prot.0006273:

- all’individuazione degli e dei soggetti competenti in materia ambientale (di seguito SCMA) da consultare ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 8;
- all’avvio della fase di consultazione dei suddetti SCMA, tramite comunicazione agli stessi ed all’amministrazione comunale di Mola di Bari, in qualità di autorità procedente, dell’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale regionale della documentazione relativa al piano, con l’indicazione delle modalità e dei termini per la trasmissione dei contributi richiesti.

Nell’ambito della suddetta fase di consultazione pervenivano agli atti dell’autorità competente i contributi dei seguenti SCMA:

- 1) Autorità Idrica Pugliese, con nota prot.3086 del 30/07/2013, acquisita in data 08/08/2013 al n.7964 del protocollo regionale;
- 2) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con Nota prot.0010480 del 16/07/2017 acquisita in data 23/07/2013 al n.7312 del protocollo regionale;
- 3) Servizio regionale Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con Nota prot.AOO_145-6960 del 15/07/2013, acquisita in data 24/07/2013 al n.7367 di protocollo del Servizio regionale Ecologia;

- 4) Autroità di Bacino della Puglia, con Nota prot.9813 del 16/07/2013, acquisita in data 01/08/2013 al n.0007785 del protocollo regionale;
- 5) Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, con Nota prot.AOO_148-3194 del 22/07/2013, acquisita in data 2/09/2013 al n. 8268 di protocollo del Servizio regionale Ecologia;
- 6) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia , con nota prot.10280 del 29/08/2013, acquisita in data 19/09/2013 al n.8758 del protocollo regionale;
- 7) Provincia di Bari – Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, con nota prot.147213 del 05/09/2013, acquisita in data 26/09/2013 al n. 9057 del protocollo regionale.
- 8) Sezione regionale Tutela delle Acque, con Nota prot. AOO_075-701 del 19/02/2014, acquisita in data 27/02/2014 al n.2110 di protocollo del Servizio regionale Ecologia.

In data 17 febbraio 2014, nelle more dell'adozione del provvedimento finale di verifica, entrava in vigore, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale n.21/2014 la citata legge regionale n.4/2014, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.44/2012, con particolare riferimento all'art.4 *"Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS"*.

Per effetto di tale modifica normativa, ai Comuni sono state attribuite le funzioni di autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS di piani/programmi da approvarsi in via definitiva da parte dei Comuni ai sensi della pertinente normativa di settore, ivi compresi i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore di tale legge, da concludere pertanto in sede comunale.

Il competente ufficio regionale, effettuata la ricognizione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, rientranti nel campo di applicazione della suddetta legge regionale, che alla data di entrata in vigore della stessa legge risultavano avviate o presentate in Regione, con nota prot. AOO_089-0002172 del 28/02/2014 (inviata tramite PEC a tutte le amministrazioni comunali interessate, tra cui il Comune di Mola di Bari), provvedeva a fornire, tra le altre, le seguenti indicazioni operative: *"Al fine di facilitare la gestione dei suddetti procedimenti da parte dei Comuni delegati, anche in attuazione degli obblighi di cui all'art.20, comma 1, della l.r.n.44/2012, si rende noto che sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (...), già in uso da parte delle amministrazioni locali per le procedure di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS ai sensi del regolamento regionale n.18/2013, è in corso di pubblicazione il fascicolo elettronico contenente la documentazione tecnico-amministrativa agli atti della scrivente amministrazione per ciascuno dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della delega. Questo ufficio resta comunque a disposizione per rendere disponibile e/o trasmettere la copia cartacea della suddetta documentazione, su richiesta, anche per le vie brevi, di codesta amministrazione comunale"*.

In data 5 dicembre u.s., il Comune di Mola, con Nota prot.27385, a firma congiunta del Commissario Straordinario e del Responsabile del Settore Urbanistica comunale chiedeva alla Regione Puglia di attivare i poteri sostitutivi per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PdL di che trattasi, rappresentando, con specifico riferimento al requisito della separazione tra autorità precedente e competente di cui al primo comma del citato articolo 4 per l'attribuzione e l'esercizio della competenza per la VAS, che: *"Il Comune di Mola di Bari, per ristrettezze di bilancio e di personale in servizio, a far data dal 17/02/2014 non è stato nelle condizioni di poter assicurare la separazione di tali autorità e, considerato che non lo sarà neppure sul medio termine, non potrà in futuro assolvere ai compiti attribuiti per delega dalla Regione Puglia"*.

A tal riguardo si rende doveroso ribadire, in primo luogo, quanto già rappresentato al Comune di Mola di Bari con le Deliberazioni n.ri 21/2017 e 649/2017, con cui la Giunta Regionale ha esercitato i poteri sostitutivi per la verifica di assoggettabilità a VAS del *"Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2 del P.P.A. ubicata tra Via di Crollanza e Corso Italia"*, precisando che l'esercizio del potere sostitutivo in argomento, previsto dal D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii, si qualifica come potere "straordinario" di surroga nell'esercizio delle attribuzioni di competenza dell'ente comunale, nel caso di inerzia, ovvero inadempimento, da parte di quest'ultimo, nel compimento di atti obbligatori per legge, al fine di salvaguardare gli interessi unitari che verrebbero compromessi per effetto di tale inadempimento.

Trattandosi, pertanto, di un intervento per sua natura eccezionale rispetto all'ordinario svolgimento delle funzioni amministrative conferite per legge ai Comuni, sono parimenti stabiliti per legge (nel caso di specie

dall'art. 4, comma 7, della l.r. L.r. 44/2012 ss.mm.ii.) sia presupposti per l'attivazione di tale potere sostitutivo, sia le condizioni, le modalità e i limiti che ne circoscrivono lo svolgimento. Ciò, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Inoltre, risulta necessario ribadire che la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PdL in oggetto, avanzata dalla medesima amministrazione comunale inadempiente a distanza di circa quattro anni dall'entrata in vigore della succitata legge delega n. 04/2014, non può certamente esimere quest'ultima dalla responsabilità e dall'obbligo di assicurare, con ogni strumento a disposizione nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa, l'attuazione della citata disposizione legislativa, che attribuisce all'ente comunale la competenza all'assolvimento degli obblighi di legge relativi all'espletamento dei procedimenti di valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

Peraltro, proprio in previsione di possibili ostacoli applicativi derivanti dai noti limiti di bilancio/carenze di organico dei Comuni, ovvero dall'impossibilità di quest'ultimi, soprattutto se di piccole dimensioni, di assicurare il rispetto dei requisiti di separazione, autonomia amministrativa e competenza tecnica ambientale richiesti per l'esercizio delle funzioni di autorità competente VAS, la stessa legge regionale 04/2014 promuove espressamente il ricorso alle *"forme associative, disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* per lo svolgimento di tali competenze. Resta anche ferma la facoltà dei Comuni di continuare ad avvalersi delle Commissioni locali per il paesaggio, di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 ss.mm.ii (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, anche per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di VAS.

Giova peraltro evidenziare che la Regione Puglia, con le disposizioni dell'art. 4, comma 5, della stessa legge regionale n.44/2012, si è impegnata a promuovere e favorire l'attuazione di programmi di formazione e assistenza volte a rafforzare le competenze e le capacità tecnico-amministrative dei Comuni destinatari delle funzioni amministrative in materia di VAS.

Già a partire dal 2012, e anche successivamente all'entrata in vigore delle citate legge delega 04/2014, questo Assessorato ha promosso e supportato importanti iniziative in tale direzione a favore dei Comuni pugliesi, in particolare attraverso la collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Progetti PON GAT e PON GAS) e con Formez PA (POR FSE, Asse VII – Capacità Istituzionale), concernente le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali, nonché interventi mirati di affiancamento e formazione volti al rafforzamento e miglioramento delle performance delle amministrazioni pugliesi nell'attuazione di tale delega. Tali azioni, i cui risultati sono stati restituiti in dettagliato report di monitoraggio redatto dal Formez, hanno facilitato molti Comuni pugliesi nell'individuazione del percorso organizzativo e amministrativo da intraprendere per attuare a regime le funzioni di autorità competenti VAS.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone che la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza, proceda a diffidare il Comune di Mola di Bari, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ad adempiere alle funzioni di propria competenza per l'espletamento degli obblighi di legge relativi ai procedimenti di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, assicurando con ogni strumento a disposizione nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, l'attuazione dell'art.4, comma 3, della L.R.44/2012, come novellato dalla citata L.R. 04/2014, e, in particolare, l'adozione del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla procedura di VAS, inerente al *"Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C5.4 del P.P.A., ubicata a nord dell'abitato adiacente alla Via Europa Unita (già Via Bari ex S.S. 16)"* entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della presente deliberazione.

Decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, la Giunta regionale provvederà in via sostitutiva, entro i successivi sessanta giorni, all'emissione del suddetto provvedimento finale, restando comunque in capo all'ente comunale inadempiente gli obblighi e le responsabilità relativi all'attuazione della citata legge delega 04/2014.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base di quanto innanzi illustrato, propone l'adozione del conseguente atto, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere k) della L.R.n.7/1997 ss.mm. ii.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto dal funzionario istruttore e dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di far propria la relazione di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- di invitare e diffidare il Comune di Mola di Bari, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n.44/2012, ad adempiere alle funzioni di propria competenza per l'espletamento degli obblighi di legge relativi procedimenti di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, assicurando con ogni strumento a disposizione nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, l'attuazione dell'art.4, comma 3, della L.R.44/2012, come novellato dalla citata L.R. 04/2014, e, in particolare, l'adozione del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla procedura di VAS, inerente al "*Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C5.4 del P.P.A., ubicata a nord dell'abitato adiacente alla Via Europa Unita (già Via Bari ex S.S. 16),*" entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della presente deliberazione;
- di notificare il presente provvedimento al rappresentante legale pro-tempore del Comune di Mola di Bari, a cura della Sezione regionale proponente;
- di stabilire che, decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, la Giunta regionale provvederà in via sostitutiva, entro i successivi sessanta giorni, all'emissione del suddetto provvedimento finale, restando comunque in capo all'ente comunale gli obblighi e le responsabilità relativi all'attuazione della citata legge delega 04/2014;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 932

Approvazione schema tipo di Convenzione della Regione Puglia tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura o produzione dei prodotti del sangue (emocomponenti per uso non trasfusionale) e di prestazioni di medicina trasfusionale, ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni del 25/05/2017.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Funzionario istruttore, dal Responsabile A.P. e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce.

Visto:

- gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce alla Conferenza Stato – Regioni il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), con il quale attraverso uno o più accordi, "viene promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali";
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale" sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 aprile 2011;
- l'Accordo Stato – Regioni -rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 - relativo a "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 333 del 20/02/2012;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito in questa Conferenza il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito in questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
- i Regolamenti Regionali 25 giugno 2012, n. 14 e 24 luglio 2012, n. 17 di definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca);

- il Regolamento Regionale 2 luglio 2013, n. 15 ad oggetto: “Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale”;
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni” sancito in questa Conferenza il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR), recepito con la deliberazione di Giunta regionale n. 2090 del 30/11/2015;
- l’Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sullo “Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale” (Repertorio Atti n.: 85/CSR del 25/05/2017), recepito con la deliberazione di Giunta regionale n.1453/2017.
- il Decreto 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 23/02/2016 ad oggetto: “Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale 1728 del 21 novembre 2006, n. 1954 del 20 dicembre 2006, n. 306 del 9 febbraio 2010 e n. 785 del 23/04/2013. Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT): definizione composizione ai sensi dell’Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2158 del 21/12/2016 ad oggetto: “Accordo Stato – Regioni del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR del 13/10/2011)-Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali. Istituzione”;
- la determina dirigenziale del Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” n. 43 del 2/03/2017 con cui sono stati nominati i componenti dell’”Organismo preposto alla partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso la SRC”;
- la determina dirigenziale del Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” n. 56 del 20/03/2017 con cui è stato nominato il Comitato Direttivo della SRC;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 12/01/2018, la Giunta medesima designava Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento e successiva determina dirigenziale di nomina n. 30 del 30/01/2018;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 13/03/2018 – Approvazione schema tipo di Convenzione della Regione Puglia tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 25/05/2017, recepito con DGR 1453/2017.

Atteso che:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, all’articolo 4, affermando che il sangue umano non è fonte di profitto, prevede che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria stabilendo altresì che le attività trasfusionali rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale;
- la medesima legge 219/2005, all’articolo 5, comma 1, lettera b) include tra i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell’ambito territoriale di competenza, comprendenti, tra l’altro, l’assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti, il supporto trasfusionale nell’ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza e lo svolgimento di attività di

medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;

- la legge 219/2005, all'articolo 17, comma 1, promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate, prevedendo a tal fine, l'istituzione presso le aziende sanitarie del comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale;

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, all'articolo 6, comma 1, lettera a) prevede che con uno o più accordi possa essere promossa la uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia trasfusionale nonché la omogeneizzazione e la standardizzazione delle attività trasfusionali su tutto il territorio nazionale, comprese quelle svolte presso le strutture sanitarie pubbliche e private, prive di servizio trasfusionale;

- il decreto 2 novembre 2015, all'articolo 1, comma 1, prevede che lo stesso si applichi anche agli emocomponenti per uso non trasfusionale e agli emocomponenti per uso autologo;

- la necessità di aggiornare e adeguare la disciplina recata dal decreto 1° settembre 1995, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, abrogata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, al mutato quadro normativo intervenuto a seguito dell'emanazione di norme nazionali e di derivazione europea nel settore trasfusionale;

- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, nel disciplinare i requisiti di sicurezza degli emocomponenti ad uso autologo, ha previsto, in particolare, all'articolo 19 che "gli emocomponenti autologhi sono raccolti, preparati e conservati con le stesse modalità degli emocomponenti allogenici e sono identificati come tali nonché conservati, trasportati e distribuiti separatamente dagli emocomponenti per uso allogenico" rimandando all'Allegato IX per le corrette modalità e procedure per la raccolta, la preparazione l'etichettatura e la conservazione di sangue intero e di emocomponenti ad uso autologo, ivi compresi le indicazioni, i criteri di controindicazione e la gestione delle attività inerenti alla emodiluizione e recupero peri-operatorio;

- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, nel disciplinare i requisiti di qualità e sicurezza degli emocomponenti, all'articolo 20, per gli emocomponenti per uso non trasfusionale, ha previsto, in particolare:

a) al comma 2 che l'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde a criteri di appropriatezza stabiliti sulla base delle evidenze scientifiche consolidate disponibili e che il CNS, al fine di stabilire e aggiornare periodicamente le indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale, definisce e coordina un apposito gruppo tecnico multidisciplinare;

b) al comma 3 che la produzione o l'utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale con modalità diverse da quanto indicato nel decreto e per indicazioni cliniche non ancora consolidate, sono definite in specifici progetti di ricerca secondo le disposizioni normative vigenti in tema di sperimentazioni cliniche, previo coinvolgimento dei servizi trasfusionali e strutture sanitarie utilizzatrici e consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito di studi clinici e che l'avvio di tali progetti è comunicato anche al Centro nazionale sangue;

c) al comma 7 che la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali può essere effettuata in strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, nell'ambito della convenzione con l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento, nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato X, punto E, disponendo a tal fine che le Regioni e le Province autonome definiscono specifiche indicazioni per la stipula delle convenzioni tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate.

Alla luce dell'evoluzione del sistema trasfusionale nazionale conseguente agli interventi legislativi, nazionali e di derivazione europea, nonché agli interventi normativi in materia di federalismo fiscale, coerentemente

ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, è stato definito un nuovo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra le Aziende sanitarie sede del Servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale.

Infatti in data 25/05/2017 è stato sancito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sullo "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale" (Repertorio Atti n.: 85/CSR del 25/05/2017)

E' stato ritenuto opportuno dare attuazione a quanto disposto all'articolo 20, comma 7, del decreto 2 novembre 2015, ricomprendendo nell'ambito dello schema tipo di convenzione di cui al citato Accordo Stato - Regioni, anche la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali, per le indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate periodicamente dal previsto gruppo multidisciplinare coordinato dallo stesso Centro, provvedendo a definire i rapporti tra l'azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di riferimento e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, prive di servizio trasfusionale, nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato X, punto E del citato decreto.

Inoltre, con l'Accordo Stato – Regioni (Rep. Atti n. 85/CSR del 25/05/2017), oltre ad aver definito nell'Allegato A lo schema tipo di convenzione tra l'Azienda sanitaria/Ente sede del Servizio Trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale:

- a) è stato ribadito che al sangue e suoi prodotti si applicano le tariffe, uniche sul territorio nazionale, di cui alla normativa vigente. In nessun caso il sangue e i suoi prodotti, inclusi gli emocomponenti autologhi ad uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, sono addebitati al paziente che è anche escluso dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- b) è stato ribadito che alle prestazioni di medicina trasfusionale si applicano le tariffe previste dal sistema di remunerazione delle prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale e le modalità di applicazione delle stesse, stabilite dalla normativa regionale vigente;
- c) è stato stabilito che le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, definiscono le modalità attraverso cui il sangue e i suoi prodotti forniti in base alla convenzione siano addebitati all'Azienda sanitaria di residenza del paziente. A tal fine, nel caso di rapporti tra strutture pubbliche si utilizzano strumenti di mobilità sanitaria o altre modalità di compensazione intraregionale; nel caso di rapporti tra strutture pubbliche e private, la Struttura privata procede all'addebito dei costi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente in relazione alle procedure amministrative regionali;
- d) è stato stabilito che lo schema tipo di convenzione, di cui all'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni (Rep. Atti n. 85/CSR del 25/05/2017), si applica anche per la stipula di convenzioni tra l'Azienda sanitaria/Ente sede del Servizio trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, per la produzione, al di fuori dei servizi trasfusionali, di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale. E' oggetto della convenzione la produzione e l'utilizzo di tali emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale esclusivamente per le indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il gruppo multidisciplinare di cui all'articolo 20, del decreto 2 dicembre 2015 e pubblicate sul sito del CNS;
- e) è stato stabilito che le Regioni e le Province autonome, per la stipula delle convenzioni previste per la

produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali, sentita la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali e tenendo a riferimento le normative vigenti nazionali e regionali in materia, stabiliscono, con apposito atto, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, specifiche indicazioni e modalità di remunerazione delle attività di controllo sulla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale svolte dall'Azienda sanitaria sede del Servizio trasfusionale, di cui al punto 2, parte E, dell'Allegato X, del decreto 2 novembre 2015, a favore delle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, prive di servizio trasfusionale;

- f) è stato stabilito che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del predetto Accordo le Regioni e le Province autonome recepiscono lo stesso, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale. Con ulteriore apposito provvedimento, entro 3 mesi dal predetto atto di recepimento, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, determinano i criteri sulla base dei quali vengono stabilite le modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi (diretto, con frigo emoteca per l'emergenza, con frigo emoteca automatizzata) e individuano di conseguenza le Aziende sanitarie/Enti sedi di Servizio trasfusionale di riferimento per la stipula delle convenzioni con le Strutture sanitarie prive di Servizio Trasfusionale. Le convenzioni devono essere stipulate entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Le convenzioni per la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali, già stipulate nel rispetto e in adempimento a quanto previsto dal decreto 2 novembre 2015, saranno adeguate, in conformità al presente schema tipo.

Detto Accordo veniva recepito da D.G.R. n. 1453/2017, che, oltre a recepire, per l'appunto, l'Accordo Stato – Regioni avente ad oggetto: *“Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”*, prevede.

Alla Delibera sopra citata seguiva, dunque, la redazione, a cura del Servizio *“Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera”*, della Convenzione tra Azienda Sanitaria fornitrice del Servizio Trasfusionale e Struttura Sanitaria Ricevente, conforme a quanto previsto dall'Accordo e dalla predetta delibera, predisposta dalla Struttura Regionale di Coordinamento della medicina trasfusionale (SRC), approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 13/03/2018.

Al punto 7 della D.G.R. n. 327/2018 è stato stabilito che con successivo provvedimento di Giunta regionale verrà definito lo schema regionale di convenzione per la produzione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali.

L'Organismo della Struttura Regionale di Coordinamento della medicina trasfusionale ha approvato:

- a) la convenzione tra le Aziende sanitarie e le strutture private accreditate e autorizzate relativa all'assegnazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti dai Servizi Trasfusionali della Regione Puglia (**Allegato A**);
- b) la convenzione tra le Aziende sanitarie provviste di servizi trasfusionali e le strutture private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la produzione e applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale di origine autologa al di fuori dei servizi trasfusionali e per la fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale (**Allegato B**).

Il Servizio *“Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera”* ha chiesto parere al competente Ufficio del Ministero della Salute, al fine di comprendere:

- a) le condizioni cliniche che consentono di attribuire a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni erogate;
- b) il riconoscimento economico delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate o autorizzate.

In data 26/03/2018 e 17/05/2018 è pervenuta al Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera" il seguente parere da parte dell'Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti del Ministero della Salute- in cui si affermava che:

- *"Sentito anche il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, si fa presente che, in linea con quanto previsto dalla legge 219/2005, nell'Accordo Stato Regioni 25 maggio 2017 in questione, tra i "considerata" è detto espressamente che: "la legge 21 ottobre 2005, n. 219, all'articolo 4, affermando che il sangue umano non è fonte di profitto, prevede che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria stabilendo altresì che le attività trasfusionali rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale", conseguentemente, al punto 2 dell'Accordo è stato previsto che:*

"Al sangue e suoi prodotti si applicano le tariffe, uniche sul territorio nazionale, di cui alla normativa vigente. In nessun caso il sangue e i suoi prodotti, inclusi gli emocomponenti autologhi ad uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, sono addebitati al paziente che è anche escluso dalla compartecipazione alla spesa sanitaria".

In base a tale principio di gratuità e la conseguente esclusione di ogni addebito al cittadino, al punto 4 dell'Accordo, è stato previsto che "Le Regioni e Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, stabiliscono modalità attraverso cui il sangue e i suoi prodotti forniti in base alla convenzione siano addebitati all'Azienda sanitaria di residenza del paziente. A tal fine, nel caso di rapporti tra strutture pubbliche si utilizzano strumenti di mobilità sanitaria o altre modalità di compensazione intraregionale; nel caso di rapporti tra strutture pubbliche e private, la Struttura privata procede all'addebito dei costi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente in relazione alle procedure amministrative regionali".

Per quanto riguarda invece l'erogabilità a carico del SSN, si deve tener presente quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA che, in particolare agli allegati 4 e 4D, relativi alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, prevede i codici 99.07.2 (Somministrazione terapeutica non trasfusionale di emocomponente – Applicazione su superficie cutanea o mucosa – con esclusione dell'emocomponente) e 99.07.3 (Somministrazione terapeutica non trasfusionale di emocomponente – Infiltrazione intra-tissutale, intra-articolare o in sede di chirurgica, con esclusione dell'emocomponente), ai quali si applica, quale condizione di erogabilità, la nota 89 che cita "Secondo le indicazioni definite dal decreto attuativo degli artt. 3 e 21 della legge 219/2005", ovvero il decreto 2 novembre 2015.

Infatti il decreto 2 novembre 2015, all'articolo 20 ha regolato in modo specifico gli emocomponenti per uso non trasfusionale prevedendo al comma 2, di detto articolo 20, che l'utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde a criteri di appropriatezza stabiliti sulla base delle evidenze scientifiche consolidate disponibili e che il CNS, al fine di stabilire e aggiornare periodicamente le indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale, definisce e coordina un apposito gruppo tecnico multidisciplinare.

Il CNS, dopo aver costituito il gruppo multidisciplinare con le Società scientifiche interessate, ha elaborato un documento con le Indicazioni terapeutiche sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti per uso non trasfusionale, in cui, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, sono state indicate le indicazioni cliniche di comprovata efficacia per le quali è possibile prevedere il regime di erogabilità previsto dal DPCM 12 gennaio 2017".

Il Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera" ha altresì evidenziato al Ministero della Salute la mancata tariffazione delle prestazioni introdotte dai nuovi LEA e, nel caso specifico, quelle riconducibili

ai codici 99.07.2 (Somministrazione terapeutica non trasfusionale di emocomponente – Applicazione su superficie cutanea o mucosa – con esclusione dell'emocomponente) e 99.07.3 (Somministrazione terapeutica non trasfusionale di emocomponente – Infiltrazione intra-tissutale, intra-articolare o in sede di chirurgica, con esclusione dell'emocomponente), per cui attualmente, atteso che la Regione Puglia è in Piano Operativo, si configurano allo stato attuale come "extra -LEA".

A tal proposito, l'Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti del Ministero della Salute, prendendo atto di quanto sopra, ha precisato che con l'Accordo Stato Regioni di prossima adozione oltre a essere fornite le "Indicazioni per l'utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale", elaborate dal gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal Centro nazionale sangue, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto 2 novembre 2015, verranno fornite anche alcune modalità applicative in relazione all'Accordo 25 maggio 2017 sulla stipula delle convenzioni.

Occorre evidenziare altresì, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2013 ha rilevato il contrasto dell'erogazione di prestazioni aggiuntive ai LEA nelle Regioni sottoposte ai Piani di rientro con gli obiettivi di risanamento e contenimento della spesa pubblica sanitaria. Il Tavolo interministeriale MEF - Ministero della Salute, deputato all'approvazione del Programma Operativo ha infatti segnalato con verbale del 27/11/2013 l'impossibilità per la Regione Puglia di erogare prestazioni extra LEA a carico del bilancio autonomo

Con note prot. n. AOO_183 – 2641 del 23/02/2018 e n. AOO_183 – 3458 del 9/03/2018 è stata regolamentata la cessione del sangue e degli emocomponenti, in ottemperanza anche alla deliberazione di Giunta regionale n. 2090 del 30/11/2015 ad oggetto: "Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015 - Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni – Recepimento",

Occorre precisare che nel citato Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015 è stato previsto, tra l'altro:

- **punto 1.** *"Sono approvati prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti (tariffe) tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome, e i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto lavorazione), come riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente accordo";*
- **punto 2:** *"Gli emocomponenti di cui all'allegato 1 del presente accordo devono essere conformi ai requisiti di qualità e sicurezza disposti dalla normativa vigente";*
- **punto 3:** *"Le tariffe individuate sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per gli scambi tra le Regioni e Province autonome e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate. Le Regioni possono prevedere tariffe inferiori, a fronte di specifica contabilità analitica di determinazione dei costi, limitatamente agli scambi intraregionali tra strutture sanitarie pubbliche, fatte salve altre modalità intraregionali di finanziamento della produzione trasfusionale e di gestione delle compensazioni tra strutture sanitarie pubbliche";*
- **punto 15:** *"Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:

1. approvare, in ottemperanza all'articolo 20, comma 7, del decreto 2 novembre 2015:
 - a) lo "Schema tipo di convenzione tra tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura

- dei prodotti del sangue (emocomponenti per uso non trasfusionale) e di prestazioni di medicina trasfusionale”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- b) lo “Schema-tipo di convenzione tra tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la produzione e applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale di origine autologa al di fuori dei servizi trasfusionali e per la fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale”, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. stabilire che eventuali modifiche del modello di Convenzione, di cui agli allegati del presente schema di provvedimento, nonché ulteriori disposizioni vengano definite con determina dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
3. stabilire che, a seguito dell’approvazione dell’Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015) – recepito con D.G.R. n. 2090 del 30/11/2015 - la produzione degli emocomponenti dettagliati nel citato provvedimento rientra tra le attività istituzionali dei Servizi trasfusionali, tenuto conto dell’appropriato utilizzo degli stessi sulla base delle evidenze scientifiche e delle indicazioni ministeriali in materia. Solo in tal caso si intendono prestazioni LEA e, quindi, a carico del Servizio Sanitario. Il personale dei Servizi trasfusionali potrà, pertanto, produrre solo le prestazioni ritenute LEA ed addebitabili a carico del SSN;
4. stabilire che possano essere addebitate le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo i prodotti del sangue (emocomponenti per uso non trasfusionale) qualora:
- a) siano prodotti dai Servizi Trasfusionali ed assegnati alle Unità Operative degli Ospedali pubblici, verificato l’utilizzo appropriato secondo le evidenze scientifiche e le indicazioni ministeriali.
Il costo dell’emocomponente per uso non trasfusionale dovrà essere addebitato in base alla tariffa definita con l’Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015) – recepito con D.G.R. n. 2090 del 30/11/2015 – fatturando al Distretto Socio – Sanitario di appartenenza del cittadino;
- b) siano prodotti dai Servizi Trasfusionali ed assegnati alle case di cura private accreditate, verificato l’utilizzo appropriato secondo le evidenze scientifiche e le indicazioni ministeriali.
L’azienda sanitaria o Ente in cui insiste il Servizio trasfusionale dovrà addebitare il costo in base alla tariffa definita con l’Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015) – recepito con D.G.R. n. 2090 del 30/11/2015 – fatturando al Distretto Socio – Sanitario di appartenenza del cittadino.
5. di stabilire che, qualora le prestazioni vengano rese in favore di strutture private accreditate diverse dalle case di cura contrattualizzate per l’attività di ricovero o di strutture private autorizzate, le stesse non potranno in alcun caso essere addebitate a carico del SSN;
6. di stabilire che, qualora gli emocomponenti per uso non trasfusionale vengano prodotti dalle strutture private accreditate o autorizzate, le prestazioni non sono addebitabili a carico del SSN;
7. di stabilire che eventuali deroghe rispetto a quanto previsto ai predetti punti 5 e 6 potranno essere definite a seguito di approvazione in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’Accordo relativo alle “Indicazioni per l’utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale”, elaborate dal gruppo multidisciplinare coordinato dal Centro nazionale sangue, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto 2 novembre 2015, nonché alle modalità applicative in relazione all’Accordo 25 maggio 2017 sulla stipula delle convenzioni;
8. di stabilire che semestralmente i Servizi trasfusionali trasmettano un report alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), specificando l’indicazione clinica all’utilizzo, al fine di valutarne la coerenza applicativa rispetto alle evidenze scientifiche ed alle indicazioni ministeriali;
9. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed i Rappresentanti legali degli Enti in cui insistono i Servizi trasfusionali possano sottoscrivere le allegate convenzioni a far data dalla notifica del presente schema di provvedimento, trasmettendone copia al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera ed alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC).

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 118/2011.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata, approvare, in ottemperanza all'articolo 20, comma 7, del decreto 2 novembre 2015:
 - a) lo "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura dei prodotti del sangue (emocomponenti per uso non trasfusionale) e di prestazioni di medicina trasfusionale", **di cui all'Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) lo "Schema-tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la produzione e applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale di origine autologa al di fuori dei servizi trasfusionali e per la fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale", **di cui all'Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. stabilire che eventuali modifiche del modello di Convenzione, di cui agli allegati del presente provvedimento, nonché ulteriori disposizioni vengano definite con determina dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
3. stabilire che, a seguito dell'approvazione dell'Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015) – recepito con D.G.R. n. 2090 del 30/11/2015 - la produzione degli emocomponenti dettagliati nel citato provvedimento rientra tra le attività istituzionali dei Servizi trasfusionali, tenuto conto dell'appropriato utilizzo degli stessi sulla base delle evidenze scientifiche e delle indicazioni ministeriali in materia. Solo in tal caso si intendono prestazioni LEA e, quindi, a carico del Servizio Sanitario. Il personale dei Servizi trasfusionali potrà, pertanto, produrre solo le prestazioni ritenute LEA ed addebitabili a carico del SSN;
4. stabilire che possano essere addebitate le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo i prodotti del sangue (emocomponenti per uso non trasfusionale) qualora:
 - a) siano prodotti dai Servizi Trasfusionali ed assegnati alle Unità Operative degli Ospedali pubblici, verificato l'utilizzo appropriato secondo le evidenze scientifiche e le indicazioni ministeriali.
Il costo dell'emocomponente per uso non trasfusionale dovrà essere addebitato in base alla tariffa definita con l'Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015) – recepito con D.G.R. n. 2090 del 30/11/2015 – fatturando al Distretto Socio – Sanitario di appartenenza del cittadino;
 - b) siano prodotti dai Servizi Trasfusionali ed assegnati alle case di cura private accreditate, verificato l'utilizzo appropriato secondo le evidenze scientifiche e le indicazioni ministeriali.
L'azienda sanitaria o Ente in cui insiste il Servizio trasfusionale dovrà addebitare il costo in base alla tariffa definita con l'Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015) – recepito con D.G.R. n. 2090 del 30/11/2015 – fatturando al Distretto Socio – Sanitario di appartenenza del cittadino.
5. di stabilire che, qualora le prestazioni vengano rese in favore di strutture private accreditate diverse dalle case di cura contrattualizzate per l'attività di ricovero o di strutture private autorizzate, le stesse non potranno in alcun caso essere addebitate a carico del SSN;

6. di stabilire che, qualora gli emocomponenti per uso non trasfusionale vengano prodotti dalle strutture private accreditate o autorizzate, le prestazioni non sono addebitabili a carico del SSN;
7. di stabilire che eventuali deroghe rispetto a quanto previsto ai predetti punti 5 e 6 potranno essere definite a seguito di approvazione in sede di Conferenza Stato – Regioni dell’Accordo relativo alle “Indicazioni per l’utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale”, elaborate dal gruppo multidisciplinare coordinato dal Centro nazionale sangue, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto 2 novembre 2015, nonché alle modalità applicative in relazione all’Accordo 25 maggio 2017 sulla stipula delle convenzioni;
8. di stabilire che semestralmente i Servizi trasfusionali trasmettano un report alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), specificando l’indicazione clinica all’utilizzo, al fine di valutarne la coerenza applicativa rispetto alle evidenze scientifiche ed alle indicazioni ministeriali;
9. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed i Rappresentanti legali degli Enti in cui insistono i Servizi trasfusionali possano sottoscrivere le allegate convenzioni a far data dalla notifica del presente schema di provvedimento, trasmettendone copia al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera ed alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC);
10. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché ai Servizi Trasfusionali e alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
11. di notificare il presente provvedimento alle Associazioni datoriali AIOP, ARIS e Confindustria nonché alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;
12. di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

ALLEGATO A

**Il presente allegato è composto
di n. 19 (diciannove) fogli escluso il presente**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni CAMPOBASSO)**



SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura dei prodotti del sangue (emocomponenti per uso non trasfusionale) e di prestazioni di medicina trasfusionale

ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) è art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni avente ad oggetto: "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale" (Repertorio Atti n.: 85/CSR del 25/05/2017) – recepito con D.G.R. n° 1453/2017.

Tra l'Azienda Sanitaria/Ente (indicare sede), nella persona del (indicare ruolo), sede del Servizio Trasfusionale (ST), di qui innanzi "**Azienda fornitrice**"

E

L'Azienda Sanitaria/Ente/Struttura/Casa di Cura (indicare denominazione), nella persona del (indicare ruolo), priva di Servizio Trasfusionale, di qui innanzi "**Struttura Sanitaria ricevente**".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione è la produzione e fornitura di:
 - 1.1. Emocomponenti per uso non trasfusionale (EMChT) di origine autologa/omologa;
 - 1.2. Prestazioni di medicina trasfusionale.
2. Il Direttore sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività oggetto della presente convenzione e nomina, tra i medici operanti nella Struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
3. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore sanitario della Struttura deve comunicare formalmente al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale/Azienda Ospedaliero Universitaria e al Responsabile del Servizio Trasfusionale di riferimento il nominativo del referente individuato.

ARTICOLO 2

(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:
 - 1.1. Garantire la disponibilità delle attività di cui alla presente convenzione secondo quanto descritto nel protocollo operativo (Allegato A); Il ST di riferimento è sempre responsabile delle procedure di assegnazione.



- 1.2. Definire tipologie di prodotti, prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come da repertorio allegato alla presente convenzione (Allegato B).
2. L'Azienda fornitrice si impegna a definire, in applicazione della normativa vigente, le procedure (Allegato A) relative a:
 - 2.1. richiesta di EMCnT;
 - 2.2. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami di laboratorio, altro da specificare);
 - 2.3. modalità di assegnazione e consegna degli EMCnT;
 - 2.4. confezionamento e trasporto di EMCnT (se necessitano di trasporto a temperatura controllata);
 - 2.5. garanzia della sicurezza dell'applicazione degli EMCnT secondo quanto stabilito dal protocollo operativo;
 - 2.6. conservazione EMCnT presso la ST.
3. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della documentazione di cui ai commi 1 e 2, si impegna a:
 - 3.1. Riconoscere l'esclusività della fornitura;
 - 3.2. Restituire i prodotti non utilizzati secondo modi e tempi indicati dal ST di riferimento (procedure di cui all'Allegato A);
 - 3.3. Garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
 - 3.4. Garantire l'osservanza delle procedure per l'applicazione degli EMCnT in termini di sicurezza;
 - 3.5. Far pervenire al ST di riferimento il report delle attività (n° pazienti trattati; n° EMCnT utilizzati) con frequenza mensile.
 - 3.6. Far pervenire al ST la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale e attività correlate)

1. La fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale prevede quanto segue:
 - 1.1. **Produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale.**

Il ST di riferimento è responsabile della produzione degli EMCnT [sono utilizzati dispositivi medici autorizzati per l'uso specifico secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (classe IIa o superiore)], sulla base della richiesta formulata dalla Struttura sanitaria. In particolare, il ST è responsabile della produzione di (All. B):

 - Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero autologo;
 - Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero allogeneico;
 - Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi autologo;
 - Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi allogeneico;
 - Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo;
 - Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale allogeneico secondo procedura dedicata di cui alla DGR n. 328 del 13/03/2018;
 - Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxabina);

- Colla di fibrina da prelievo venoso periferico autologo;
- Colla di fibrina da unità di sangue intero autologo;
- Colla di fibrina da unità di sangue intero allogenico;
- Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato autologo;
- Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato allogenico;
- Collirio da siero autologo;
- Concentrato piastrinico collirio.

1.2. Consulenza di medicina trasfusionale.

La produzione di EMCnT è subordinata a una consulenza di medicina trasfusionale da parte del ST dell'Azienda fornitrice, che equivale alla valutazione della richiesta (appropriatezza) effettuata sulla base di quanto previsto nell'Allegato X del D.M. 2 novembre 2015.

1.3. Sicurezza dell'applicazione EMCnT.

La Struttura sanitaria ricevente è responsabile del rispetto delle procedure, per garantire la sicurezza del paziente nella applicazione dell'EMCnT.

1.4. Prelievi ematici per esami di qualificazione biologica degli EMCnT.

Si rinvia all'Allegato X del D.M. 2 novembre 2015.

1.5. Richiesta di emocomponenti per uso non trasfusionale.

La richiesta di EMCnT deve essere redatta dal medico richiedente utilizzando la modulistica specifica compilata in ogni sua parte; i dati devono essere leggibili (Allegato C).

1.6. Assegnazione e consegna.

Il ST, conformemente alla normativa vigente, stabilisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli EMCnT.

1.7. Confezionamento e trasporto.

Il ST dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto. Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti. Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate da parte del responsabile del trasporto conformemente alla normativa vigente. Il trasporto degli EMCnT è a carico e sotto la responsabilità della Struttura sanitaria ricevente, secondo quanto disposto dalle norme specifiche e su indicazioni del ST. I beni viaggiano a rischio e pericolo del committente.

1.8. Conservazione.

Gli EMCnT prodotti nel servizio trasfusionale possono essere conservati esclusivamente presso il ST di riferimento dell'Azienda fornitrice.

1.9. Modalità di somministrazione degli emocomponenti per uso non trasfusionale.

L'applicazione degli EMCnT deve rispettare quanto previsto nel protocollo operativo (ALLEGATO A).

1.10. Gestione delle reazioni ed eventi avversi (emovigilanza).

Il ST dell'Azienda fornitrice definisce la modalità con cui la Struttura Sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 4 (attività di Audit)



Il ST dell'Azienda Sanitaria fornitrice svolge funzioni di verifica e controllo delle attività relative al rispetto delle applicazioni previste (protocollo operativo) con frequenza almeno semestrale.

ARTICOLO 5

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte del ST dell'Azienda fornitrice sono specificatamente declinate tra le parti e allegate alla presente convenzione (All. B).

ARTICOLO 6

(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)

Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 7

(Tracciabilità)

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità dei prodotti secondo le modalità indicate nel protocollo operativo in conformità alla normativa vigente.
2. Qualora siano adottati sistemi informatici, gli stessi devono rispondere ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 8

(Rapporti economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti per uso non trasfusionale) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (All. B).
2. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (All. B).
3. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivisi tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
4. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
5. I pagamenti da parte delle strutture pubbliche a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
6. I pagamenti da parte delle strutture private a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro il termine di 90 giorni.

ARTICOLO 9

(Durata)



1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente entro 120 giorni dandone comunicazione all'Azienda fornitrice.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 10
(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro (territorialmente competente).

Li,

Per l'Azienda fornitrice

.....

Per la Struttura sanitaria ricevente

.....



ALLEGATI

Gli allegati "A" - "C" - "D" devono essere predisposti dai ST delle Aziende fornitrici per quanto di competenza e devono far parte integrante della convenzione.

Allegato A**Protocollo operativo****Allegato B****Repertorio di prestazioni e prodotti erogati dall'Azienda fornitrice e relative modalità di erogazione****Sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati**

Le **tariffe** sono definite dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015, recepito con D.G.R. 30 novembre 2015, n. 2090, e sono qui di seguito riportate:

Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo [§]	122
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico [§]	164
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo [§]	416
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico [§]	458
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato-autologo [§]	238
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico [§]	164
Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	21
Colladi fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	88
Colladi fibrina da unità di sangue intero-autologo	126
Colladi fibrina da unità di sangue intero-allogenico	169
Colladi fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	510
Colladi fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato - allogenico	549
Collirio da sierio autologo	152 [#]
Concentrato piastrinico collirio	202
*comprensivo di esami di qualificazione biologica	==
§ la tariffa si riferisce al prodotto madre, alla preparazione del dosaggio terapeutico e al congelamento.	==
[#] tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento	==



Prestazioni:

1. Le **tariffe** sono definite dal vigente nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale. Eventuali modifiche delle tariffe derivanti da determinazioni regionali o nazionali successivamente intervenute saranno applicate di conseguenza, dandone tempestiva comunicazione.
2. Per la **consulenza in medicina trasfusionale** (visita per idoneità del paziente), ad ogni richiesta di emocomponenti per uso non trasfusionale si applica la tariffa prevista dal nomenclatore tariffario vigente e tale consulenza è equiparata alla prima visita specialistica. La consulenza in medicina trasfusionale successiva alla prima è equiparata alla visita specialistica successiva.
3. Per l'attività di **AUDIT**, la tariffa è equiparata a quella prevista per le prestazioni aggiuntive (al di fuori dell'orario di servizio), ai sensi dell'art. 14 comma 6 del CCNL 03/11/2005 (già art. 55 comma 2 del CCNL 08/06/2000) pari a €60,00/ora lordi.

**Allegato C
Modulistica****Allegato D**

Linee guida per il buon uso del sangue e degli emocomponenti (a cura del ST dell'Azienda fornitrice).



ALLEGATO A**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI DI ORIGINE AUTOLOGA PER USO NON TRASFUSIONALE****1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Lo scopo del protocollo è definire nel dettaglio le modalità di richiesta e gestione degli emocomponenti per uso non trasfusionale (EMCnT) di origine autologa.

La procedura operativa di seguito illustrata va utilizzata per le attività di produzione degli EMCnT da parte delle ST e successiva applicazione, controllo di efficacia ed emovigilanza degli EMCnT da parte della struttura sanitaria convenzionata.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DM 2 novembre 2015 - Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti
- Legge 21 ottobre 2005 n. 219 - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- DLgs 20 dicembre 2007 n. 261 - Revisione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
- DM 1 settembre 1995 - Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche
- DLgs n. 37/2010 (di recepimento della Direttiva 2007/47/CE) - Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
- Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 "Prezzo unitario cessione emocomponenti ed emoderivati"
- Accordo Stato Regione Rep. 85/CSR del 25 Maggio 2017
- Delibera Giunta Regione Puglia n.....

3. ELENCO DELLE INDICAZIONI CLINICHE per le quali si possono utilizzare gli emocomponenti

- A) Ulcera diabetica (racc. 1B)
- B) Ulcere croniche e ferite difficili (racc. 1C)
- C) Trattamento infiltrativo delle epicondiliti (racc. 1B)
- D) Trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori (racc. 2B)
- E) Trattamento delle lesioni del legamento crociato anteriore (racc. 2B)
- F) Trattamento delle lesioni del tendine di Achille (racc. 2C)
- G) Altre patologie osteo-muscolari ligamentose (racc. 2C)
- H) Trattamento del rialzo del seno mascellare (racc. 2B)
- I) Ulcere corneali (racc. 2B)
- J) Sindrome dell'occhio secco (racc. 2C)



4. ELENCO DEGLI EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE

- Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero autologo;
- Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero allogenico;
- Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi autologo;
- Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi allogenico;
- Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo;
- Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale allogenico secondo procedura dedicata di cui alla DGR n. 328 del 13/03/2018;
- Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxabina);
- Colla di fibrina da prelievo venoso periferico autologo;
- Colla di fibrina da unità di sangue intero autologo;
- Colla di fibrina da unità di sangue intero allogenico;
- Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato autologo;
- Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato allogenico;
- Collirio da siero autologo;
- Concentrato piastrinico collirio.

5. PERSONALE SANITARIO DELLA STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA

- *Referente clinico*

È identificato dal Direttore sanitario della struttura sanitaria convenzionata e si interfaccia con il Direttore del STo suodelegato.

Viene indicato il Dr.

È responsabile dell'appropriato uso del prodotto, dei criteri di idoneità (o esclusione) dei pazienti, delle modalità di applicazione del prodotto, della tracciabilità dei trattamenti e del report delle attività, che deve inviare semestralmente al SIMT.

- *Personale medico*

È identificato dal Direttore sanitario della struttura.

È responsabile del trattamento e della applicazione del prodotto in conformità a quanto stabilito nel protocollo operativo.


Vengono indicati i Dr.

- *Personale infermieristico*

Vengono indicati i seguenti infermieri



6. FLOW-CHART PROCEDURA OPERATIVA



7. Visita e verifica idoneità dei pazienti da trattare con emocomponenti ad uso non trasfusionale (ST di riferimento)

Il medico responsabile del trattamento accerta l'idoneità dei pazienti secondo normativa vigente, con particolare riferimento alla conta piastrinica $>100 \times 10^9/L$ nei tre mesi precedenti.

Altri criteri di elegibilità:

- Hb $>11,5$ g/dl
- No piastrinopatie
- Assenza di setticemia, febbre
- Assenza di flogosi nel sito di applicazione/infiltrazione
- No terapia corticosteroidea protratta da più di un mese, no FANS nella settimana precedente.
- In caso di EMCnT per cui è prevista l'aliquotazione/congelamento, devono essere rispettati i criteri previsti dalla normativa vigente.

Nei casi in cui le fasi di prelievo, produzione e applicazione si svolgono in un'unica seduta, quindi senza conservazione del prodotto, possono essere omessi gli esami di validazione biologica.

Il medico informa il paziente sul trattamento e ottiene il consenso informato al trattamento, formalizzato con la sottoscrizione di un modulo di consenso informato per l'utilizzo dell'emocomponente (Allegato A1, Modulo 1 "Consenso informato").

Il medico del ST di riferimento compila la cartella clinica del paziente, indicando la quantità di sangue da prelevare, la tipologia di emocomponente da produrre per il trattamento acconsentito.

Per ogni trattamento il medico della struttura sanitaria compila il registro/scheda individuale della applicazione degli emocomponenti, ove è indicato: il nominativo del paziente sottoposto al trattamento; tipo e quantità del prodotto; patologia trattata; modalità di applicazione del prodotto; dati di follow-up; nome e cognome degli operatori coinvolti (Allegato A, Modulo 2 "Scheda di registrazione del follow-up").

7.1. Prelievo ed etichettatura

A cura del ST di riferimento.

Ai fini della corretta identificazione, ogni provetta prelevata viene etichettata con i dati anagrafici del paziente e firmata dal sanitario che ha effettuato il prelievo.

Gli emocomponenti per uso non trasfusionale sono univocamente identificati. L'etichetta deve contenere almeno i seguenti dati:

- dati anagrafici del paziente
- codice identificativo dell'emocomponente;
- denominazione dell'emocomponente.

Se per le dimensioni del contenitore non è possibile applicare una etichetta conforme alla normativa vigente, il prodotto deve essere accompagnato da specifica documentazione che riporti comunque i dati previsti per l'etichettatura secondo la normativa vigente.

7.2. Preparazione dell'emocomponente ad uso nontrasfusionale

A cura del ST di riferimento.

7.3. Descrizione della procedura di preparazione:

A cura del ST di riferimento.



7.4. Applicazione dell'emocomponente ad uso nontrasfusionale

Gli emocomponenti per uso non trasfusionale prodotti sono utilizzati nei tempi previsti ed in relazione alla patologia da trattare.

Terminata l'applicazione, il medico compila la modulistica richiesta (Allegato A1, Modulo 2 "Scheda di registrazione del follow-up").

7.5. Eventi avversi

Eventuali eventi avversi rilevati in fase di applicazione/ follow-up o comunque rilevati successivamente all'applicazione, devono essere tempestivamente comunicati al ST mediante relazione descrittiva dell'evento stesso e delle conseguenti misure di trattamento adottate (invio preliminare per fax al n.) (Allegato A, Modulo 3 "Scheda di rilevazione eventiaaversi").

7.6. Follow-up

Per garantire un corretto sistema di emovigilanza, i pazienti devono essere sottoposti a un follow-up a sei mesi e a un anno di distanza dall'applicazione del prodotto, e gli esiti devono essere registrati nella cartella clinica del paziente e su apposita modulistica (Allegato A, Modulo 2 "Scheda di registrazione del follow-up").

8. Report periodico dell'attività

Con cadenza semestrale è trasmesso al Direttore del ST un report riassuntivo nominativo delle procedure effettuate (Allegato A, Modulo 4 "Scheda di report periodico di attività").

9. Controlli di qualità

A cura del ST di riferimento, sono previsti controlli di qualità su campioni prelevati nell'ambito dell'attività di routine.

10. Apparecchiature e manutenzione

A cura del ST di riferimento.



BIBLIOGRAFIA

- (1).Decreto Ministero della salute del 2/11/2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti". Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2015.
- (2).Decreto Legislativo 25/1/2010, n. 37 "Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi". *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2010, n. 60.
- (3).www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normative-nazionali
- (4).Martinez-Zapata MJ, Martí-Carvajal AJ, Solà I *et al.* Autologous platelet-rich plasma for treating chronic wounds. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2012, Issue 10. Art. No.: CD006899.DOI:10.1002/14651858.CD006899.pub2.
- (5).Game FL, Apelqvist J, Attinger C *et al.* on behalf of the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). IWGDF Guidance on use of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. *Diabetes Metab Res Rev* 2016; 32 (Suppl 1):75-83.
- (6).Game FL, Apelqvist J, Attinger C *et al.* on behalf of the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). Effectiveness of interventions to enhance healing of chronic ulcers of the foot in diabetes: a systematic review. *Diabetes Metab Res Rev* 2016; 32 (Suppl. 1):154-168.
- (7).Picard F, Hersant B, Bosc R, Meningaud JP. The growing evidence for the use of platelet-rich plasma on diabetic chronic wounds: A review and a proposal for a new standard care. *Wound Rep Reg* 2015; 23: 638-643.
- (8).National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Diabetic foot problems: prevention and management (NG19). 26 August 2015; 1-48.www.nice.org.uk/guidance/ng19
- (9).National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Interventional procedure overview of platelet -rich plasma injection for osteoarthritis of the knee (IP 1097- IPG491). January 2014:1-43.
- (10).Moraes VY, Lenza M, Tamaoki MJ, Faloppa F, Belloti JC. Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue injuries. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2014; Issue 4. Art. No.: CD010071. DOI: 10.1002/14651858.CD010071.pub3.
- (11).Pan Q, Angelina A, Zambrano A, Marrone M, Stark WJ, Heflin T, Tang L, AkpekEK. Autologous serum eye drops for dry eye. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;8:CD009327.doi:10.1002/14651858.CD009327.pub2.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4007318/
- (12).Versura P, Profazio V, Buzzi M, Stancari A, Arpinati M, Malavolta N, Campos EC. Efficacy of standardized and quality-controlled cord blood serum eye drop therapy in the healing of severe corneal epithelial damage in dry eye. *Cornea*. 2012; 32(4): 412-418
- (13).Alio JL, Rodriguez AE, WrobelDudzinska D. Eye platelet-rich plasma in the treatment of ocular surface disorders. *Curr Opin Ophthalmol* 2015; 26:325-32.
- (14).Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia(SIMTI).
Raccomandazioni SIMTI sugli emocomponenti per uso non trasfusionale. 2012.
www.simti.it/pdf/raccomandazioni_emocomponenti_testo_online.pdf



ALLEGATI (C) - Modulistica**Modulo 1 - Consenso informato**

Spazio riservato alla struttura sanitaria

Il/a sottoscritto/a

Cod.Fisc.

Nato/aa.....il.....

Residente a.....via.....

Assistito presso la struttura sanitaria

A) SONO STATO/A INFORMATO/A

- che, a seguito dell'insuccesso dei trattamenti standard finora utilizzati, si esegue un tentativo terapeutico con emocomponente per uso non trasfusionale;
- che l'utilizzo di emocomponente per uso non trasfusionale potrebbe facilitare la riparazione/rigenerazione dei tessuti in determinate condizioni, sebbene non siano ancora emerse prove evidenti di sicura efficacia;
- la preparazione del autologo per uso non trasfusionale è necessario effettuare un prelievo del mio sangue;
- che per ottenere un adeguato numero di piastrine dovrà essermi prelevata una modica quantità di sangue e che questo non comporta di per sé né rischi né esiti;
- che il prelievo suddetto verrà lavorato e concentrato secondo i criteri di sterilità nel più breve tempo possibile in sistema dedicato e certificato;
- che non sono noti effetti collaterali indesiderati a breve termine;
- che, come tutti gli emocomponenti, anche il autologo per uso non trasfusionale non è esente da rischi (es. contaminazione batterica).

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA, CONSAPEVOLMENTE E LIBERAMENTE ACCONSENTO AL TRATTAMENTO CON emocomponenti per uso non trasfusionale

Data.....Firma del paziente.....

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA RESPONSABILE DELL'INFORMAZIONE AL PAZIENTE

Io sottoscritto Dott. confermo e attesto, in modo contestuale alla sottoscrizione della persona consenziente, che la stessa, a mio avviso, ha interamente compreso tutto quanto sopra esposto, punto per punto.

Data.....

Firma



Modulo 2 - Scheda di registrazione del follow-up

Spazio riservato alla struttura sanitaria

EMOCOMPONENTE AD USO NON TRASFUSIONALE (DM 2/11/2015)

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE	
Cognome	Nome
Data di nascita	Cod. Fiscale
Via	Residenza

DIAGNOSI

Emocomponenti per uso non trasfusionale	
Cp liquido	gel piastrinico siero altro
Codice prodotto	
Metodo di somministrazione	
Applicazione topica	infiltrazione
dosaggio.....	
Controllo di qualità	
SI NO	
emocromo	controllo microbiologico

Data.....oraFirma degli esecutori.....



Follow-up	
Controllo a 6 mesi	
data	quadro clinico
	Firma
Controllo a 12 mesi	
data	quadro clinico
	Firma



Modulo 3 - Scheda di rilevazione eventi avversi

(da restituire al SIMT alla rilevazione dell'evento)

Spazio riservato alla struttura sanitaria

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Paziente

data di nascita / /

Diagnosi

Codice e tipo prodotto	Data e ora preparazione	Data e ora applicazione

Sintomi della reazione

Prurito	Shock
Orticaria	Cianosi
Anafilassi	Dispnea
Brividi	Nausea vomito
Febbre (aumento > 2°C)	Dolore toracico
Reazione vasomotoria	Tachicardia
Ipotensione	Altro

Gravità

0	Nessun sintomo	0	Risoluzione entro 24 ore
1	Sintomatologia lieve (NO intervento terapeutico)	1	Risoluzione entro pochi giorni
2	Sintomatologia acuta (SI intervento terapeutico)	2	Risoluzione completa entro 6 mesi

Anamnesi

.....
.....
.....



Farmaci o emoderivati somministrati al paziente

.....
.....
.....
.....

Stato del paziente

Cosciente e collaborante	Cosciente	Non cosciente
-----------------------------	-----------	---------------

Evento avverso attribuibile ai materiali della preparazione

.....
.....
.....
.....

Note
.....
.....
.....

Data segnalazione..... Firma del
segnalatore.....

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO DEL ST
Indagini eseguite

.....
.....

Note
.....
.....
.....

Data compilazione..... Firma del medico del ST.....



Modulo 4 - Scheda di report periodico di attività

Spazio riservato alla struttura sanitaria

REPORT RELATIVO AL MESE DI

COMPILATO IL

REDATTO DA (nome in stampatello)

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA	
INDIRIZZO	
NUMERO DI PAZIENTI TRATTATI	
NUMERO PROCEDURE EFFETTUATE	
EVENTI AVVERSI (numero tipo severità)	

Firma del Referente emoterapia ad uso non trasfusionale.....

Firma del Direttore sanitario.....



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

ALLEGATO B

**Il presente allegato è composto
di n. 19 (diciannove) fogli escluso il presente**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni CAMPOBASSO)**



SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la produzione e applicazione di emocomponenti per uso non trasfusionale di origine autologa al di fuori dei servizi trasfusionali e per la fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale

ai sensi del punto 5 e dell'art. 6 dell'Accordo Stato-Regioni avente ad oggetto: "Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale" (Repertorio Atti n.: 85/CSR del 25/05/2017) - recepito con D.G.R. n° 1453/2017.

Tra l'Azienda Sanitaria / Ente (indicare sede), nella persona del (indicare ruolo), sede del **Servizio Trasfusionale (ST)**.

E

L'Azienda Sanitaria/Ente/Struttura/Casa di Cura (indicare denominazione), nella persona del (indicare ruolo), priva di Servizio Trasfusionale, di qui innanzi "**Struttura Sanitaria**".

Premesso che

- il ST dell'Azienda, in virtù della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 e del D. Lgs. 20 dicembre 2007 n. 261, svolge il ruolo di governo nella produzione, distribuzione e assegnazione degli emocomponenti per tutte le strutture sanitarie ad esso afferenti;
- ai sensi del D.M. 2 novembre 2015 recante "*Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti*", art. 20 comma 7, è possibile decentrare la produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale presso strutture sanitarie, pubbliche o private, accreditate o non accreditate, nell'ambito di una convenzione con l'azienda sanitaria in cui opera il ST di riferimento, nel rispetto di quanto indicato nell'allegato X, punto E del cit. decreto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La premessa è patto.
2. Oggetto della convenzione è la fornitura di:
 - 2.1. Prestazioni di medicina trasfusionale relative agli emocomponenti per uso non trasfusionale;
 - 2.2. Attività di controllo sulla produzione e applicazione di **emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali** (di qui innanzi "emocomponenti" ovvero EMCnT), ai sensi della normativa vigente.



3. Il Direttore sanitario della Struttura sanitaria è responsabile delle attività di produzione e applicazione di EMCnT e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
4. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore sanitario della Struttura sanitaria deve comunicare formalmente al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale/Azienda Ospedaliero Universitaria e al Responsabile del ST di riferimento il nominativo del referente individuato.

ARTICOLO 2 (Obblighi delle parti)

1. L'Azienda rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti.
2. Le parti sottoscrivono un protocollo operativo scritto (Allegato A), che costituisce parte integrante della convenzione, nel quale sono specificati:
 - 2.1. le attività e le caratteristiche dei locali destinati alla valutazione dei pazienti, al prelievo e alla produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale;
 - 2.2. la metodica e le modalità di utilizzo dei dispositivi medici e delle apparecchiature (contratti, piani di manutenzione e descrizione dei dispositivi medici autorizzati per l'uso specifico secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 classe IIa o superiore);
 - 2.3. la tipologia di EMCnT prodotti: Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero autologo: **prelievo inferiore a 60 mL** (come da DM 2 novembre 2015, allegato X. Produzione e applicazione avvengono in unica seduta).
 - 2.4. le patologie per le quali è prevista l'applicazione di EMCnT, come da indicazioni della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e da aggiornamenti previsti dall'Accordo Stato-Regioni n. 85 del 25 maggio 2017 e dal D.M. 2 novembre 2015 (art. 20), gli obiettivi terapeutici e gli indicatori di verifica;
 - 2.5. le modalità di identificazione delle procedure e dei prodotti;
 - 2.6. le modalità di registrazione della procedura di produzione e applicazione;
 - 2.7. le modalità di trasmissione al Servizio Trasfusionale (ST) di riferimento di un report riassuntivo periodico (almeno semestrale) dei pazienti sottoposti a procedura, dei prodotti ottenuti e del loro utilizzo;
 - 2.8. i nominativi delle figure professionali della Struttura sanitaria che, dopo adeguata formazione e addestramento, espletano le diverse fasi del processo (valutazione specialistica del paziente, idoneità, prelievo, produzione, applicazione del prodotto e registrazione).
3. Ogni modifica del protocollo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti e approvata, prima dell'introduzione, per iscritto da parte del ST di riferimento.

ARTICOLO 3 (Attività di formazione e di mantenimento della stessa)

1. La formazione deve essere eseguita:
 - 1.1 da personale autorizzato della ditta/società che fornisce la strumentazione utilizzata e deve risultare da idonea documentazione, rilasciata all'esito della stessa;

1.2 dal ST di riferimento che organizza corsi di formazione sui seguenti aspetti:

- normativa in vigore relativa all'attività oggetto della presente convenzione;
 - tracciabilità e registrazione nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione;
 - aspetti clinici sull'utilizzo degli EMCnT.
2. È previsto il rilascio di un attestato al termine della fase di formazione da parte del responsabile del ST.
 3. Le modalità di addestramento, formazione e verifica del mantenimento delle competenze del referente responsabile e dei sanitari coinvolti nelle diverse fasi è di specifica competenza e responsabilità del ST di riferimento.

ARTICOLO 4 (Attività di Audit)

1. Il ST di riferimento svolge attività di Audit e, in generale, di controllo aventi ad oggetto le attività poste in essere dalle Strutture Sanitarie (produzione e applicazione emocomponenti per uso non trasfusionale) e la loro conformità alla vigente normativa nazionale e regionale in materia nonché al Protocollo Operativo (All. A).
2. Tali attività di controllo devono essere svolte con le modalità di cui al Protocollo Operativo (All. A), con frequenza semestrale e, all'esito delle stesse, deve essere redatto apposito verbale (All.B).
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, il ST si riserva la facoltà di avvalersi di uno o più specialisti.
4. Eventuali azioni preventive e/o correttive che si rendano necessarie a seguito dei controlli saranno richieste dal ST alla Struttura Sanitaria e saranno oggetto di ulteriore verifica, da eseguire prima della successiva visita di controllo.
5. Il ST si riserva la facoltà di effettuare controlli a seguito di segnalazioni.
6. La Struttura Sanitaria deve effettuare i controlli di qualità sugli emocomponenti, con oneri a suo carico, nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche indicate nel protocollo nonché della normativa nazionale e regionale in vigore.

ARTICOLO 5 (Registrazioni, tracciabilità ed eventi indesiderati)

1. Per ogni procedura effettuata devono essere riportati i seguenti dati su apposito registro di carico/scarico per l'applicazione degli EMCnT: nome, cognome e data di nascita del paziente, data del prelievo, data e tipo di trattamento.
2. Per ogni procedura effettuata deve essere compilata la scheda individuale riportante i seguenti dati: nome, cognome e data di nascita del paziente; patologia trattata; tipo e quantità del prodotto; volume del prelievo; modalità di applicazione del prodotto, con l'indicazione dei dispositivi medici utilizzati e codice identificativo degli stessi; dati di follow-up (Allegato B, Modulo 2 "Scheda registrazione e monitoraggio"). Tale scheda dovrà essere conservata presso la Struttura sanitaria.
3. Alla scheda deve essere allegato il consenso informato (Allegato B, Modulo 1 "Consenso informato") adeguatamente compilato e firmato.



4. La Struttura sanitaria deve inviare una relazione conclusiva annuale, come da indicazioni di cui al protocollo operativo (Allegato B, Modulo 4 “Scheda di report periodico di attività”).
5. La Struttura sanitaria deve comunicare tempestivamente per iscritto al ST le eventuali reazioni avverse immediate e ritardate (Allegato B, Modulo 3 “Scheda rilevazione eventi avversi”).

ARTICOLO 6
(Responsabilità)

La responsabilità per eventuali danni ai pazienti conseguenti a inappropriatazza del trattamento e/o al mancato rispetto del protocollo operativo approvato è imputabile unicamente alla Struttura Sanitaria.

ARTICOLO 7
(Trattamento dati)

Per l’informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato all’applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 8
(Rapporti economici)

1. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione rese dai Servizi Trasfusionali si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (Allegato C).
2. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivisi tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
3. I pagamenti da parte delle strutture pubbliche a favore delle Aziende sede di ST sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I pagamenti da parte delle strutture private a favore delle Aziende sede di ST sono effettuati entro il termine di 90 giorni.

ARTICOLO 9
(Durata)

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente entro 120 giorni dandone comunicazione all’Azienda.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 10
(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro territorialmente competente.



Lì,

Per l'Azienda sede del ST

.....

Per la Struttura Sanitaria

.....



ALLEGATI

- A. Protocollo operativo;
- B. Modulistica (Modulo 1: Consenso informato; Modulo 2: Scheda registrazione e monitoraggio; Modulo 3: Scheda rilevazione eventi avversi; Modulo 4: Scheda di report periodico di attività);
- C. Repertorio di prestazioni e relative modalità di erogazione;
- D. Linee guida per il buon uso del sangue e degli emocomponenti.

Gli allegati devono essere predisposti dai ST per quanto di competenza e devono far parte integrante della convenzione.

Allegato A**Protocollo operativo****Allegato B**

Modulistica (Modulo 1: Consenso informato; Modulo 2: Scheda registrazione e monitoraggio; Modulo 3: Scheda rilevazione eventi avversi; Modulo 4: Scheda di report periodico di attività);

Allegato C**Repertorio di prestazioni e relative modalità di erogazione.**

1. Le **tariffe** sono definite dal vigente nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale. Eventuali modifiche delle tariffe derivanti da determinazioni regionali o nazionali successivamente intervenute saranno applicate di conseguenza, dandone tempestiva comunicazione.
2. Per la **consulenza in medicina trasfusionale** (visita per idoneità del paziente, se richiesta), si applica la tariffa prevista dal nomenclatore tariffario vigente e tale consulenza è equiparata alla prima visita specialistica.
3. Per l'attività di **AUDIT**, la tariffa è equiparata a quella prevista per le prestazioni aggiuntive (al di fuori dell'orario di servizio), ai sensi dell'art. 14 comma 6 del CCNL 03/11/2005 (già art. 55 comma 2 del CCNL 08/06/2000) pari a € 60,00/ora lordi.



ALLEGATO A**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZO DI EMOCOMPONENTI DI ORIGINE AUTOLOGA PER USO NON TRASFUSIONALE****1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Lo scopo del protocollo è definire nel dettaglio le modalità di richiesta e gestione degli emocomponenti per uso non trasfusionale (EMCNT) di origine autologa.

La procedura operativa di seguito illustrata va utilizzata per le attività di produzione, applicazione, controllo di efficacia ed emovigilanza degli EMCNT svolte all'interno della struttura sanitaria convenzionata.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DM 2 novembre 2015 - Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti
- Legge 21 ottobre 2005 n. 219 - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- DLgs 20 dicembre 2007 n. 261 - Revisione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
- DM 1 settembre 1995 - Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche
- DLgs n. 37/2010 (di recepimento della Direttiva 2007/47/CE) - Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
- Accordo Stato-Regioni del 20/10/2015 "Prezzo unitario cessione emocomponenti ed emoderivati"
- Accordo Stato Regione Rep. 85/CSR del 25 Maggio 2017
- Delibera Giunta Regione Puglia n.....

3. ELENCO DELLE INDICAZIONI CLINICHE per le quali si possono utilizzare gli emocomponenti

- A) Ulcera diabetica (racc. 1B)
- B) Ulcere croniche e ferite difficili (racc. 1C)
- C) Trattamento infiltrativo delle epicondiliti (racc. 1B)
- D) Trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori (racc. 2B)
- E) Trattamento delle lesioni del legamento crociato anteriore (racc. 2B)
- F) Trattamento delle lesioni del tendine di Achille (racc. 2C)
- G) Altre patologie osteo-muscolari ligamentose (racc. 2C)
- H) Trattamento del rialzo del seno mascellare (racc. 2B)
- I) Ulcere corneali (racc. 2B)
- J) Sindrome dell'occhio secco (racc. 2C)



4. ELENCO DEGLI EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE PRODOTTI DALLA STRUTTURA CONVENZIONATA

- Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero autologo: **prelievo inferiore a 60 mL** (allegato X del DM 2 novembre 2015). Produzione e applicazione avvengono in unica seduta.

5. PERSONALE SANITARIO

– Referente clinico

È identificato dal Direttore sanitario della struttura sanitaria convenzionata e si interfaccia con il Direttore del STo suodelegato.

Viene indicato il Dr.

È responsabile dell'appropriato uso del prodotto, dei criteri di idoneità (o esclusione) dei pazienti, delle modalità di produzione e applicazione del prodotto, della tracciabilità dei trattamenti e del report delle attività, che deve inviare semestralmente al SIMT.

Per questa figura è previsto un percorso di formazione da parte del ST da svolgere e completare prima dell'inizio della attività.

Il referente clinico deve aver svolto specifica attività formativa a carico dell'azienda fornitrice del sistema utilizzato e che sia in possesso di idonea documentazione, attestante il conseguimento delle necessarie abilitazioni.

– Personale medico

È identificato dal Direttore sanitario della struttura.

È responsabile della valutazione dei criteri di idoneità (o esclusione) dei pazienti nonché del loro trattamento e della produzione e applicazione del prodotto in conformità a quanto stabilito nel protocollo operativo.

Per questa figura è previsto un percorso di formazione da parte del ST da svolgere e completare prima dell'inizio della attività.

Il personale medico indicato deve aver svolto specifica attività formativa a carico dell'azienda fornitrice del sistema utilizzato e che sia in possesso di idonea documentazione, attestante il conseguimento delle necessarie abilitazioni.

Vengono indicati i Dr.


– Personale infermieristico

Previa adeguata formazione da parte del ST e addestramento da parte dell'azienda fornitrice del sistema utilizzato, il personale infermieristico può collaborare con il personale medico nella produzione degli emocomponenti per uso nontrasfusionale.

Vengono indicati i seguenti infermieri



6. FLOW-CHART PROCEDURAOPERATIVA



7. Visita e verifica idoneità dei pazienti da trattare con emocomponenti ad uso topico

Il medico responsabile del trattamento accerta l'idoneità dei pazienti secondo normativa vigente, con particolare riferimento alla conta piastrinica $>100 \times 10^9/L$ nei tre mesi precedenti.

Altri criteri di eleggibilità:

- Hb $>11,5$ g/dl
- No piastrinopatie
- Assenza di setticemia, febbre
- Assenza di flogosi nel sito di applicazione/infiltrazione
- No terapia corticosteroidea protratta da più di un mese, no FANS nella settimana precedente.

Poichè le fasi di prelievo, produzione e applicazione devono avvenire in un'unica seduta, quindi senza conservazione del prodotto, possono essere omessi gli esami di validazione biologica.

Il medico informa il paziente sul trattamento e ottiene il consenso informato al trattamento, formalizzato con la sottoscrizione di un modulo di consenso informato per l'utilizzo dell'emocomponente (Allegato A, Modulo 1 "Consenso informato").

Il medico compila la cartella clinica del paziente, indicando la quantità di sangue da prelevare, la tipologia di emocomponente da produrre per il trattamento acconsentito e le applicazioni da eseguire.

Per ogni trattamento il medico compila il registro/scheda individuale della produzione e applicazione degli emocomponenti, ove è indicato: il nominativo del paziente sottoposto al trattamento; tipo e quantità del prodotto; il volume del prelievo; patologia trattata; modalità di applicazione del prodotto; dati di follow-up; nome e cognome degli operatori coinvolti (Allegato A, Modulo 2 "Scheda di registrazione del follow-up").

7.1. Prelievo ed etichettatura

Il medico ovvero il personale infermieristico autorizzato procede alla venipuntura; vengono prelevati al paziente da 20 a massimo 60 mL di sangue, a seconda delle necessità. Questi volumi sono raccolti in provette sterili (dispositivi medici marcati CE per l'uso specifico secondo la Direttiva 93/42/CE), le quali contengono ACD (acido citrato destrosio) come anticoagulante.

Ai fini della corretta identificazione, ogni provetta prelevata viene etichettata con i dati anagrafici del paziente e firmata dal sanitario che ha effettuato il prelievo.

Il volume di prelievo per singola procedura non può essere superiore a 60 mL.

Gli emocomponenti per uso non trasfusionale sono univocamente identificati. L'etichetta deve contenere almeno i seguenti dati:

- dati anagrafici del paziente
- codice identificativo dell'emocomponente;
- denominazione dell'emocomponente.

Se per le dimensioni del contenitore non è possibile applicare una etichetta conforme alla normativa vigente, il prodotto deve essere accompagnato da specifica documentazione che riporti comunque i dati previsti per l'etichettatura secondo la normativa vigente.

7.2. Preparazione dell'emocomponente ad uso nontrasfusionale

I locali e gli spazi destinati alla produzione degli emocomponenti sono stati preliminarmente verificati e approvati dal ST e sono costituiti da

7.3. Descrizione della procedura di preparazione:

(esempio di descrizione della procedura: le provette che contengono i volumi raccolti vengono inserite nella centrifuga e processate immediatamente dopo il prelievo. Successivamente, mediante una siringa sterile identificata con i dati anagrafici del paziente, viene aspirata la frazione di plasma immediatamente al di sopra del buffy coat (PRP circa 2 mL) e trasferita in una provetta sterile identificata con i dati anagrafici del paziente. Poiché il quantitativo di prodotto da ottenere è predefinito, il procedimento non può essere reiterato sullo stesso campione. Il prodotto viene attivato, per l'eventuale produzione di gel, mediante aggiunta di una soluzione di calcio gluconato e in rapporto di 1 mL di attivatore per ogni 5 mL di concentrato piastrinico ottenuto. L'attivazione avviene in capsule di Petri sterili del tipo impiegato per le colture cellulari del diametro di 35/60/100 mm in rapporto alla superficie desiderata della membrana di gel che si intende ottenere).

7.4. Applicazione dell'emocomponente ad uso nontrasfusionale

Gli emocomponenti per uso non trasfusionale prodotti sono immediatamente utilizzati nel corso della procedura che ne ha reso necessaria la produzione.

In caso di gel piastrinico, esso deve essere prelevato per mezzo di una pinzetta sterile direttamente dal contenitore in cui è stato prodotto e subito applicato. In caso di concentrato piastrinico, esso viene aspirato dalla provetta in cui è stato raccolto mediante una pipetta sterile e viene applicato.

Prelievo, produzione e applicazione devono avvenire in un'unica seduta, da svolgere esclusivamente presso la struttura convenzionata. In nessun caso è consentita la conservazione del prodotto.

Terminata l'applicazione, il medico compila la modulistica richiesta (Allegato A, Modulo 2 "Scheda di registrazione del follow-up").

7.5. Eventi avversi

Eventuali eventi avversi rilevati in fase di produzione/applicazione/ follow-up o comunque rilevati successivamente all'applicazione, devono essere tempestivamente comunicati al ST mediante relazione descrittiva dell'evento stesso e delle conseguenti misure di trattamento adottate (invio preliminare per fax al n.) (Allegato A, Modulo 3 "Scheda di rilevazione eventuale avversi").

7.6. Follow-up

Per garantire un corretto sistema di emovigilanza, i pazienti devono essere sottoposti a un follow-up a sei mesi e a un anno di distanza dall'applicazione del prodotto, e gli esiti devono essere registrati nella cartella clinica del paziente e su apposita modulistica (Allegato A, Modulo 2 "Scheda di registrazione del follow-up").

8. Report periodico dell'attività

Con cadenza semestrale è trasmesso al Direttore del ST un report riassuntivo nominativo delle procedure effettuate (Allegato A, Modulo 4 "Scheda di report periodico di attività").

9. Controlli di qualità

Sono previsti controlli di qualità su campioni prelevati nell'ambito dell'attività di routine.

Su tutti i prodotti deve essere eseguito un conteggio piastrinico e - almeno una volta al mese - un controllo di sterilità sui prodotti impiegati, dopo la iniziale validazione della procedura. Gli esiti dei controlli eseguiti sono comunicati immediatamente via fax al SIMT e sono riportati nel report periodico delle attività (Allegato A, Modulo 4 "Scheda di report periodico di attività").

10. Apparecchiature e manutenzione

Descrizione apparecchiature in dotazione sono:

-matricola (S/N) data di produzione
-matricola (S/N) data di produzione

Per ciascuna di esse sono allegati i piani di manutenzione secondo le raccomandazioni dell'azienda fornitrice.



BIBLIOGRAFIA

- (1).Decreto Ministero della salute del 2/11/2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti". Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2015.
- (2).Decreto Legislativo 25/1/2010, n. 37 "Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi". *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2010, n. 60.
- (3).www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normative-nazionali
- (4).Martinez-Zapata MJ, Martí-Carvajal AJ, Solà I *et al.* Autologous platelet-rich plasma for treating chronic wounds. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2012, Issue 10. Art. No.: CD006899.DOI:10.1002/14651858.CD006899.pub2.
- (5).Game FL, Apelqvist J, Attinger C *et al.* on behalf of the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). IWGDF Guidance on use of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. *Diabetes Metab Res Rev* 2016; 32 (Suppl 1):75-83.
- (6).Game FL, Apelqvist J, Attinger C *et al.* on behalf of the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). Effectiveness of interventions to enhance healing of chronic ulcers of the foot in diabetes: a systematic review. *Diabetes Metab Res Rev* 2016; 32 (Suppl. 1):154-168.
- (7).Picard F, Hersant B, Bosc R, Meningaud JP. The growing evidence for the use of platelet-rich plasma on diabetic chronic wounds: A review and a proposal for a new standard care. *Wound Rep Reg* 2015; 23: 638-643.
- (8).National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Diabetic foot problems: prevention and management (NG19). 26 August 2015; 1-48.www.nice.org.uk/guidance/ng19
- (9).National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Interventional procedure overview of platelet-rich plasma injection for osteoarthritis of the knee (IP 1097- IPG491). January 2014:1-43.
- (10).Moraes VY, Lenza M, Tamaoki MJ, Faloppa F, Belloti JC. Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue injuries. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2014; Issue 4. Art. No.: CD010071. DOI: 10.1002/14651858.CD010071.pub3.
- (11).Pan Q, Angelina A, Zambrano A, Marrone M, Stark WJ, Heflin T, Tang L, AkpekEK. Autologous serum eye drops for dry eye. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;8:CD009327.doi:10.1002/14651858.CD009327.pub2.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4007318/
- (12).Versura P, Profazio V, Buzzi M, Stancari A, Arpinati M, Malavolta N, Campos EC. Efficacy of standardized and quality-controlled cord blood serum eye drop therapy in the healing of severe corneal epithelial damage in dry eye. *Cornea*. 2012; 32(4): 412-418
- (13).Alio JL, Rodriguez AE, WrobelDudzinska D. Eye platelet-rich plasma in the treatment of ocular surface disorders. *Curr Opin Ophthalmol* 2015; 26:325-32.
- (14).Società Italiana di Medicina TrASFusionale e Immunoematologia(SIMTI).
Raccomandazioni SIMTI sugli emocomponenti per uso non trasfusionale. 2012.
www.simti.it/pdf/raccomandazioni_emocomponenti_testo_online.pdf



ALLEGATI (B) - Modulistica**Modulo 1 - Consenso informato**

Spazio riservato alla struttura sanitaria

Il/a sottoscritto/a

Cod.Fisc.

Nato/aa.....il.....

Residente a.....via.....

Assistito presso la struttura sanitaria

A) SONO STATO/A INFORMATO/A

- che, a seguito dell'insuccesso dei trattamenti standard finora utilizzati, si esegue un tentativo terapeutico con emocomponente autologo per uso non trasfusionale;
- che l'utilizzo di emocomponente autologo per uso non trasfusionale potrebbe facilitare la riparazione/rigenerazione dei tessuti in determinate condizioni, sebbene non siano ancora emerse prove evidenti di sicura efficacia;
- che per la preparazione del autologo per uso non trasfusionale è necessario effettuare un prelievo del mio sangue;
- che per ottenere un adeguato numero di piastrine dovrà essermi prelevata una modica quantità di sangue e che questo non comporta di per sé né rischi né esiti;
- che il prelievo suddetto verrà lavorato e concentrato secondo i criteri di sterilità nel più breve tempo possibile in sistema dedicato e certificato;
- che non sono noti effetti collaterali indesiderati a breve termine;
- che, come tutti gli emocomponenti, anche il autologo per uso non trasfusionale non è esente da rischi (es. contaminazione batterica).

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA, CONSAPEVOLMENTE E LIBERAMENTE ACCONSENTO AL TRATTAMENTO CON emocomponenti per uso non trasfusionale

Data.....Firma del paziente.....

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA RESPONSABILE DELL'INFORMAZIONE AL PAZIENTE

Io sottoscritto Dott. confermo e attesto, in modo contestuale alla sottoscrizione della persona consenziente, che la stessa, a mio avviso, ha interamente compreso tutto quanto sopra esposto, punto per punto.

Data.....

Firma



Modulo 2 - Scheda di registrazione del follow-up

Spazio riservato alla struttura sanitaria

EMOCOMPONENTE AD USO NON TRASFUSIONALE (DM 2/11/2015)

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE	
Cognome	Nome
Data di nascita	Cod. Fiscale
Via	Residenza

DIAGNOSI

Emocomponenti per uso non trasfusionale
Cp liquido gel piastrinico siero altro
Codice prodotto
Volume prelevato (mL)
Metodo di somministrazione
Applicazione topica infiltrazione
dosaggio.....
Metodica di preparazione
ditta
lotto..... scadenza.....
Controllo di qualità
SI NO
emocromo controllo microbiologico

Data.....oraFirma degli esecutori.....



Follow-up

Controllo a 6 mesi
data quadro clinico
Firma

Controllo a 12 mesi
data quadro clinico
Firma



Modulo 3 - Scheda di rilevazione eventi avversi

(da restituire al SIMT alla rilevazione dell'evento)

Spazio riservato alla struttura sanitaria

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Paziente

data di nascita / /

Diagnosi

Codice e tipo prodotto	Data e ora preparazione	Data e ora applicazione

Sintomi della reazione

	Prurito		Shock
	Orticaria		Cianosi
	Anafilassi		Dispnea
	Brividi		Nausea vomito
	Febbre (aumento > 2°C)		Dolore toracico
	Reazione vasomotoria		Tachicardia
	Ipotensione		Altro

Gravità

	0	Nessun sintomo		0	Risoluzione entro 24 ore
	1	Sintomatologia lieve (NO intervento terapeutico)		1	Risoluzione entro pochi giorni
	2	Sintomatologia acuta (SI intervento terapeutico)		2	Risoluzione completa entro 6 mesi

Anamnesi

.....
.....
.....



Farmaci o emoderivati somministrati al paziente

.....
.....
.....
.....

Stato del paziente

Cosciente e collaborante	Cosciente	Non cosciente
-----------------------------	-----------	---------------

Evento avverso attribuibile ai materiali della preparazione

.....
.....
.....
.....
.....

Note
.....
.....
.....
.....

Data segnalazione..... Firma del segnalatore.....

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO DEL ST

Indagini eseguite

.....
.....

Note
.....
.....
.....

Data compilazione..... Firma del medico del ST.....



Modulo 4 - Scheda di report periodico di attività

Spazio riservato alla struttura sanitaria

REPORT RELATIVO AL MESE DI

COMPILATO IL

REDATTO DA (nome in stampatello)

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA	
INDIRIZZO	
NUMERO PAZIENTI VALUTATI PER IDONEITÀ al trattamento con emocomponenti per uso non trasfusionale	
NUMERO DI PAZIENTI IDONEI	
CAUSE DI NON IDONEITÀ	
NUMERO PROCEDURE EFFETTUATE	
NUMERO CQ EFFETTUATI	
NUMERO CQ CON PIASTRINE > 100x10 ³ /microlitro	
NUMERO TEST DI STERILITÀ EFFETTUATI	
NUMERO TEST DI STERILITÀ POSITIVI (specificare microrganismo e allegare antibiogramma)	
EVENTI AVVERSI (numero tipo severità)	

Firma del Referente emoterapia ad uso non trasfusionale.....

Firma del Direttore sanitario.....



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 933

Variazione compensativa al Bilancio vincolato esercizio 2018 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del d.lgs 118/2011 nell'ambito della Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1 per interventi connessi alla fase di chiusura del Programma Operativo F.E.P. 2007 – 2013 della Puglia.

L'Assessore all'Agricoltura – Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola e confermata dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca Dott. Domenico Campanile e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale Prof. Gianluca Nardone, riferisce quanto segue:

Con L.R. n. 35 del 14 dicembre 2015 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017 della Regione Puglia", all'art. 16 "*Attività di chiusura del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 – 2013*", al fine di consentire il completamento delle operazioni legate all'attuazione del programma Operativo FEP 2007 - 2013, regolamento CE 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e, in particolare, giungere alla liquidazione degli impegni di bilancio pendenti, è stato istituito nel bilancio regionale autonomo il capitolo di spesa 115007, denominato "*Attività di chiusura e certificazione relative al Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013 - retribuzioni in denaro*" - con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Tenuto conto di quanto previsto con Decisione della Commissione Europea C (2015) 6713 del 6.10.2015 CE "*Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del FEP (2007/2013)*", con la quale gli Stati Membri sono stati autorizzati ad effettuare correzioni sulla domanda di pagamento del saldo finale e sulla certificazione delle spese entro due mesi dalla data di chiusura del programma, fissata al 31.3.2017, le conseguenziali attività di chiusura del P.O. FEP 2007-2013, adeguatamente presidiate dall'Organismo Intermedio Regione Puglia, si sono protratte fino al 31.5.2017.

Al fine di far fronte, pertanto, alle residuali spese, correlate alla fase di chiusura del Programma Operativo FEP 2007 – 2013, si rende necessario operare una variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale secondo quanto riportato nella sezione "Copertura finanziaria".

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020";

VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;

VISTO l'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

Si propone di operare, nell'ambito della Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1, una variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2018, tra il Capitolo 115015 ed i capitoli 115007 e l'istituzione di un nuovo capitolo di nuova istituzione sul quale imputare le spese correlate al versamento dei "Contributi sociali a carico dell'ente", provvedendo, nel contempo, a modificare la declaratoria del capitolo 115015: da "Pagamento Iva ed Irap per Attuazione P.O. FEP 2007-2013" a "Pagamento Irap per Attuazione P.O. FEP 2007-2013", così come specificato nella sezione "Copertura finanziaria".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al Bilancio di Previsione, al Bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, per l'esercizio 2018, tra il capitolo 115015 ed i capitoli 115007 e C.N.I. come di seguito indicato ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

BILANCIO AUTONOMO

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

Capitolo di spesa	DECLARATORIA	Missione Programma Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziari	Variazione Esercizio 2018
115015	PAGAMENTO IRAP PER ATTUAZIONE P.O. FEP 2007-2013	16.3.1	U.1.02.01.01	- 10.824,89
115007	ATTIVITA' DI CHIUSURA E CERTIFICAZIONE RELATIVE AL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 - RETRIBUZIONI IN DENARO (ART. 16 L.R. 35/2015 - ASSESTAMENTO BILANCIO 2015	16.3.1	U.1.01.01.01	+ 8.737,50
C.N.I.	ATTIVITA' DI CHIUSURA E CERTIFICAZIONE RELATIVE AL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	16.3.1	U.1.01.02.01	+ 2.087,39

Centro di Responsabilità Amministrativa

64- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

03 - Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca (Struttura Tecnica)

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017", secondo quanto autorizzato con nota AOO_001/n.1461 del 27/04/2017 del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale.

All'impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare la variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di dare atto che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017", secondo quanto autorizzato con nota AOO_001/n.1461 del 27/04/2017 del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 934

Legge n. 205/2017 di Bilancio 2018 e triennale 2018-2020 art. 1 c. 127 "D. Lgs. n. 102/04 art. 6 Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Infezioni di organismi nocivi ai vegetali per le annualità 2016 e 2017. Diffusione di batterio Xylella fastidiosa Comuni delle Province di Lecce Brindisi Taranto. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale Rettifica DGR 494/18.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dott. Leonardo DI GIOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. "Servizi al Territorio" e confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce quanto segue:

- a) Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.
- b) L'art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.
- c) Con decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali (olivo) nei territori delle province di Lecce e Brindisi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.07.2015 come meglio indicati nei predetti atti ministeriali. Per tali territori, ai sensi del D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008, sono state concesse le provvidenze come previste dall'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d).
- d) Con l'art 1 comma 127 della L. 2015/2017 (Legge di Bilancio 2017), al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, è stato rifinanziato il Fondo di Solidarietà Nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017. A tal fine, la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.
- e) Con determinazione dirigenziale n. 16 del 10/02/2017 del Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia sono state aggiornate le aree delimitate dalla Xylella fastidiosa, per i territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. In tali atti i territori delimitati sono suddivisi in zone infette della Provincia di Lecce, zone infette della Provincia di Brindisi, zone infette della Provincia di Taranto, zone di contenimento delle Province di Taranto e Brindisi e zone cuscinetto delle Province di Taranto e Brindisi e zona focolaio puntiforme (zona in cui le piante ospiti sono estirpate), come meglio di seguito riportati:

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI LECCE		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
LECCE	INTERO TERRITORIO PROVINCIALE	
ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BRINDISI		

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI	BRINDISI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CAROVIGNO	
	CEGLIE MESSAPICA	FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135
	CELLINO SAN MARCO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	ERCHIE	
	FRANCAVILLA FONTANA	
	LATIANO	
	MESAGNE	
	ORIA	
	OSTUNI	FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da 141 a 154; da 175 a 222
	SAN DONACI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	SAN MICHELE SALENTINO	
	SAN PANCRAZIO SALENTINO	
	SAN PIETRO VERNOTICO	
	SAN VITO DEI NORMANNI	
	TORCHIAROLO	
	TORRE SANTA SUSANNA	
	VILLA CASTELLI	
ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI TARANTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
TARANTO	AVETRANA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CAROSINO	
	FAGGIANO	
	FRAGAGNANO	
	GROTTAGLIE	FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a 89
	LEPORANO	FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16
	LIZZANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MANDURIA	
	MARTINA FRANCA	FOGLI: da 246 a 260
	MARUGGIO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MONTEIASI	
	MONTEPARANO	
	PULSANO	

	PULSANO	
	ROCCAFORZATA	
	SAN GIORGIO IONICO	
	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	
	SAVA	
	TARANTO	FOGLI SEZIONE A: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252; 262, 263, da 275 a 278; da 287 a 293; da 312 a 318 FOGLI SEZIONE B: da 1 a 27 FOGLI SEZIONE C: da 1 a 11
	TORRICELLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ZONA DI CONTENIMENTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI	BRINDISI	FOGLI: da 1 a 3; da 15 a 18; 38, 39, 61, 62, 90, 189
	CAROVIGNO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CEGLIE MESSAPICA	FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135
	FRANCAVILLA FONTANA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	LATIANO	FOGLI: da 1 a 9; 12, 13, da 18 a 21; da 25 a 27
	ORIA	FOGLI: da 1 a 6; 11, 22, 23, 35, 36, 51, da 61 a 63
	OSTUNI	FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da 141 a 154; da 175 a 222
	SAN MICHELE SALENTINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	SAN VITO DEI NORMANNI	
	VILLA CASTELLI	
TARANTO	CAROSINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	FAGGIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	FRAGAGNANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	GROTTAGLIE	FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a 89
	LEPORANO	FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16
	LIZZANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MANDURIA	FOGLI: 1, 5, da 13 a 16
	MARTINA FRANCA	FOGLI: da 246 a 260
	MARUGGIO	FOGLI: da 1 a 5; 7, 8, 12, 13, da 18 a 20; 22, 23, 29, 30
	MONTEIASI	INTERO TERRITORIO COMUNALE

MONTEPARANO		
PULSANO		
	ROCCAFORZATA	
	SAN GIORGIO IONICO	
	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	
	SAVA	FOGLI: da 1 a 14; da 16 a 29; da 31 a 36; da 38 a 40; da 43 a 45; da 47 a 49
	TARANTO	FOGLI SEZIONE A: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252; 262, 263, da 275 a 278; da 287 a 293; da 312 a 318 FOGLI SEZIONE B: da 1 a 27 FOGLI SEZIONE C: da 1 a 11
	TORRICELLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
ZONA CUSCINETTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	FOGLI: da 1 a 10; da 12 a 19; da 25 a 31; da 44 a 46; da 63 a 65
	CISTERNINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	FASANO	FOGLI: 11, 12, 14, da 81 a 83; 95, 96, da 99 a 102
	OSTUNI	FOGLI: da 1 a 33; da 39 a 47; da 53 a 59; da 68 a 73; da 81 a 86; da 102 a 110; da 119 a 140; da 155 a 174
TARANTO	CRISPIANO	FOGLI: 10, da 23 a 25; da 36 a 48; da 60 a 65; da 75 a 81; da 88 a 92; da 110 a 113
	GROTTAGLIE	FOGLI: da 1 a 4; 6, 7, 9, 10, 15, 16, 42, 48
	LEPORANO	FOGLI: 1, 7, 8
	MARTINA FRANCA	FOGLI: da 92 a 97; da 110 a 113; da 132 a 137; da 153 a 159; da 171 a 181; da 193 a 206; da 208 a 245
	MONTEMESOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	STATTE	FOGLI: da 15 a 21; da 32 a 39; da 43 a 48; 52, 53
	TARANTO	FOGLI SEZIONE A: 127, 131, da 143 a 160; da 174 a 180; da 186 a 189; da 192 a 219; da 221 a 223; da 226 a 229; 231, 232, da 240 a 249; da 253 a 261; da 264 a 274; da 279 a 286; da 294 a 311; 319, 320, 321
FOCOLAIO PUNTIFORME (Piante ospiti estirpate)		
BRINDISI	OSTUNI	FOGLIO 5 PARTICELLE 203,699,701,697, FOGLIO 14 PARTICELLA 1

- f) Gli Uffici provinciali dell'Assessorato all'Agricoltura territorialmente competenti, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l'entità del danno, hanno accertato che sussistevano le condizioni

per formulare la proposta al MIPAAF per l'emanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso, così come riportato nelle relazioni acquisite agli atti della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, allegate alla DGR 494/2018, quale parte integrante dello stesso provvedimento. Infatti, rapportando il valore del danno alle strutture aziendali ed alla produzione inficiate dal batterio *Xylella f.*, al valore della produzione lorda vendibile ordinaria si otteneva un'entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria. Inoltre in dette relazioni sono riportate le previsioni della spesa occorrente per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste dall'art. 5 c. 2 di cui alle lettere a), b), c) e d) ed i benefici per i danni alle strutture aziendali previsti dall'art. 5 c. 3 del Decreto Legislativo n. 102/02.

- g) Per i territori di cui ai decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, considerato che il danno alla produzione continuava a permanere, in quanto zona infetta, atteso che nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi che non siano stati oggetto di precedenti benefici (art. 5 c. 4 D.Lgs 102/04), si è ritenuto opportuno chiedere al Ministero l'emissione dei decreti di declaratoria per gli anni dal 01/08/2015 fino a tutto il 2017 e conseguentemente la concessione delle provvidenze come previste dal D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008 art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d).
- h) Con Delibera di Giunta Regionale n. 494/2018 è stata avanzata presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali una proposta urgente di declaratoria per le eccezionali avversità atmosferiche relative alle infezioni di organismi nocivi ai vegetali per le annualità 2016 e 2017.
- i) Con nota prot.n. 0014640 del 7/5/2018 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha richiesto di rivedere la proposta di cui al punto precedente delimitando le aree nelle quali la coltura interessata abbia subito un danno superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile.

Per quanto sopra detto, è necessario ed urgente richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

- l'emissione del decreto di declaratoria per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L. 205/2017, anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, delle eccezionali avversità atmosferiche per l'infezione da organismi nocivi ai vegetali, per la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* nei territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto come innanzi indicati, al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) e comma 3 (danni alle strutture aziendali) agli aventi diritto. I territori dei Comuni delle Province di Lecce e Brindisi e Taranto, come innanzi riportati, sono in parte già stati oggetto di declaratoria con i decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, mentre per la restante parte costituiscono nuove zone, per la successiva delimitazione operata dai Servizi Provinciali Agricoltura competenti per territorio a seguito delle verifiche in campo, come da relazioni allegate al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
- l'entità del danno superiore al 30% del valore della P.L.V. aziendale sia calcolata sulla media del triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
- trasmettere al suddetto Ministero il presente provvedimento per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria, dalla cui data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale scatta il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole che hanno subito danni di entità superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile calcolata nei modi come meglio innanzi indicati.

- accogliere la proposta da trasmettere al suddetto Ministero per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria, dalla cui data di pubblicazione decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole che hanno subito danni di entità non inferiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile aziendale media calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M..I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. “Servizi al Territorio” e dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di prendere atto** di quanto riportato nelle premesse che qui si intende come integralmente trascritto;
- **di rettificare** la Delibera 494 del 27/03/2018 nella parte inerente i territori interessati della provincia di Taranto, e nello specifico i Comuni di Avetrana, Manduria, Maruggio e Sava, per le motivazioni in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
- **di approvare** per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L. 205/2017 anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6 – la proposta urgente di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per l'infezione da organismi nocivi ai vegetali, per la diffusione del batterio Xylella fastidiosa, nei territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto come di seguito indicati, già in parte presenti nei decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, integrati delle nuove zone delimitate, per le quali il Servizio Provinciale Agricoltura territorialmente competente ha rilevato un danno superiore al 30% della PLV, al fine di consentire il conseguente accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale come previsto dall'art. 5 comma 2 lettere a),b),c),d), e comma 3 del D.Lgvo 102/2004;

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
LECCE	INTERO TERRITORIO PROVINCIALE	
BRINDISI	BRINDISI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CAROVIGNO	
	CEGLIE MESSAPICA	FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135
	CELLINO SAN MARCO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	ERCHIE	
	FRANCAVILLA	
	FONTANA	
	LATIANO	
MESAGNE		
ORIA		

	OSTUNI	FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da 141 a 154; da 175 a 222
	SAN DONACI	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	SAN MICHELE SALENTINO	
	SAN PANCRAZIO SALENTINO	
	SAN PIETRO VERNOTICO	
	SAN VITO DEI NORMANNI	
	TORCHIAROLO	
	TORRE SANTA SUSANNA	
	VILLA CASTELLI	
TARANTO	AVETRANA	
	MANDURIA	FOGLI: da 1 a 55; 100, 101, 102, 115, 116, 119, 120, 129, 130, 131, dal 137 al 145
	MARUGGIO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	SAVA	

- **di confermare** che le zone individuate sono colpite da danni sia alle strutture, (le piante) che alla produzione e pertanto ricadono nella fattispecie come prevista dal D.Lgvo 102/2004 all'art. 5 comma 2 e comma 3;
- **di richiedere al MiPAAF** l'emissione dei decreti di declaratoria per gli anni 2016 - 2017 e conseguentemente la concessione delle provvidenze ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L. 205/2017 anche in deroga al D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008 art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) per i territori dei comuni delle province di Lecce e Brindisi e Taranto, atteso che nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi che non siano stati oggetto di precedenti benefici (art. 5 c. 4 D.Lgs 102/04);
- **di richiedere al MiPAAF** l'emissione del decreto di declaratoria, per gli anni 2016 – 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L. 205/2017 anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6 – delle eccezionali avversità atmosferiche per l'infezione da organismi nocivi ai vegetali, a seguito di diffusione del batterio Xylella fastidiosa e per i territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto come innanzi indicati, per il conseguente accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04 art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) e comma 3 (danni alle strutture aziendali);
- **che** l'entità del danno superiore al 30% del valore della P.L.V. aziendale sia calcolata sulla media del triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
- **di incaricare** la Sezione – Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale alla trasmissione del suddetto provvedimento al MiPAAF per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria, dalla cui data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale scatta il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole che hanno subito danni di entità superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile calcolata nei modi come meglio innanzi indicati;

- **di incaricare** il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 935

Interventi regionali in materia di minoranze linguistiche (L.R. n. 5/2012). Approvazione graduatorie progetti ammissibili a finanziamento per l'annualità 2018.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio Diritto allo studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 "*Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia*", riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia Salentina, Arbereshe e Franco-Provenzali, i cui ambiti territoriali sono quelli indicati dal co.1 dell'art. 1 della legge.

Al fine di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio linguistico, di garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo delle identità culturali tutelate dalla precitata legge, la Regione sostiene e finanzia interventi progettuali di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della legge, presentati da enti locali territoriali in forma associata, comuni singoli, fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul web, enti e associazioni religiose.

Con Regolamento n. 35 del 27 dicembre 2012, di attuazione della L.R. 5/2012, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 della l.r. n. 5/2012;

Con determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 17 del 14/03/2017, è stato rinnovato, ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 5/2012, il Comitato di valutazione deputato all'espletamento della verifica di ammissibilità e di valutazione delle proposte progettuali.

Nei termini di cui alla citata R.R. 35/2012 risultano pervenute n. 30 proposte progettuali

Dall'esito dei lavori effettuati in data 8/03/2018 dal predetto Comitato di Valutazione, come da verbale agli atti del Sezione Istruzione e Università, per l'annualità 2017, risultano ammissibili alla successiva fase di valutazione di merito n. 27 le proposte progettuali, in quanto per n. 3 Associazioni è pervenuto solo il cartaceo e pertanto non sono ammesse alla valutazione.

Il Comitato in fase di valutazione di merito ha attribuito a ciascun progetto un punteggio secondo le modalità ed i criteri di valutazione riportati all'art.5 del R.R. n.35/2012.

Al termine delle predette valutazioni sono state redatte n. **3 graduatorie**, con riferimento alle diverse tipologie di soggetti proponenti previste dalla L.R. n. 5/2012, così come di seguito riportato:

Graduatorie Enti Locali Territoriali (art. 4 co. 1 lett. a) L.R. 5/2012)

N	IDIOMA	SOGGETTO PROPONENTE (art. 4 co. 1 lr)	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo progetto €	Importo cofinan.	Punteggio
1	Griko	COMUNE DI SOLETO	La Guida di Soletto in Griko una APP moderna con una lingua antica	12.000,00	2.400,00 €	80
2	Griko	COMUNE DI ZOLLINO	Ce calimerana sas ipovo na sas cuntescio ce attippassiana	12.000,00	2.400,00 €	80
3	Griko	COMUNE DI STERNATIA	Pezome acà so fengo (Giochiamo sotto la luna)	10.000,00	2.000,00 €	70
4	Griko	COMUNE DI MELPIGNANO	Mesi pu 'mbros essu-ma II Edizione	12.000,00	2.400,00 €	80
5	Griko	CITTA' DI CALIMERA	Vito Domenico Palumbo, Stus Akatò Chronu	13.000,00	2.300,00 €	75
6	Griko	COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI	Quelli con due lingue	5.000,00	1.300,00 €	90

7	Griko	COMUNE DI MARTIGNANO	New Griko	11.000,00	2.300,00 €	85
8	Griko	COMUNE DI MARTANO	Erbario della Grecia salentina	12.500,00	2.500,00 €	65
9	Griko	COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	Pezzume travudonta	10.000,00	1.300,00 €	70
10	Arberesche	COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	Document@arbereshe	10.000,00	2.300,00 €	70
11	Franco-Prov.le	COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA	Canti	10.000,00	2.000,00 €	70

Graduatoria Istituzioni scolastiche (art. 4 co. 1 lett. c) L.R. 5/2012)

N	IDIOMA	SOGGETTO PROPONENTE (art. 4 co. 1 lr)	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo progetto	Importo cofinan.	Punteggio
1	Griko	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MARTANO	Dedicato a Vito Domenico Palumbo	10.500,00		80
2	Griko	IST.COMP. CORIGLIANO D'OTRANTO	Kuse Mian Orria Storria	14.500,00	2.000,00	100
3	Griko	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. TRINCHESE"	Retromania: la cultura contadinae popolare della Grecia tra passato e presente	16.520,00		95
4	Arberesche	IST.COMPRENSIVO "CASALINI" DI S. MARZANO	<u>R@dio@rbereshe-Luogo di diffusione e valorizzazione della lingua minoritaria</u>	10.000,00	2.000,00	100

Graduatoria Fondazioni, Ass. Culturali, art. 4 co. 1 lett. a) L.R. 5/2012)

N	IDIOMA	SOGGETTO PROPONENTE (art. 4 co. 1 lr)		DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo progetto	Importo cofinan.	Punteggio
1	Griko	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	Istituzioni Sociali Private	Alberi di canto	13.800,00	3.800,00	75
2	Griko	Il DADO GIRA Soc. Coop. Sociale a r.l.	Istituzioni Sociali Private	Una parola tira l'altra	10.000,00	2.000,00	90
3	Griko	OPEN COOPERATIVA SOCIALE	Istituzioni Sociali Private	Evò ce Esù Cibo	14.600,00	2.600,00	95
4	Griko	OFFICINA ZETA 20	Istituzioni Sociali Private	Pezzu-me Griko	6.000,00	3.650,00	70
5	Griko	PRO LOCO DI CORIGLIANO D'OTRANTO	Istituzioni Sociali Private	Travudia Ce Lisaria - Canti e pietre	12.000,00	2.000,00	70
6	Griko	ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA SPARAGNINA"	Istituzioni Sociali Private	Canti grecanici di Corigliano d'otrantu	10.000,00	2.000,00	70
7	Griko	ASS. CULT. ONLUS "KALIGLOSSA"	Istituzioni Sociali Private	Meleto, grafo ce milò grika	12.000,00	2.400,00	100
8	Griko	CIRCOLO CULTURALE GHETONIA	Istituzioni Sociali Private	Canti Rodii	11.000,00	2.200,00	90
9	Griko	PRO LOCO DI ZOLLINO	Istituzioni Sociali Private	To Kalò fai - Video ricette dalla Grecia salentina	12.000,00	2.400,00	85
10	Griko	CENTRO STUDI CHORA-MA DI STERNATIA	Istituzioni Sociali Private	Poisia grika ittè ce simmeri	12.000,00	2.000,00	85
11	Griko	PERIODICO DI INFORMAZIONE LOCALE "CORTE GRANDE"	Testata Giornalistica	Foddhea	4.925,00	1.230,00	80
12	Arberesche	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SKANDERBERG"	Istituzioni Sociali Private	Hane Zjar (Mangia Fuoco)	10.400,00	2.080,00	90

Successivamente, alla luce della dotazione finanziaria complessivamente pari ad € 100.000,00 (cap. 911090-911092-911093-911094), resa disponibile per l'annualità 2018 tenendo conto delle percentuali di ripartizione dei contributi di cui all'art.6 della L.R. n.5/2012:

- € 40.000,00 a favore degli enti locali (40% delle risorse, ai sensi della lettera a, comma 1 dell'art. 6 della L.R. 5/2012);
- € 30.000,00 a favore degli Istituti Scolastici (30% delle risorse, ai sensi della lettera b, comma 1 dell'art.6 della L.R. 5/2012);
- € 30.000,00 a favore delle istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale altri enti (30% delle risorse, ai sensi della lettera c, comma 1 dell'art.6 della L.R. 5/2012);

CAPITOLO	BENEFICIARIO	IMPORTO	Cod. funz. ex D.lgs. n 118/11	Descrizione voce Cod. funz. ex D.lgs. n 118/11
911090	Enti territoriali in forma associata/ Singoli Comuni	€ 40.000	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
911092	Istituti Scolastici	€ 30.000	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
911093	Fondazioni senza scopo di lucro - Associazioni culturali - Enti e associazioni religiose	€ 30.000	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
911094	Testate giornalistiche o informazione radio - televisiva o che operano sul web	€ 0	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese

Tenuto conto che le risorse finanziarie assegnate alle stesse non permettono di finanziare interamente le proposte progettuali presentate, il Comitato ha proposto di assegnare ai diversi progetti un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all'importo richiesto alla Regione (arrotondato alle centinaia).

Sulla base di detto criterio le risorse risulterebbero ripartite come da Allegato 1 del presente provvedimento.

Considerato che per consentire una corretta imputazione della spesa coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con specifico riferimento alle Testate giornalistiche, risulterebbe necessaria una variazione compensativa nell'ambito della stessa Missione-Programma-Titolo come riportato nella sezione copertura finanziaria

Dato che la variazione di bilancio oggetto del presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n.232/2016 e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 5/2012, di:

- prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- approvare le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento per ogni categoria di beneficiari previste dalla L.R. n. 5/2012 riportate nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 2 (due) pagine.
- assegnare ai progetti collocati nelle predette graduatorie, fino a concorrenza delle risorse disponibili, un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all'importo richiesto alla Regione (arrotondato alle centinaia), così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
- approvare la variazione compensativa nell'ambito della stessa Missione-Programma-Titolo al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 38/2018, come riportato nella sezione copertura finanziaria
- ammettere a finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed attribuite a ciascuna

graduatoria e dei contributi assegnati, tutte le proposte progettuali di cui all'Allegato 1 per un importo complessivo pari ad € 100.000,00.

- demandare tutti i provvedimenti successivi all'approvazione delle graduatorie al Dirigente della Sezione Istruzione e Università.
- Dare atto che la Regione Puglia, è tenuta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018); alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020"; vista la Deliberazione di Giunta regionale n.38 del 18/10/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 previsti dall'art.39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.
- autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad assumere il relativo impegno di spesa sui capitoli 911090, 911092 e 911093 entro il corrente esercizio finanziario e le successive liquidazioni compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Lr n. 67/2017 e ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232/2016 e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Dlgs.118/2011

Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito:

BILANCIO AUTONOMO

C.R.A.	62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
	10 - SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

PARTE SPESA

Spesa ricorrente

CODICE UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

Capitolo	Declaratoria capitolo	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	Variazione EF 2018 competenza e cassa	Variazione EF 2019 Competenza
911093	"Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private"	5.02.01	U.1.04.04.01	- € 250,00	- € 750,00
911094	"Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 – "Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)"	5.02.01	U.1.04.03.9 9	+ € 250,00	+ € 750,00

La variazione di bilancio oggetto del presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n.232/2016 e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 100.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con la disponibilità sui cap. 911090, 911092, 911093 e 911094 (Missione 05; Programma 02; Titolo 01; Macroaggregato 04) a valere sugli esercizi finanziari 2018 e 2019, così ripartita:

- € 40.000 sul capitolo 911090: "Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art. 2, L.R. n.5/2012"
Esigibilità E.F. 2018 € 10.000
Esigibilità E.F. 2019 € 30.000
- € 30.000 sul capitolo 911092: "Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 – Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione – Istituzioni Scolastiche"
Esigibilità E.F. 2018 € 7.500
Esigibilità E.F. 2019 € 23.500
- € 29.000 sul capitolo 911093: "Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private"
Esigibilità E.F. 2018 € 7.250
Esigibilità E.F. 2019 € 21.750
- € 1.000 sul capitolo 911094: "Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 – "Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)"
Esigibilità E.F. 2018 € 250
Esigibilità E.F. 2019 € 750

Con apposita determinazione dirigenziale della Sezione Istruzione e Università si provvederà all'impegno entro il corrente esercizio finanziario con esigibilità negli esercizi finanziari 2018 e 2019 e le successive liquidazioni avverranno compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia nel rispetto delle norme relative all'equilibrio di bilancio.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.k)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale che si intende qui integralmente riportata;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile, dal Dirigente del servizio Diritto allo studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;

- Di approvare le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento per ogni categoria di beneficiari previste dalla L.R. n. 5/2012 riportate nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 2 (due) pagine.
- Di assegnare ai progetti collocati nelle predette graduatorie, fino a concorrenza delle risorse disponibili, un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all'importo richiesto alla Regione (arrotondato alle centinaia), così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare la variazione compensativa nell'ambito della stessa Missione-Programma-Titolo al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 38/2018, come riportato nella sezione copertura finanziaria;
- Di ammettere a finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed attribuite a ciascuna graduatoria e dei contributi assegnati, tutte le proposte progettuali di cui all'Allegato 1 per un importo complessivo pari ad € 100.000,00;
- Di demandare tutti i provvedimenti successivi all'approvazione delle graduatorie al Dirigente della Sezione Istruzione e Università;
- Di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad assumere il relativo impegno di spesa sui capitoli 911090, 911092, 911093 e 911094 entro il corrente esercizio finanziario e le successive liquidazioni compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia.
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

GRADUATORIE PROGETTI AMMESSI

ALL. 1

Annualità 2018

Graduatorie Enti Locali Territoriali (art. 4 co. 1 lett. a) L.R. 5/2012)

N.	SOGGETTO PROPONENTE (art. 4 co. 1 lr 5/12)	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo progetto	Importo richiesto alla Regione	Punteggio	Importo concesso
1	COMUNE DI SOLETO	La Guida di Soletto in Griko una APP moderna con una lingua antica	€ 12.000,00	€ 9.600,00	80	4.000,00
2	COMUNE DI ZOLLINO	Ce calimerana sas ipovo na sas cuntescio ce attippassiana	€ 12.000,00	€ 9.600,00	80	4.000,00
3	COMUNE DI STERNATIA	Pezome acà so fengo (Giochiamo sotto la luna)	€ 10.000,00	€ 8.000,00	70	3.500,00
4	COMUNE DI MELPIGNANO	Mesi pu 'mbros essu-ma II Edizione	€ 12.000,00	€ 9.600,00	80	4.000,00
5	CITTA' DI CALIMERA	Vito Domenico Palumbo, Stus Akatò Chronu	€ 13.000,00	€ 10.400,00	75	4.000,00
6	COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI	Quelli con due lingue	€ 5.000,00	€ 4.000,00	90	2.500,00
7	COMUNE DI MARTIGNANO	New Griko	€ 11.000,00	€ 8.700,00	85	3.500,00
8	COMUNE DI MARTANO	Erbario della Grecia salentina	€ 12.500,00	€ 10.000,00	65	4.000,00
9	COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	Pezzume travudonta	€ 10.000,00	€ 8.000,00	70	3.500,00
10	COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	Document@arbereshe	€ 10.000,00	€ 8.000,00	70	3.500,00
11	COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA	Canti	€ 10.000,00	€ 8.000,00	70	3.500,00



Graduatoria Fondazioni, Ass. Culturali, art. 4 co. 1 lett. a) L.R. 5/2012)

N.	SOGGETTO PROPONENTE (art. 4 co. 1 legge)	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo progetto	Importo richiesto alla Regione	Punteggio	Importo concesso
1	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	Alberi di canto	€ 13.800,00	€ 10.000,00	75	3.200,00
2	Il DADO GIRA Soc. Coop. Sociale a r.l.	Una parola tira l'altra	€ 10.000,00	€ 8.000,00	90	2.500,00
3	OPEN COOPERATIVA SOCIALE	Evò ce Esù Cibo	€ 14.600,00	€ 12.000,00	95	3.500,00
4	OFFICINA ZETA 20	Pezzu-me Griko	€ 6.000,00	€ 4.500,00	70	1.300,00
5	PRO LOCO DI CORIGLIANO D'OTRANTO	Travudìa Ce Lisana - Canti e pietre	€ 12.000,00	€ 8.000,00	70	2.500,00
6	ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA SPARAGNINA"	Canti grecanici di Corigliano d'otrantò	€ 10.000,00	€ 8.000,00	70	2.300,00
7	ASS. CULT. ONLUS "KALIGLOSSA"	Meleto, grafo ce milò grika	€ 12.000,00	€ 9.600,00	100	3.000,00
8	CIRCOLO CULTURALE GHETONIA	Canti Rodii	€ 11.000,00	€ 8.800,00	90	2.500,00
9	PRO LOCO DI ZOLLINO	To Kalò fai - Video ricette dalla Grecia salentina	€ 12.000,00	€ 10.000,00	85	3.200,00
10	CENTRO STUDI CHORA-MA	Poisia grika Ittè ce simmeri	€ 12.000,00	€ 10.000,00	85	2.500,00
11	PERIODICO DI INFORMAZIONE LOCALE "CORTE GRANDE"	Fodthea		€ 3.695,00	80	1.000,00
12	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SKANDERBERG"	Hane Zjar (Mangia Fuoco)		€ 8.320,00	90	2.500,00

Graduatoria Istituzioni scolastiche (art. 4 co. 1 lett. c) L.R. 5/2012)

N.	SOGGETTO PROPONENTE (art. 4 co. 1 legge)	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo progetto	Importo richiesto alla Regione	Punteggio	Importo concesso
1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MARTANO	Dedicato a Vito Domenico Palumbo	€ 10.500,00	€ 10.500,00	80	6.000,00
2	IST.COMP. CORIGLIANO D'OTRANTO	Kuse Mian Orria Storria	€ 14.500,00	€ 12.000,00	100	8.500,00
3	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. TRINCHESE"	Retromania: la cultura contadinae popolare della Grecia tra passato e presente	€ 16.520,00	€ 16.520,00	95	8.500,00
4	IST.COMPRENSIVO "CASALINI" DI S. MARZANO	R@dio@rbereshe-Luogo di diffusione e valorizzazione della lingua minoritaria	€ 10.000,00	€ 8.000,00	100	7.000,00

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
arch. Maria Raffaella Lamacchia



SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Il presente allegato è composto da
n° 2 fogli.
Il Dirigente di Sezione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 937

Giudizi R.G. n. 16776/2016 e n. 2240/2017 - Regione Puglia/ R.G.L. – RGE 115/2014 - Autorizzazione alla transazione.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Piscichio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Edilizia Sociale e Osservatorio Condizione Abitativa e confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative, dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce:

Visto che:

- con Delibera di Giunta Regionale n.6831 del 17 dicembre 1996 è stato ridotto di n.1 (uno) alloggio il programma costruttivo della Cooperativa a proprietà indivisa "G. Mazzini" di n. 20 alloggi in Bisceglie, finanziato ai sensi della L.R. n.16/81, in quanto si è accertato che l'assegnatario R.G.L. era titolare di un reddito superiore a quello stabilito dalla normativa vigente;
- con nota del 25 maggio 2001 è stata richiesta alla Cooperativa e/o a R.G.L. la somma complessiva di € 13.053,30 di cui € 9.692,23 per contributi non dovuti ed € 3.361,07 a titolo di interessi, calcolati al 07/12/1992;
- con nota 6 dicembre 2001 questo Servizio, ha incaricato il Servizio Contenzioso Amministrativo di attivare la procedura per il recupero coatto della somma richiesta;
- in data 26 maggio 2005 è stata emessa Ordinanza - Ingiunzione n. 3626, previo avviso premonitorio, per la somma complessiva di € 13.639,75 gravata di interessi legali;
- con ricorso al TAR Puglia – Bari R.G.L. ha proposto gravame per l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva suindicata;
- con Sentenza n. 5387/2005 il Tar ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato;
- la Regione Puglia ha appellato innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5864 del 30/12/2015, ha accolto il ricorso limitatamente al difetto di giurisdizione ed ha condannato R.G.L. al pagamento delle spese di giudizio;
- in data 2 novembre 2016 è stata emessa ordinanza – ingiunzione per la somma complessiva di € 13.685,54;
- R.G.L., a mezzo del suo legale rappresentante Avv. Walter de Trizio, ha attivato due nuovi contenziosi nei confronti della Regione innanzi al Tribunale Civile di Bari avverso l'ordinanza – ingiunzione del 2005 e quella successiva del 2016 (Giudizi R.G. n. 16776/2016 e n. 2240/2017);
- Con pec. del 13/06/2017 l'Avvocato Sabina di Lecce ha inoltrato a questa Sezione proposta transattiva dell'Avv. Walter de Trizio diretta a definire i giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Bari. L'Avvocato di parte ha offerto, a chiusura delle vertenze, l'esigua somma di € 2.000,00.

Ritenendo tale proposta inadeguata e non accettabile, questa Sezione ha provveduto a comunicare quanto sopra all'Avvocato di parte che ha formulato, in data 18/10/2017, nuova proposta transattiva, inviata anche all'Avvocatura Regionale (Avv. di Lecce) recante offerta di corresponsione della somma complessiva di € 9.000,00, di cui € 2.000,00 da versarsi alla sottoscrizione dell'atto transattivo, la restante somma di € 7.000,00 da dilazionare in 24 mesi a fronte della compensazione integrale delle spese dei due giudizi, della revoca delle ordinanze-ingiunzione e conseguente abbandono dei giudizi medesimi ai sensi dell'art. 309 c.p.c. da parte della Regione Puglia

Considerato che:

- 1) con email del 02/01/2018 l'Avv. Sabina di Lecce, difensore dell'Amministrazione, ha rappresentato che la soluzione offerta in via transattiva dalla controparte è da ritenersi congrua;
- 2) con nota del 13/02/2018 la Sezione Politiche Abitative ha informato l'Avv. de Trizio di poter aderire alla proposta transattiva formulata;
- 3) con parere istruttorio del 26.03.2018, l'Avv. Maria Grimaldi, legale interno officiato in sostituzione dell'Avv.

Sabina Ornella di Lecce, ha confermato parere favorevole alla transazione, così come richiesto dalla Sezione Politiche Abitative.

L'Amministrazione Regionale, alla luce delle considerazioni che precedono reputa utile e conveniente giungere ad un accordo transattivo con R.G.L. che consenta il recupero della somma complessiva € 9.000,00, di cui € 2.000,00 da versarsi alla sottoscrizione dell'atto transattivo, la restante somma di € 7.000,00 da dilazionare in 24 mesi, delegando all'uopo la Dirigente della Sezione Politiche Abitative, Ing. Luigia BRIZZI, alla sottoscrizione dell'atto di transazione, nonchè di tutti i conseguenti ulteriori atti amministrativi- contabili.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale descritta e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione Politiche Abitative, nonché dagli Avvocati Regionali incaricati, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett.c della L.R. n. 18 del 26/06/2006.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata per € 9.000,00 di cui € 2.000,00 sul Cap. 4114300, somma che sarà accertata per cassa prima della stipula dell'atto transattivo ed € 7.000,00 sul Cap. 4114300 oltre interessi di rateizzazione sul Cap. 3072009, somme che saranno rateizzate ed accertate con provvedimento successivo alla stipula dell'atto di transazione a cura del Dirigente della Sezione Politiche Abitative.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K).

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Picicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Osservatorio Condizione Abitativa, dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative, dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di autorizzare, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, la sottoscrizione di un atto transattivo in cui l'importo complessivo da restituire da parte di R.G.L. sia pari ad € 9.000,00, di cui € 2.000,00 da versarsi alla sottoscrizione del predetto atto transattivo, la restante somma di € 7.000,00 da dilazionare in 24 mesi con le modalità ed i tempi di pagamento che saranno precisati in sede di stipula del medesimo;
- di delegare la Dirigente della Sezione Politiche Abitative, ing. Luigia Brizzi, alla sottoscrizione dell'atto di transazione e di tutti i conseguenti atti amministrativi- contabili e/o giudiziali eventualmente utili o necessari;
- di stabilire che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata o, comunque, di mancato integrale pagamento dell'intero importo suindicato, verrà riattivata la procedura per il recupero coattivo dell'intero credito vantato dalla Regione;
- di stabilire che, una volta eseguito l'integrale pagamento della somma di € 9.000,00, la Regione Puglia non compirà nessun ulteriore atto esecutivo, impegnandosi, a sottoscrivere la compensazione integrale

delle spese dei due giudizi, di revoca delle ordinanze- ingiunzione e conseguente abbandono dei giudizi medesimi ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 938

Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020. Imputazione somme introitate a destinazione vincolata – Interventi di cui all’art. 2, lett. b) del D.l. 16/03/2015 di cui al programma di recupero art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Piscichio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:

VISTI:

- L’art. 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’EXPO 2015” prevede l’approvazione, con decreto ministeriale, dei criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli IACP comunque denominati.
- Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del 16 Marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21 maggio 2015, sono stati approvati i criteri per la formulazione del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli IACP, previsti in attuazione della L. n. 80/2014, art. 4, le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento, distinti in lettera a) e lettera b), la ripartizione delle risorse tra le Regioni.
- Alla Regione Puglia sono stati assegnati € 3.184.675,68 per gli interventi di cui alla lett. a) (interventi di importo non superiore a € 15.000,00 per alloggio, finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi sfitti) e € 23.976.725,92 per gli interventi di cui alla lett. b) (ripristino degli alloggi di risulta e manutenzione straordinaria degli alloggi, delle parti comuni o dell’intero edificio, con interventi di importo fino a € 50.000,00 per alloggio).
- Con nota prot. 0003826 del 13/04/2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Condizione Abitativa- ha comunicato che l’Ufficio Centrale del Bilancio in data 09/04/2018 ha provveduto a validare il decreto dirigenziale in data 27 marzo 2018, prot. 3195, con il quale è stata disposta l’erogazione a favore di questa Regione dell’importo di euro 6.962.524,40 riguardante l’annualità 2017 relativamente alla tipologia d’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale MIT- MEF- Affari Generali 16 marzo 2015 sulla base degli importi di cui alla tabella 2/A allegata al decreto ministeriale 30 marzo 2016, prot. 3639, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2016;

CONSIDERATO CHE la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio vincolato, con nota prot. 116/6986 del 10/05/2018, ha comunicato di aver provveduto ad emettere la reversale n. 11554/18 di € **6.962.524,40** imputata al cap. 4030900 “Finanziamento statale per l’attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di erp di proprietà di Comuni e ARCA- Art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014” privo di stanziamento.

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;

RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrata e di spesa della somma di € **6.962.524,40** -fondi vincolati- Interventi di cui all’art. 2, lett. b) del D.l. 16/03/2015 di cui al programma di recupero art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014;

Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;

Vista la deliberazione di G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della legge n. 205/2017;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.LGS. n. 118/2011, la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68 del 29.12.2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 38/2018, con l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della somma di **€ 6.962.524,40** - fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui all'art. 2, lett. b) del D.l. 16/03/2015 di cui al programma di recupero art.4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014.

BILANCIO VINCOLATO

ENTRATA

C.R.A	CAPITOLO DI ENTRATA		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE E.F. 2018 Competenza e Cassa
65.11	4030900	Finanziamento statale per l'attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di erp di proprietà di Comuni e ARCA - Art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014.	4.02.01.01.001	+ € 6.962.524,40

SPESA

C.R.A	CAPITOLO DI SPESA		MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	P.D.C.F.	VARIAZIONE E.F. 2018 Competenza e Cassa
65.11	411135	Contributi a favore di Comuni e ARCA per interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di erp. - Art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014.	8.02.02	2.03.01.02	+ € 6.962.524,40

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K)

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Piscichio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2018 mediante l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata Cap. **4030900** e della spesa Cap. **411135**, sia in termini di competenza che di cassa, della somma di **€ 6.962.524,40** - fondi a destinazione vincolata - Interventi di cui all'art. 2, lett. b) del D.l. 16/03/2015 di cui al programma di recupero art.4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014;
- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.lgs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 approvato con L.R. 29 dicembre 2017, n. 68, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018;
- di incaricare, dopo l'approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lgs n. 118/2011;
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. delibera del Organo ... del ... n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	8 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>				
Programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2 Spesa in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00
Totale Programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	8 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO	4 <i>Entrate in conto capitale</i>				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO	4	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 € 6.962.524,40 € 6.962.524,40		0,00 0,00 0,00

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.01 FACCIATA

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Dott. Ing. Luigia BRIZZI
Luigia Brizzi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 939

L.R. n. 3/2016 e s.m.i., Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i.. Indirizzi attuativi per la misura regionale di sostegno al reddito – RED-Reddito di Dignità – a seguito del D.Lgs. n. 147/2017 e della l. n. 205/2017.

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008, intitolato *“Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”*, in materia di ammissibilità della spesa, e s.m.i.;

VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1735, avente ad oggetto *“POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, e che tra l'altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.

PREMESSO CHE:

- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- la l.r. n. 3 del 14 marzo 2016, *“Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva”*, ha introdotto in Puglia una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alla povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, disciplinando la misura regionale Reddito di Dignità (ReD);
- la legge 15 marzo 2017, n. 33, che ha approvato la *“Delega sulle norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”*;
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 in materia di *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*, nel rispetto delle norme costituzionali di cui agli artt. 76,87

e 117 terzo comma della Costituzione, disciplina l'introduzione in Italia del Rei-Reddito di Inclusione come Livello Essenziale di Prestazione, ancorchè condizionato nell'accesso e con risorse finanziarie limitate.

Considerato che:

- con la **Del. G.R. n. 1719 del 30 ottobre 2017** "L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 e Reg. R. n. 8 del 23 giugno 2016. Approvazione indirizzi operativi transitori per la chiusura della II annualità del Reddito di Dignità rispetto al D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 per l'introduzione del Reddito di Inclusione", la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale n. 8/2016 di disciplina del ReD, ha approvato gli indirizzi operativi per l'integrazione del REI nazionale e del ReD regionale e per la transizione della annualità, fissando al 1° febbraio 2018 data di avvio delle istruttorie delle domande di accesso al ReD, al fine di favorire la semplificazione per i cittadini delle attività di attestazione dell'ISEE;
- Le modifiche e le integrazioni necessarie conservano e confermano l'impianto complessivo del Regolamento regionale ed intervengono in particolare a:
 - a. rafforzare l'impianto universalistico e di misura attiva che caratterizza il ReD;
 - b. coordinare il ReD con il Rel, per criteri di accesso e soglie ISE, che si estendono rispetto alla precedente versione (con ISEE fino a 6000)
 - c. rendere il ReD una misura più flessibile e dinamica a livello regionale in ragione del processo dinamico di implementazione del Rel, che vedrà già nel corso della annualità 2018 evolversi la definizione dei criteri di accesso; in particolare a partire da giugno 2018 rientreranno nella platea ammissibile a Rel anche i richiedenti con nucleo familiare senza figli minori e gli ultra55enni senza lavoro (quale che sia la durata del periodo di assenza di lavoro); la dinamicità della misura regionale potrà garantire l'immediato adattamento del ReD per coprire ulteriori platee sensibili ancora escluse;
 - d. assicurare per specifiche platee di beneficiari REI, particolarmente fragili (es. famiglie con figli minori, persone disabili sole, donne vittime di violenza allontanate dal nucleo familiare), l'integrazione con il RED per non rinunciare all'approccio di attivazione che esso porta con sé, al contrario del Rel;
 - e. introdurre ogni utile elemento di semplificazione nell'accesso al ReD e nella governance della misura, alla luce delle lezioni apprese dall'esperienza della prima annualità di attuazione della misura regionale.
- con **Del. G.R. n. 143 del 6 febbraio 2018** "Modifiche al Reg. R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo di disciplina del ReD - Reddito di Dignità. Approvazione in via definitiva del Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 delle l. r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.", la Giunta Regionale ha provveduto a modificare il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo di disciplina del ReD - Reddito di Dignità, al fine di adeguarlo all'introduzione della nuova misura nazionale denominata Reddito di Inclusione- REI di cui al D. Lgs. N. 147/2017 e di definire i nuovi criteri generali di funzionamento della misura regionale denominata Reddito di Dignità- ReD di cui alla l.r. n. 3/2016, di seguito individuato come **Reg. R. n. 2/2018**;
- la Legge di Bilancio per il 2018 (**L.n. 205/2017**) all'art. 1 comma 192 interviene modificando per alcuni requisiti di accesso quanto definito per il Rel - Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 147/2017; per effetto di questo intervento normativa, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rel anche le domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD;
- con messaggio n. 1972 del 11/05/2018 l'INPS ha reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 205/2018, "tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018";

- in data 23 maggio 2018 si è riunito il Tavolo regionale per l'attuazione del ReD che ha discusso e approvato i termini degli aggiornamenti da implementare per la definizione del ReD e per l'istruttoria delle domande, in relazione alla evoluzione del Rel nazionale, così come profilata nella l.n. 205/2017 e meglio specificata nelle più recenti circolari del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si propone alla Giunta Regionale di approvare gli indirizzi attuativi richiesti per disciplinare il funzionamento del ReD nella annualità 2018 e successive, con specifico riferimento a:

a) **modalità istruttorie delle nuove domande ReD 2018**, in relazione a quanto espressamente richiesto dal Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. ai seguenti articoli:

- art. 3, composizione della misura di sostegno al reddito
- art. 4, requisiti di accesso alla misura
- art. 5, valutazione multidimensionale del bisogno
- artt. 9 e 10, determinazione dell'importo della misura e modalità di erogazione

b) **connotazione del Reddito di Dignità a partire dal II semestre 2018**, quando sarà ulteriormente modificata la platea ammissibile al Reddito di Inclusione nazionale e permarrà l'esigenza di una misura regionale più inclusiva e con una più chiara connotazione di misura attiva, rispetto all'obiettivo di accompagnare i beneficiari del ReD ad un possibile reinserimento sociale e lavorativo nelle comunità di riferimento. In particolare si propone di ridefinire il perimetro della platea potenziale di beneficiari ReD come di seguito indicato

Platea ReD fino al 31/05/2018	Modifiche	Platea ReD dal 01/07/2018
Nuclei con - ISRE<=3.000 - ISEE <=6.000 - Senza figli minori	Queste domande diventano ammissibili Rel ed escono dalla platea ReD	I) Nuclei* con: - 3.000,01<ISRE<=6.000,00 - ISEE <=6.000,00 e con: punteggio di valutazione del bisogno >=20p. (* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non sono ammissibili a Rel
Cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e residenza da almeno 12 mesi - ISRE<=3000 - ISEE <=6000	Resta ammissibile a ReD la domanda di cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e residenza: 12<residenza<=24 mesi	II) "Genitori separati"* , cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a seguito di separazione sono senza fissa dimora, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico (* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
		III) Persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, senza supporto familiare, con ISEE<= 25.000 inseriti/da inserire in un percorso "dopo di noi", secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico, ovvero in carico al DSM e da avviare ad un percorso di inclusione (* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
		III) Donne vittime di violenza* prese in carico, da sole o con prole, in un percorso di accoglienza e protezione, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico (* che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel

		<p>IV) Nuclei* con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISRE>3000,00 - 6.000<ISEE <=10.000,00 <p>e con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 o più componenti in minore età <p>(*) atteso che, sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192, non sono ammissibili a Rel</p>
		<p>V) Nuclei** con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISRE>3.000,00 - 6.000<ISEE <=10.000 <p>e con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un componente che richieda cure giver familiare per periodo di ricovero ospedaliero/riabilitativo superiore a 30 gg., in strutture del SSR (e non fuori Regione) e successivo periodo di cure domiciliari di III livello e riabilitazione (documentato). In tal caso il patto di inclusione riconosce come "lavoro di comunità" l'assistenza giornaliera al congiunto. <p>**Verificare la condizione oggettiva e limitare la fattispecie, per non duplicare un "Assegno di cura"</p>

In ragione delle integrazioni da apportare al profilo della misura regionale di sostegno al reddito, denominata Reddito di Dignità, si propone, inoltre, di approvare la sospensione della presentazione delle domande da parte dei cittadini tra il 1° e il 30 giugno 2018, e di disporre che la piattaforma informatica regionale sia aggiornata in tutte le procedure connesse alla nuova istruttoria delle domande ReD oltre che nella trasmissione delle domande Rel verso INPS, che rimane unico soggetto responsabile della concessione del beneficio nazionale.

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) e s.m.i. con l.r. n. 44/2014. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai dirigenti delle strutture preposte;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;


DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare gli indirizzi attuativi di cui all'Allegato 1 della presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con specifico riferimento alle modalità istruttorie delle nuove domande ReD 2018, in relazione a quanto espressamente richiesto dal Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i.;

3. di approvare gli indirizzi attuativi di cui al medesimo Allegato 1 della presente Deliberazione, con specifico riferimento alla connotazione del Reddito di Dignità a partire dal II semestre 2018, quando sarà ulteriormente modificata la platea ammissibile al Reddito di Inclusione nazionale e permarrà l'esigenza di una misura regionale più inclusiva e con una più chiara connotazione di misura attiva, rispetto all'obiettivo di accompagnare i beneficiari del ReD ad un possibile reinserimento sociale e lavorativo nelle comunità di riferimento;
4. di disporre la sospensione della procedura di presentazione delle domande di accesso al ReD tra il 1° e il 30 giugno 2018, dandone adeguata comunicazione alla rete di tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI**

ALLEGATO 1

**INDIRIZZI ATTUATIVI PER LE ANNUALITA' 2018 E SEGUENTI
DEL REDDITO DI DIGNITA', AI SENSI DEL REG. R. N. 8/2016
COME MODIFICATO DAL REG. R. N. 2/2018.**

*Il presente allegato si compone di n. 8 pagg.,
inclusa la presente copertina*

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusioni Sociali Attive e
Innovazione delle Reti Sociali
(dr.ssa Anna Maria Candela)



PARTE PRIMA- MODALITÀ ISTRUTTORIE DELLE NUOVE DOMANDE RED 2018

1. Campo di applicazione

Gli indirizzi attuativi di cui al presente documento si applicano esclusivamente alle domande ammissibili ReD immesse su piattaforma informatica unica regionale www.sistema.puglia.it/reired2018, al netto di tutte le domande che saranno ripescate da INPS per essere "trattate Rel", per la piena estensione dei requisiti familiari¹.

2. I requisiti di accesso

A partire dall'annualità 2018, e dunque per tutte le domande di accesso presentate a partire dal 1° dicembre 2017 fino al 31 maggio 2018, ovvero fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al Rel disposte per effetto della l.n. 205/2017, che non saranno ripescate da INPS per l'istruttoria di ammissione a Rel, a seguito del superamento dei requisiti familiari che fino al 31.12.2017 impedivano la domanda Rel, che non presentano i requisiti minimi di eleggibilità al Rel, le stesse sono ammissibili all'istruttoria per l'accesso al ReD –Reddito di Dignità se rispettano i seguenti requisiti di accesso, in coerenza con quanto già indicato all'art. 3 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018 di modifica dell'art. 4 commi 2, 3 e 4 del Reg. R. 8/2016 :

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
- d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, **non superiore a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore ad Euro 3.000,00**. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare dichiarato in domanda, prima della presa in carico, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata.
- e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;
- f) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito, in sede di prima applicazione in punti 35, attribuito in base alla scala di valutazione di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento;

¹Con messaggio n. 1972 dell'11/05/2018 l'INPS ha reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 205/2018, "tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018".



- g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
- h) non essere beneficiari, insieme a tutti i componenti del medesimo nucleo familiare, del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147; in sede di prima applicazione l'incompatibilità si configura a partire dalla data di rilascio massivo dei dati sugli ammessi Rel ai Comuni titolari dell'attività istruttoria;
- i) ilReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
- j) sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

La Regione Puglia provvede a supportare i Comuni associati in Ambiti territoriali nell'attività istruttoria delle domande, mediante piattaforma unica regionale, proponendo la verifica dei requisiti di accesso di cui alle lettere a), d) e f) dell'elenco su esposto, ferma restando la competenza dei Comuni a verificare, comunque preventivamente alla concessione del beneficio, tutti gli altri requisiti di accesso. Per le verifiche del requisito di cui alla lettera e) dell'elenco, il RuP di Ambito territoriale potrà a sua discrezione applicare controlli campionari secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La Regione Puglia si impegna a supportare l'attività istruttoria, con le medesime modalità di cui sopra, in riferimento alle verifiche del requisito di cui alla lettera i) dell'elenco, mediante apposite intese con INPS. Nelle more della definizione di tali intese, tali verifiche sono per intero a carico del RuP di Ambito territoriale, che potrà a sua discrezione applicare controlli campionari secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Parallelamente, la Regione Puglia si impegna a supportare l'attività istruttoria, con le medesime modalità di cui sopra, anche in riferimento alle verifiche del requisito di cui alla lettera j) dell'elenco, mediante apposite intese con INPS ai fini della consultazione, in regime di cooperazione applicativa, della Banca Dati Prestazioni Socio-Assistenziali (BDPSA). Nelle more della definizione di tali intese, tali verifiche sono per intero a carico del RuP di Ambito territoriale, che provvederà ad inserire il valore dei contributi locali disponibile nelle proprie banche dati e il valore dei contributi nazionali disponibili in BDPSA.

A partire dalla annualità 2018 costituisce motivo di rigetto dell'istanza di accesso al ReD l'essere destinatario finale di un progetto ReD ancora in corso, al momento della trasmissione della domanda, e attivato sulla base di domanda presentata nelle annualità 2016 - 2017.

In questo contesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018, di modifica dell'art. 10 comma 3 del Reg. R. n. 8/2016, non si applica la sospensione per un periodo massimo di 6 mesi successivo al termine del progetto ReD, per tutta la annualità 2018, fino a completamento della messa a regime della ReD nella sua nuova configurazione.



3. La fase istruttoria: tempi e modalità

In coerenza con quanto indicato nell'art. 6 comma 1 del Reg. R. 2/2018, se la domanda presenta i requisiti minimi per l'eleggibilità REI, dopo i controlli sui requisiti di cittadinanza e residenza previsti nel D.Lgs. 147/2017, essa viene trasmessa mediante cooperazione applicativa su portale INPS per l'istruttoria e le determinazioni conseguenti.

Se invece la domanda presenta i requisiti per l'eleggibilità al ReD, la verifica dei requisiti, la valutazione multidimensionale del bisogno e l'eventuale ammissione verrà effettuata in un'unica soluzione dal RuP di Ambito territoriale.

Si precisa che la Legge di Bilancio per il 2018 (L.n. 205/2017) all'art. 1 comma 192 interviene modificando per alcuni requisiti di accesso quanto definito per il Rel – Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 147/2017; per effetto di questo intervento normativo, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rel anche le domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD.

E con messaggio n. 1972 dell'11/05/2018 l'INPS ha reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 205/2018, "tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018". Pertanto non saranno restituiti ai cittadini titolari di queste domande gli "esiti ReD" ma sarà comunicato che le rispettive domande sono state trasmesse a INPS, in quanto ripescate per l'istruttoria d'ufficio a fini Rel, onde evitare duplicazione di beneficio, errata presa in carico e, in definitiva, confusione in capo all'utente finale.

4. L'indennità di frequenza

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Reg. R. n. 2/2018, il contributo economico riconosciuto quale indennità di frequenza al percorso di attivazione è stabilito in base alla numerosità del nucleo familiare del richiedente (come risultante in DSU, eventualmente verificato dall'anagrafe comunale, e comunque indicato dal RuP di Ambito territoriale) nelle seguenti misure:

nuclei con 1 componente	€ 200/mese
nuclei con 2-3 componenti	€ 300/mese
nuclei con 4 o più componenti	€ 400/mese

Il riconoscimento dell'indennità parte dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione sociale attiva per la durata di 12 mesi, con pagamenti da effettuare di norma bimestralmente entro il bimestre successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018), salvo diversa disposizione dei Comuni competenti e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della piattaforma informatica.

In relazione agli importi corrisposti, la durata in termini di ore/settimana di ciascun tirocinio per l'inclusione/progetto di sussidiarietà/lavoro di comunità sarà pari a:

€ 200/mese	12 hh/settimana
------------	-----------------



€ 300/mese	18 hh/settimana
€ 400/mese	24 hh/settimana

5. La presa in carico

Ai fini della valutazione multidimensionale del richiedente ammesso e del suo nucleo familiare e della successiva presa in carico, l'equipe multidisciplinare di Ambito territoriale all'uopo costituita resta impegnata ad utilizzare gli strumenti in corso di validazione a livello nazionale secondo quanto stabilito nelle "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno all'Inclusione Attiva" di cui all'accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016, e secondo un tracciato record minimo che assicuri il dialogo in cooperazione applicativa.

Eventuali modifiche a tali strumenti saranno approvate con successivo Atto Dirigenziale.

6. I percorsi di attivazione

Si confermano anche per l'annualità 2018 e seguenti, salvo diverse e successive indicazioni approvate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, tutti gli strumenti già disponibili, in seno al progetto sancito nei Patti di inclusione, per i percorsi di attivazione, con specifico riferimento ai tirocini per l'inclusione, ai progetti di sussidiarietà e al lavoro di comunità come disciplinati nella normativa vigente.

Viene, altresì, confermato il Catalogo regionale dell'offerta dei percorsi di attivazione come già disciplinato, nelle procedure di accesso e di gestione, dalla normativa vigente.

In caso di ammissione al ReD, è facoltà del cittadino rinunciare all'adesione al programma in qualunque momento, mediante istanza formale di rinuncia da trasmettere al RuP di Ambito territoriale.

Parimenti, è facoltà del RuP di Ambito territoriale revocare dal programma un cittadino ammesso in qualunque momento, qualora occorressero i motivi di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 3/2016 e dell'art. 9 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018.


Infine, è obbligo del cittadino ammesso al ReD, pena decadenza dal programma, comunicare eventuali cambi di residenza entro 15 giorni dall'accadimento.

PARTE SECONDA - CONNOTAZIONE DEL REDDITO DI DIGNITÀ A PARTIRE DAL II SEMESTRE 2018

1. Campo di applicazione

Gli indirizzi attuativi di cui al presente documento si applicano esclusivamente alle domande ammissibili ReD immesse su piattaforma informatica unica regionale www.sistema.puglia.it/reired2018, a partire dal 1° luglio 2018, che presentino i requisiti specifici richiesti per il ReD, al fine di perseguire l'obiettivo della estensione della platea e dell'utilizzo mirato dello strumento di sostegno al reddito per specifici profili di utenti e nuclei familiari in condizioni di particolari e urgenti fragilità.

La Legge di Bilancio per il 2018 (L.n. 205/2017) all'art. 1 comma 192 interviene modificando per alcuni requisiti di accesso quanto definito per il ReI - Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del



D.Lgs. n. 147/2017; per effetto di questo intervento normativo, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rel anche le domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD.

Per quanto non di seguito specificato, si applica quanto riportato nella Parte Prima del presente documento.

2. I requisiti di accesso

A partire dal II semestre 2018, e dunque per tutte le **domande di accesso presentate a partire dal 1° luglio 2018**, ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Rel disposte per effetto della l.n. 2015/2017, sono ammissibili all'istruttoria per l'accesso al ReD – Reddito di Dignità le domande che rispettino i seguenti requisiti di accesso:

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
- d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 6.000,00, con un **ISRE compreso tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro**. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata;
- e) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un **valore soglia stabilito in punti 20**, attribuito in base alla scala di valutazione di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento;
- f) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
- g) non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147; in sede di prima applicazione l'incompatibilità si configura a partire dalla data di rilascio massivo dei dati sugli ammessi Rel ai Comuni titolari dell'attività istruttoria;
- h) ilReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Ai requisiti di cui alle lett. d) e e) si deroga nei seguenti casi:

Platea ReD dal 01/07/2018

- l) Nuclei* con:
- 3.000,01<ISRE<=6.000
 - ISEE <=6.000
- e con:



punteggio di valutazione del bisogno >=20p.
(*) che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non sono ammissibili a Rel
II) "Genitori separati"* , cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a seguito di separazione sono senza fissa dimora, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico
(*) che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
III) Persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, senza supporto familiare, con ISEE<= 25.000 inseriti/da inserire in un percorso "dopo di noi", secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico
(*) che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
III) Donne vittime di violenza* prese in carico, da sole o con prole, in un percorso di accoglienza e protezione, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico, ovvero in carico al DSM e da avviare ad un percorso di inclusione
(*) che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel
IV) Nuclei* con: - ISRE>3000,00 - 6.000,00<ISEE <=10.000,00 e con: - 3 o più componenti in minore età
(*) atteso che, sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192, non sono ammissibili a Rel
V) Nuclei** con: - ISRE>3000,00 - 6.000,00<ISEE <=10.000,00 e con: - un congiunto che richieda le prestazioni di un care giver familiare per periodo di ricovero ospedaliero/riabilitativo superiore a 30 gg., in strutture del SSR (e non fuori Regione) e successivo periodo di cure domiciliari di III livello e riabilitazione (documentato). In tal caso il patto di inclusione riconosce come "lavoro di comunità" l'assistenza giornaliera al congiunto.
**Verificare la condizione oggettiva e limitare la fattispecie, per non duplicare un "Assegno di cura"

Per i suddetti casi in deroga **non** costituisce motivo di rigetto dell'istanza di accesso al ReD l'essere destinatario finale di un progetto ReD ancora in corso, al momento della trasmissione della domanda, e attivato sulla base di domanda presentata nelle annualità 2016 - 2017.

In questo contesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018, di modifica dell'art. 10 comma 3 del Reg. R. n. 8/2016, non si applica la sospensione per un periodo massimo di 6 mesi successivo al termine del progetto ReD, per tutta la durata della presa in carico complessa per le finalità di protezione, di accoglienza abitativa e contrasto alla marginalità estrema, come definito nell'apposito progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito territoriale competente.



3. La fase istruttoria: tempi e modalità

Per i richiedenti ReD che si trovino nelle condizioni di cui alle lett. II), III) e V), e per i quali è prevista la deroga ai requisiti di accesso di cui alle lett. d) e e), la domanda è formulata d'ufficio con il supporto dei Servizi Sociali professionali dell'Ambito territoriale, che provvedono a caricare la stessa su piattaforma unica regionale, e l'istruttoria è condotta a stralcio rispetto all'intero elenco dei richiedenti ReD, vista l'urgenza e l'indifferibilità dell'attivazione del progetto di presa in carico più complessivo.

4. L'indennità di frequenza

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Reg. R. n. 2/2018, il contributo economico riconosciuto quale indennità di frequenza al percorso di attivazione è stabilito in base durata in termini di ore/settimana di ciascun tirocinio per l'inclusione/progetto di sussidiarietà/lavoro di comunità nelle seguenti misure:

€ 300/mese	12 hh/settimana
€ 400/mese	18 hh/settimana
€ 500/mese	24 hh/settimana

Il riconoscimento dell'indennità parte dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione sociale attiva per la durata di 12 mesi, con pagamenti da effettuare di norma bimestralmente entro il bimestre successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018), salvo diversa disposizione dei Comuni competenti, che possono disporre pagamenti mensili, e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della piattaforma informatica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 945

Accordo di programma tra la Regione Puglia ed il MISE per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio della regione Puglia. Priorità fasi di sviluppo temporale.

Il Presidente della Giunta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue.

Visto che

- La "Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga", approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale Europea, definisce i principi posti a base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020;
- In particolare, essa indirizza le Regioni verso l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 la copertura fino all'85% della popolazione, con una connettività ad almeno 100 Mbps (ultra fast broadband), prevedendo che il restante 15% della popolazione, invece, debba essere raggiunto con servizi di connettività con velocità pari ad almeno 30 Mbps in download (fast broadband);
- Per l'attuazione della suindicata Strategia nazionale per la banda ultra-larga è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";
- La strategia italiana affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione delle diverse misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia SpA, che dovrà coordinare le attività di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra.

Premesso che

- la Puglia è stata interessata negli anni passati da diversi interventi di infrastrutturazione in fibra ottica del territorio regionale realizzati attraverso la sottoscrizione tra Regione e Ministero dello Sviluppo Economico di diversi Accordi di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio regionale e finanziati a valere su risorse pubbliche;
- I succitati interventi hanno riguardato la maggior parte dei Comuni pugliesi che sono stati ordinati sulla base dei risultati del modello demografico-socioeconomico approvato con DGR n. 433 del 14/03/2014 caratterizzato dai seguenti fattori:
 - a) popolazione attiva;
 - b) indice di competitività del territorio, ricavato sulla base del numero di imprese registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e se sono società di capitali o meno;
 - c) reddito medio.
- Il suddetto elenco non contiene i sette Comuni principali pugliesi (Bari, Lecce, Taranto, Foggia, Brindisi, Barletta e Andria) dichiarati, in fase di precedenti consultazioni, "Aree nere" dagli Operatori privati che intendevano investire autonomamente, e di conseguenza interdetti all'intervento pubblico;

Preso atto che

- Al fine di eliminare il digital divide e di attuare la Strategia Italiana per la banda ultra larga, la delibera CIPE n. 65 del 6/8/2015, (G.U., s.g. n. 239 del 14/10/2015), ha previsto la stipula di ulteriori accordi con le Regioni. Tali accordi prevedono un accordo di livello politico tra il MISE e le Regioni, nel quale stabilire obiettivi, strumenti e risorse necessarie, seguito da una o più convenzioni operative per la realizzazione degli interventi;

- il giorno 11 febbraio 2016, rep atti n. 20/CSR il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno siglato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, un Accordo quadro per lo sviluppo della Banda Ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020 per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale;
- con decisione della Commissione Europea n. SA41647 (2016/N), del 30 giugno 2016 è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 107 (3) (c), la misura di aiuto relativa al piano di investimenti nelle aree bianche;
- il succitato Accordo Quadro sottoscritto l'11/2/2016, prevede all'art. 4 "Modalità attuative", ai fini di meglio articolare il processo di attuazione dello stesso, la sottoscrizione successiva di accordi di programma da formalizzare tra le singole Regioni e il Ministero, che definiranno il piano operativo degli interventi pubblici, in coerenza con gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni Regione, e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;
- con Deliberazione n. 67 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il MISE per lo sviluppo BUL nelle aree bianche ancora presenti sul territorio di Regione Puglia 2016-2020, modificato con successiva DGR n. 2196 del 12/12/2017;
- in data 19/12/2017 è stato sottoscritto il suddetto Accordo di Programma tra Regione Puglia e MISE per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio pugliese;
- nei primi mesi del 2018 sono state sottoscritte le Convenzioni Operative per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della regione Puglia tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia sia per gli interventi a valere sulle risorse FESR che per quelli a valere sulle risorse FEASR.

Preso atto altresì che

- Le aree Bianche di interesse dell'Accordo sono state individuate mediante la consultazione effettuata da Infratel Italia e conclusasi a novembre 2017 in cui è stato chiesto agli operatori un aggiornamento della mappatura particolareggiata e dell'analisi della copertura delle aree bianche delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna. Le aree Bianche così individuate sono complementari agli interventi che gli operatori privati hanno dichiarato di aver attuato o pianificato nei prossimi tre anni;
- Dalla consultazione è emerso che all'interno dei succitati 7 Comuni principali pugliesi (Bari, Lecce, Taranto, Foggia, Brindisi, Barletta e Andria) esclusi dall'elenco della DGR 433/2014 in quanto aree nere, erano presenti delle aree bianche residuali nelle quali gli Operatori non hanno espresso la volontà di intervenire;
- A seguito della consultazione, inoltre, i Comuni di Miggiano e Castrignano dei Greci sono risultati aree grigie e quindi non destinatari del presente piano di investimenti.

Considerato che

- In data 19 aprile è stato pubblicato da Infratel Italia, società in house del MISE, il Bando di gara per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna;
- Il bando prevede che il concessionario dovrà presentare il progetto definitivo per ogni comune rispettando determinati tempi di progettazione decorrenti dalla firma del contratto. Nello specifico sono previste tre fasi di sviluppo temporale corrispondenti alle tre fasi in cui verranno consegnati ad Infratel Italia i progetti definitivi, da parte del concessionario, distanziati 60 giorni tra di loro;
- Lo sviluppo temporale del Piano degli Investimenti sulle aree, così come stabilito nel citato Accordo sottoscritto lo scorso 19 dicembre all'art. 4 comma 2, deve tener conto della priorità di intervento già delineata dalla DGR n. 433/2014 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2157 del 30/11/2015 che individua le aree pilota dei Monti Dauni per la Strategia nazionale aree interne, Programmazione 2014-2020.

Considerato altresì che

- Attraverso diversi confronti con Infratel Italia, soggetto responsabile del nuovo Bando di gara è emerso che:

- Sei Comuni pugliesi non sono stati mai oggetto di precedenti interventi a valere su risorse pubbliche regionali e non rientrano nelle pianificazioni degli operatori privati;
- Un gruppo di 24 Comuni, anche se inizialmente compresi in precedenti Accordi di Programma a valere su risorse FEASR, sono stati poi inseriti interamente nel presente piano di investimento;
- I 7 Comuni principali pugliesi, pur essendo aree nere, presentano aree bianche residuali;
- è necessario suddividere le Aree Bianche ed i relativi Comuni interessati dall'intervento nelle tre diverse fasi di sviluppo temporale previste nel Bando di gara pubblicato lo scorso 19 aprile.

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:

di approvare la presente proposta di deliberazione che stabilisce relativamente alle tre diverse fasi di sviluppo temporale che, pur rimanendo valido l'ordine dell'elenco dei Comuni ex DGR n. 433/2014:

- venga data priorità ai Comuni che non sono stati oggetto, fino ad ora, di lavori di infrastrutturazione in fibra ottica finanziati da risorse pubbliche e che quindi verranno inseriti nella prima fase di sviluppo;
- le aree bianche presenti nei 7 Comuni principali della Puglia siano inserite nella terza fase in quanto trattasi di aree bianche residuali all'interno di aree nere e per questo non inserite nel precedente elenco ex DGR 433/2014.

Conseguentemente si propone di approvare l'Allegato A "Elenco dei Comuni suddivisi nelle tre fasi di sviluppo temporale", parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4, lett. K della L. R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende integralmente riportata;
- di stabilire, relativamente alle tre diverse fasi di sviluppo temporale che, pur rimanendo valido l'ordine dell'elenco dei Comuni ex DGR n. 433/2014:
 - venga data priorità ai Comuni che non sono stati oggetto, fino ad ora, di lavori di infrastrutturazione in fibra ottica finanziati da risorse pubbliche e che quindi verranno inseriti nella prima fase di sviluppo;
 - le aree bianche presenti nei 7 comuni principali della Puglia siano inserite nella terza fase in quanto trattasi di aree bianche residuali all'interno di aree nere e per questo non inserite nel precedente elenco ex DGR 433/2014.

Di approvare l'elenco con la suddivisione nelle tre fasi di sviluppo dei Comuni interessati dal piano di investimento (Allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

- di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad apportare eventuali modifiche non sostanziali all'Allegato A;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

FASE 1


Comune	Provincia
Gagliano del Capo	Lecce
Sannicola	Lecce
Porto Cesareo	Lecce
Maruggio	Taranto
Castrignano del Capo	Lecce
Andrano	Lecce
Cagnano Varano	Foggia
Presicce	Lecce
Rodi Garganico	Foggia
Tuglie	Lecce
Specchia	Lecce
San Michele Salentino.	Brindisi
Torchiarolo	Brindisi
Alliste	Lecce
Guagnano	Lecce
Montemesola	Taranto
Salve	Lecce
Torricella	Taranto
Bovino	Foggia
Zollino	Lecce
Poggio Imperiale	Foggia
Peschici	Foggia
Ischitella	Foggia
Isole Tremiti	Foggia
Serracapriola	Foggia
Morciano di Leuca	Lecce
Ordonà	Foggia
Monteleone di Puglia	Foggia
Zapponeta	Foggia
Chieuti	Foggia



FASE 2

Comune	Provincia
Altamura	Bari
Fasano	Brindisi
Molfetta	Bari
Trani	Barletta_Andria_Trani
Bitonto	Bari
Cerignola	Foggia
Modugno	Bari
San Severo	Foggia
Bisceglie	Barletta_Andria_Trani
Manfredonia	Foggia
Martina Franca	Taranto
Corato	Bari
Monopoli	Bari
Gravina in Puglia	Bari
Francafonte	Brindisi
Lucera	Foggia
Massafra	Taranto
Ostuni	Brindisi
Grottaglie	Taranto
Nardò	Lecce
Putignano	Bari
Gioia del Colle	Bari
Manduria	Taranto
Canosa di Puglia	Barletta_Andria_Trani
Triggiano	Bari
San Giovanni Rotondo	Foggia
Noicattaro	Bari
Santeramo in Colle	Bari
Conversano	Bari
Galatina	Lecce
Mesagne	Brindisi
Terlizzi	Bari
Ruvo di Puglia	Bari
Noci	Bari
Acquaviva delle Fonti	Bari
Moia di Bari	Bari
Casamassima	Bari
Gallipoli	Lecce
Casarano	Lecce
Ginosa	Taranto
Castellana Grotte	Bari
Copertino	Lecce
Giovinazzo	Bari
Rutigliano	Bari
Palo del Colle	Bari
Tricase	Lecce
Valenzano	Bari
Maglie	Lecce
San Vito dei Normanni	Brindisi
Castellaneta	Taranto
Capurso	Bari
Polignano a Mare	Bari
Torre Maggiore	Foggia
Adelfia	Bari
Ceglie Messapica	Brindisi
San Giorgio Ionico	Taranto
Cassano delle Murge	Bari
Mottola	Taranto
Galatone	Lecce
Orta Nova	Foggia
Palagianò	Taranto
Carovigno	Brindisi
Locorotondo	Bari
Cavallino	Lecce
Sava	Taranto

Comune	Provincia
Apricena	Foggia
Surbo	Lecce
Laterza	Taranto
Trinitapoli	Barletta_Andria_Trani
Oria	Brindisi
Trepuzzi	Lecce
Statte	Taranto
San Pietro Vernotico	Brindisi
Bitritto	Bari
Latiano	Brindisi
Crispiano	Taranto
Monteroni di Lecce	Lecce
Turi	Bari
Squinzano	Lecce
San Nicandro Garganico	Foggia
San Marco in Lamis	Foggia
Vieste	Foggia
Veglie	Lecce
Taviano	Lecce
Margherita di Savoia	Barletta_Andria_Trani
San Ferdinando di Puglia	Barletta_Andria_Trani
Matino	Lecce
Grumo Appula	Bari
Alberobello	Bari
Leverano	Lecce
Pulsano	Taranto
Bitetto	Bari
Monte Sant'Angelo	Foggia
Carmiano	Lecce
Lizzanello	Lecce
Cisternino	Brindisi
Taurisano	Lecce
Ugento	Lecce
San Cesario di Lecce	Lecce
Racale	Lecce
Leporano	Taranto
Campi Salentina	Lecce
Sannicandro di Bari	Bari
Parabita	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi
Lequile	Lecce
Melendugno	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi
Lizzano	Taranto
Minervino Murge	Barletta_Andria_Trani
Martano	Lecce
San Marzano di San Giuseppe	Taranto
Ruffano	Lecce
Cutrofianno	Lecce
Soletto	Lecce
Calimera	Lecce
Spinazzola	Barletta_Andria_Trani
Aradeo	Lecce
Novoli	Lecce
Toritto	Bari
Otranto	Lecce
Carosino	Taranto
Erchie	Brindisi
Villa Castelli	Brindisi
Salice Salentino	Lecce
Vernole	Lecce
Troia	Foggia
Sammichele di Bari	Bari
Vico del Gargano	Foggia



FASE 3

Comune	Provincia
Palagianello	Taranto
Corigliano d'Otranto	Lecce
Cellamare	Bari
San Donato di Lecce	Lecce
Melissano	Lecce
Monteiasi	Taranto
Alessano	Lecce
Scorrano	Lecce
Poggiardo	Lecce
San Donaci	Brindisi
Carapelle	Foggia
Cellino San Marco	Brindisi
Avetrana	Taranto
Alezio	Lecce
Mattinata	Foggia
Ascoli Satriano	Foggia
Fragagnano	Taranto
Lesina	Foggia
Collepasso	Lecce
Arnesano	Lecce
Muro Leccese	Lecce
San Paolo di Civitate	Foggia
Corsano	Lecce
Sternatia	Lecce
Neviano	Lecce
Binetto	Bari
Feggiano	Taranto
Spongano	Lecce
Tiggiano	Lecce
Castrignano de' Greci	Lecce
Stornarella	Foggia
Sogliano Cavour	Lecce
Diso	Lecce
San Pietro in Lama	Lecce
Uggiano la Chiesa	Lecce
Acquarica del Capo	Lecce
Caprarica di Lecce	Lecce
Montesano Salentino	Lecce
Miggiano	Lecce
Stornara	Foggia
Deliceto	Foggia
Cursi	Lecce
Nociglia	Lecce
Castro	Lecce
Minervino di Lecce	Lecce
Monteparano	Taranto
Santa Cesarea Terme	Lecce
Seclì	Lecce
Supersano	Lecce
Roccaforzata	Taranto

Comune	Provincia
Biccari	Foggia
Pietramontecorvino	Foggia
Ortelle	Lecce
Melpignano	Lecce
Carpignano Salentino	Lecce
Candela	Foggia
Botrugno	Lecce
San Cassiano	Lecce
Martignano	Lecce
Surano	Lecce
Castri di Lecce	Lecce
Carpino	Foggia
Giuggianello	Lecce
Accadia	Foggia
Patù	Lecce
Castelluccio dei Sauri	Foggia
Motta Montecorvino	Foggia
Sanarica	Lecce
Orsara di Puglia	Foggia
Rocchetta Sant'Antonio	Foggia
Bagnolo del Salerito	Lecce
Poggiorsini	Bari
Palmariggi	Lecce
Volturno	Foggia
Giurdignano	Lecce
Rignano Garganico	Foggia
Sant'Agata di Puglia	Foggia
Faeto	Foggia
Casalnuovo Monterotaro	Foggia
Cannole	Lecce
Castelnuovo della Daunia	Foggia
Celenza Valfortore	Foggia
Carlantino	Foggia
San Marco la Catola	Foggia
Casalvecchio di Puglia	Foggia
Castelluccio Valmaggiore	Foggia
Panni	Foggia
Celle di San Vito	Foggia
Anzano di Puglia	Foggia
Roseto Valfortore	Foggia
Alberona	Foggia
Volturnara Appula	Foggia
Andria	Barletta-Andria-Trani
Bari	Bari
Barletta	Barletta-Andria-Trani
Brindisi	Brindisi
Foggia	Foggia
Lecce	Lecce
Taranto	Taranto

IL PRESENTE ALLEGATO
È COMPOSTO DA 3 FOGLI



Chicchi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 948

L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 53. Attività di assistenza utenti motori agricoli per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA). Approvazione schema di convenzione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dott. Leonardo DI GIOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. "Servizi al Territorio" e confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce quanto segue:

VISTI

- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi, impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.";
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 "Disposizioni applicative del D.M. 454/2001";
- il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- il D. Lgs. 27 maggio 1999 n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d) f) g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 gennaio 2010, n.75/2010, il cui art. 3 prevede che "Al fine di assicurare, l'unitario esercizio delle attività conferite, la Regione, per il tramite del proprio Servizio Agricoltura, esercita le funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 9 della l. r. 36/2008, anche in relazione all'esigenza di garantire la continuità del servizio di cui all'art. 1 mediante l'utilizzazione del sistema informatico "UMA WEB", già in esercizio per le attività ex U.M.A.";
- la L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 - art. 18 "Semplificazione adempimenti amministrativi in agricoltura";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2013, n. 243 "Applicazione dell'art. 18 della Legge regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei C.A.A. ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli adempimenti istruttori.";
- la L. R. 29 dicembre 2017, n. 67- art. 53 comma 2 "Riordino delle funzioni e semplificazione delle procedure amministrative in favore degli utenti di motori agricoli" la quale statuisce che: "Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa, ferma restando la competenza della Regione e delle singole amministrazioni nei processi autorizzativi inerenti l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, è facoltà dei soggetti che esercitano l'attività agricola, agromeccanica e di servizi a terzi la presentazione

dell'istanza anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche e integrazioni, i quali potranno operare previa stipula di apposita convenzione con la Regione Puglia - Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e ambientale".

ATTESO CHE

- La Regione Puglia, per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa nei procedimenti di assegnazione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, intende avvalersi anche della collaborazione dei C.A.A.
- i libretti rilasciati nelle precedenti annualità sull'intero territorio regionale si sono stabilmente attestati su un numero di c.a. 51.000 (cinquantunomila) unità; in ragione di ciò, considerato lo stanziamento annuale regionale di € 200.000,00 (duecentomila euro)- di cui L. R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 53 comma 5 -è opportuno in via cautelativa, al fine di rispettare gli equilibri di bilancio regionale, determinare un corrispettivo pari ad €. 3,50 IVA inclusa per libretto fiscale di controllo rilasciato per l'assistenza agli utenti di motori agricoli che beneficeranno dell'accredito d'imposta per il tramite delle procedure poste in essere dal C.A.A. convenzionato.

In ragione di quanto sopra si propone di approvare apposito schema di convenzione di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, tra la Regione Puglia e le organizzazioni di cui ai punti precedenti per la definizione dei rapporti e le attività da porre in essere.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 -comma 4 -lettera k) della legge regionale n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. "Servizi al Territorio" e dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di prendere atto** di quanto riportato nelle premesse che qui si intende come integralmente trascritto;
- **di approvare** lo schema di convenzione di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento
- **di incaricare** il Dirigente della Sezione - Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale alla stipula delle convenzioni di cui al punto precedente
- **di incaricare** il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. ¹⁸..... FOGLI

Il Dirigente di Sezione

Allegato n. ... D.G.R. n. ... del

Oggetto: "L. R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 53. Attività di assistenza utenti motori agricoli per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). Approvazione schema di convenzione".

CONVENZIONE

Il giorno..... del mese di dell'anno 2018

TRA

la Regione Puglia Cod. Fisc. 80017210727 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, di seguito nel testo indicata come "Regione", sito in Bari al Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47, c.a.p. 70121, nella persona del Direttore pro-tempore dello stesso Dipartimento, Dott./Prof., nato/a a il ed ivi domiciliato/a per la carica;

ED

il Centro di Assistenza Agricola....., di seguito denominato C.A.A., - con Sede Legale in.....CAP.....via/Piazza....., iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di..... al n....., Cod. Fisc.....Partita IVA- rappresentato in questa convenzione dal Sig. nato a(...) il C.F..... e domiciliato per la carica presso la sede sociale del in CAP..... alla via/Piazza....., giusta delega rilasciata da in datan.....

VISTI

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.";
- il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese 28 gennaio 2010, n. 75, il cui art. 3 prevede che "Al fine di assicurare, l'unitario esercizio delle attività conferite, la Regione, per il tramite del proprio Servizio Agricoltura, esercita le funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 9 della l. r. 36/2008, anche in relazione all'esigenza di garantire la continuità del servizio di cui all'art. 1 mediante l'utilizzazione del sistema informatico "U.M.A. WEB", già in esercizio per le attività ex U.M.A.";

- la L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 – art. 18 “Semplificazione adempimenti amministrativi in agricoltura”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 18 febbraio 2013, n. 243 “Applicazione dell’art. 18 della Legge regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei C.A.A. ai sensi del D. Lgs. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli adempimenti istruttori.”;
- la L. R. 29 dicembre 2017, n. 67 – art. 53 “Riordino delle funzioni e semplificazione delle procedure amministrative in favore degli utenti di motori agricoli”;
- la Determinazione del Dirigente..... avente ad oggetto “D.M. 454/2001 e D.M. 30 dicembre 2015. Approvazione Manuali delle procedure informatiche U.M.A. Web”, con cui, tra l’altro, si approvano:
 - a) il “Manuale utente” recante le procedure WEB di presentazione delle istanze per la richiesta del beneficio;
 - b) il “Manuale delle procedure istruttorie” con l’utilizzo del software delle richieste pervenute per la conseguente concessione del beneficio;
 - c) “Manuale dei controlli ex-post delle aziende” e “Manuale dei controlli dei C.A.A.”.
- l’avviso emanato dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali con DDS n.....del, esecutiva, finalizzato all’accoglimento delle manifestazioni di interesse da parte dei C.A.A., in possesso del riconoscimento di cui all’art.9 del D.M. 27 marzo 2008 ed abilitato ad operare con decreto..... ed avente sedi operative nella Regione Puglia [anche] per il tramite di società

ausiliarie ai sensi dell'art. 12 del D.M. cit., ad assistere i soggetti che esercitano l'attività agricola, agromeccanica e/o di servizi a terzi per l'eventuale ottenimento dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

- la nota n. del, acquisita al protocollo generale del Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali il al n., con cui il C.A.A....., come innanzi rappresentato, ha risposto al predetto Avviso emanato con DDS n.....del, esecutiva, rendendosi disponibile alla stipula di apposita convenzione;
- l'allegato A alla presente convenzione che riporta le società ausiliarie del C.A.A., ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, con relative sedi operative nella Regione Puglia;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento al C.A.A

- dell'attività di ricezione e inoltro tramite il sistema U.M.A. WEB delle domande per l'ottenimento dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata, come previste dal D.M. 454/2001;
- della verifica della completezza documentale e della corretta immissione dei dati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e c) e comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;

- della detenzione di copia autentica dei documenti aziendali dei beneficiari relativi all'istruttoria del procedimento per un periodo di 10 anni, dalla data di presentazione dell'istanza;
- della stampa e rilascio del libretto fiscale di controllo emesso dalla Regione Puglia.

In particolare, il C.A.A.; su delega dell'utente, cura nell'interesse dello stesso, anche mediante accesso negli uffici regionali preposti, comunque organizzati logisticamente, i rapporti intesi alla definizione delle ricorrenti fasi previste dalla procedura amministrativa, utilizzando procedure informatizzate così come indicate dagli uffici regionali, quali:

- iscrizioni e cancellazione di macchine, motori e rimorchi agricoli;
- aggiornamento dei terreni in conduzione e sistemi colturali;
- dichiarazioni annuali di verifica ai sensi del D.M. 454/2001 e successive modificazioni;
- gestione di ulteriore documentazione a supporto della domanda.

La delega, le dichiarazioni annuali ed eventuale altra modulistica non soggetta ad autenticazione, vanno prodotte dall'utente ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, il C.A.A. deve ospitare presso i propri uffici i comunicati, predisposti dalla Regione, per dare diffusione, su richiesta della stessa, di notizie riguardanti l'assistenza agli utenti e la meccanizzazione agricola in genere.

Deve, altresì, disporre i riscontri preliminari delle dichiarazioni annuali di cui al D.M. 454/2001, la rilevazione di dati statistici attraverso funzionalità predisposte all'uopo sul sistema informatico U.M.A. WEB, la effettuazione di indagini conoscitive inerenti

esclusivamente le attività oggetto della presente convenzione e l'attuazione, su richiesta e secondo le modalità di volta in volta concordate con la Regione, di altre peculiari iniziative intese alla promozione della meccanizzazione agricola anche in modalità informatizzata.

Art. 2 – Finalità

La Regione Puglia, per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa nei procedimenti di assegnazione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, intende avvalersi anche della collaborazione dei C.A.A.

Le istanze dematerializzate per la richiesta dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e le successive modifiche e integrazioni delle stesse, la stampa del libretto fiscale di controllo, emesso dalla Regione Puglia, devono essere effettuate per il tramite del sistema informatico U.M.A. WEB, nel quale verrà inserita apposita funzione di stampa e rilascio da parte dei C.A.A. convenzionati.

Art. 3 – Durata e rinnovo

La presente convenzione è valida sino al 30 novembre 2020 e, salvo i casi di recesso anticipato, è rinnovabile per un ulteriore triennio, qualora non intervenga disdetta formale da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza e sia confermata la disponibilità finanziaria sul bilancio regionale per i relativi esercizi.

Art. 4 - Recesso unilaterale e revoca

La volontà di recesso unilaterale deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere mediante PEC o raccomandata a. r. con un preavviso di non meno di tre mesi.

In caso di recesso anticipato, il C.A.A. deve interrompere il ricevimento delle domande per l'assegnazione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata, ma, allo scopo di garantire la continuità della prestazione, è comunque tenuto a mantenere la gestione della domanda fino alla scelta del nuovo gestore o alla conclusione dell'anno solare.

In caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte dell'utente, il C.A.A. deve, per il tramite dell'apposita funzione a portale UMA WEB, rendere libero l'utente medesimo dalla data di revoca o dal primo giorno dell'anno solare successivo, esclusivamente nel caso in cui il medesimo utente abbia già presentato la prima istanza dell'anno per il tramite del medesimo C.A.A.

Art. 5 – Impegni del C.A.A.

Il C.A.A. si obbliga a dare esecuzione agli impegni derivanti dalla presente convenzione sia attraverso proprie sedi tutte ubicate esclusivamente nel territorio della Regione Puglia sia attraverso sue eventuali società ausiliarie, di cui all'art. 12 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008, tutte ubicate esclusivamente nel territorio della Regione Puglia, attenendosi

alle direttive e modalità fissate dalla Regione a mezzo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente, assicurandone puntuale adempimento attraverso personale adeguatamente formato.

Il C.A.A. prima di avviare le attività affidate con la presente convenzione e per ogni variazione, comunicherà i nominativi degli operatori accreditati a svolgere i compiti ed intrattenere i rapporti con la Sezione competente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente.

Le attività di cui alla presente convenzione, potranno avere inizio solo ed esclusivamente a seguito di formazione, con esito positivo, degli operatori indicati dai CAA medesimi. I corsi di formazione ed aggiornamento saranno tenuti da personale della Regione Puglia.

Presso la Sezione competente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente sarà depositato, da parte del rappresentante legale dei C.A.A., un elenco recante:

- il nominativo;
- la e-mail aziendale;
- il codice fiscale di ciascun operatore;
- l'autocertificazione rilasciata da parte del singolo operatore, attestante di non incorrere in uno dei conflitti di interesse come di seguito meglio specificati e l'impegno a comunicare con estrema sollecitudine il verificarsi dell'evenienza, al fine di attribuire ad ognuno la relativa password di accesso al portale U.M.A. WEB;
- l'elenco delle attrezzature informatiche presenti nella singola sede operativa, utili allo svolgimento delle attività come meglio indicate nel prosieguo della convenzione.

Il C.A.A., nello svolgimento delle attività affidate con la presente convenzione, si impegna per sé e per le proprie sedi operative e/o per le sedi operative delle società ausiliarie di cui si avvale, a trasmettere alla Regione, entro 5 giorni dall'accertamento, eventuali situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento di attività convenzionate per ciascuno degli operatori impiegati.

Le situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente;
- compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola richiedente;
- legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con il richiedente;
- eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i sindacati;
- prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore;
- intrattenere rapporti tecnico – operativi con l'azienda richiedente.

Il C.A.A., nella qualità di soggetto che propone l'istanza di ottenimento del beneficio, si impegna a non far partecipare i propri operatori alle attività di controllo ex post, poste in essere dalle amministrazioni comunali, sull'utilizzo di quanto concesso alle aziende beneficiarie.

Inoltre, il C.A.A. si impegna a:

- comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall'evento, le eventuali variazioni della propria sede legale e/o delle sedi operative;

- fornire, entro 60 giorni dall'evento, le variazioni riguardanti i soggetti inseriti nell'elenco di quelli operanti presso le sedi operative del C.A.A. nella Regione Puglia, con particolare riferimento alla cessazione dell'attività dell'operatore, al fine di disattivare il relativo accesso on-line al sistema informatico U.M.A. WEB, ovvero qualsiasi altra modifica organizzativa indicata nel succitato elenco;
- eseguire scrupolosamente le attività descritte nel "Manuale utenti", nel "Manuale delle procedure istruttorie" e nel "Manuale dei controlli dei C.A.A.", approvati con determinazione del Dirigente della Sezione competente. Nel caso di variazioni e/o integrazioni successivi all'affidamento dei Manuali su richiamati, resta fermo l'obbligo, in capo al C.A.A., di attenersi a quanto in essi riportato;
- partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, a corsi di formazione e aggiornamento organizzati e tenuti dall'Amministrazione regionale. Le attività di cui alla presente convenzione potranno avere inizio solo ed esclusivamente a seguito di frequenza con esito positivo del corso di formazione organizzato, gestito e tenuto dalla Regione Puglia;
- far pervenire, a seguito di formale richiesta della Regione, la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini, comunque non inferiori a 5 giorni lavorativi, e delle modalità indicate nella medesima richiesta;
- svolgere le attività affidate con la sottoscrizione della presente convenzione sulla base di un mandato annuale di assistenza, sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante dell'azienda agricola, agromeccanica e/o di servizi a terzi (di seguito chiamati richiedenti), nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati informatizzata messa a disposizione sul sistema informatico U.M.A. WEB ai sensi della presente convenzione e della normativa vigente in materia;

- informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali, in ogni caso, sono responsabili sia civilmente sia penalmente;
- assicurare al richiedente che ha conferito mandato annuale di assistenza la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività relative al procedimento, svolte dal C.A.A. in esecuzione della convenzione, nelle forme e con le modalità, previste dalla L. 241/90;
- predisporre e custodire i documenti utili al procedimento di assegnazione del dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Nell'impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il C.A.A. è obbligato a:

- darne comunicazione formale, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato annuale di assistenza, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di un'opzione alternativa;
- conservare i documenti utili al procedimento di assegnazione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per un periodo di 10 anni. Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte del richiedente.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo che la Regione potrà riconoscere al C.A.A. per l'assistenza agli utenti di motori agricoli che beneficeranno dell'accredito d'imposta per il tramite delle procedure poste in essere dal C.A.A. medesimo, sarà pari ad €. 3,50 IVA inclusa per libretto fiscale di controllo rilasciato.

Il conteggio sarà fatto considerando un libretto per azienda, indipendentemente se per la medesima azienda siano rilasciati più libretti fiscali di controllo a seguito di istanze di variazioni, modifiche, integrazioni e/o rettifiche.

Non sarà corrisposto alcun compenso per le assegnazioni annullate, sia di base sia supplementari, né per eventuali operazioni aggiuntive nella gestione del procedimento richieste dalla Regione nel corso dell'anno.

L'eventuale contributo, determinato in base al suindicato parametro, si intende comprensivo di ogni onere e spese sopportati dal C.A.A. in dipendenza di tutti gli obblighi ad esso derivanti dalla presente convenzione, anche per l'attuazione di procedure informatiche.

In dipendenza di quanto innanzi il C.A.A. non dovrà richiedere alcun compenso alle aziende agricole, agromeccaniche e/o di servizi a terzi per l'attività prestata nell'assistenza agli utenti di motori agricoli. In caso si accerti il venir meno della disposizione precedente, al C.A.A. sarà ritirato l'accredito e risolta la convenzione.

Resta fermo che l'eventuale contributo riconoscibile in favore del C.A.A. verrà determinato da parte della Regione sulla base di apposite distinte di accompagnamento delle dichiarazioni annuali da scaricare dal sistema informatico U.M.A. WEB e avendo come riferimento gli stanziamenti disponibili sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

Il pagamento del suddetto corrispettivo sarà erogato in un'unica soluzione annuale dietro presentazione alla Regione di regolare fattura emessa dal C.A.A. sulla scorta di quanto riconoscibile determinato secondo i criteri quantitativi e le modalità disciplinate dal presente articolo.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico nel Sistema di Interscambio al Codice identificativo dell'ufficio destinatario

La Regione sulla base delle nuove disposizioni normative, è soggetta all'applicazione del regime di scissione dei pagamenti (**c.d. *split payment***), di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972. Pertanto, le fatture emesse dovranno riportare sul campo dell'esigibilità dell'IVA il codice "S".

Il pagamento avrà luogo mediante bonifico bancario/postale sul conto dedicato cod. **IBAN:**, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il C.A.A. si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Le Parti si danno atto che la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni in ordine alla stessa, in violazione degli obblighi dei cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A..

Art. 8 – Indicizzazione ISTAT

Per ciascun anno successivo a quello della decorrenza e, così di seguito, in caso di rinnovo della presente convenzione, il parametro unitario stabilito nel precedente articolo 6 sarà aggiornato in base al “numero indice generale nazionale ISTAT” relativo al mese di gennaio dell’anno considerato.

Art. 9 – Compiti della Regione

La Regione ottempera ai seguenti compiti:

- adegua il sistema informatico U.M.A. WEB, inserendo apposita funzione di stampa del libretto fiscale di controllo da parte dei Centri di assistenza agricola;
- forma il personale dei C.A.A.;
- vigila sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- è responsabile del procedimento di assegnazione dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata;
- corrisponde il compenso secondo quanto disposto all'Art. 6 e applica le sanzioni previste nel al successivo Art. 11.

L'esecuzione dei suddetti compiti è regolata dalle disposizioni riportate dal “Manuale utenti”, dal “Manuale istruttoria”, dal “Manuale dei controlli ex-post delle aziende” e dal “Manuale di controllo delle attività dei C.A.A.”.

Art. 10 – Controlli amministrativi e sanzioni

Il C.A.A. è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità dell'operato, sia proprio sia delle società ausiliarie di cui all'art. 12 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008.

Il C.A.A. prende atto che la Regione effettuerà periodicamente controlli sulle sue sedi operative allo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti con la presente convenzione, il rispetto delle procedure previste nel "Manuale Utente" nonché il rispetto della legge vigente.

I controlli saranno svolti entro l'anno successivo a quello dell'annualità di riferimento su tutti i C.A.A. convenzionati. Le sedi operative a controllo saranno selezionate sulla base di un campione estratto dalla Regione, costruito secondo criteri di rischio dalla stessa predeterminati.

Le percentuali di estrazione del campione sarà pari al 5%.

Le procedure di controllo e le relative sanzioni sono disciplinate dal "Manuale dei controlli dei C.A.A.".

La Regione si riserva, comunque, il diritto di svolgere ulteriori controlli laddove opportuno.

Art. 11 – Risoluzione della convenzione

La soppressione o la sostanziale modificazione delle funzioni, regolate dallo Stato, di assegnazione e distribuzione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante

ad accisa agevolata produrranno l'anticipata risoluzione della presente convenzione.

Costituiscono, altresì, causa di risoluzione della presente convenzione:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto 27 marzo 2008 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; la carenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del C.A.A., di cui agli artt. 7 e 8 del succitato Decreto;
- la chiusura delle sedi operative sul territorio regionale della Puglia, che determinano l'inosservanza del vincolo sancito dall'art. 6, comma 4 della L. R. 21 aprile 2005, n. 7;
- il riscontro di irregolarità gravi come previste dal "Manuale dei controlli dei C.A.A."

Art. 12 – Rispetto della privacy

Il C.A.A. deve garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della presente convenzione, del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 (di seguito GDPR).

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente convenzione è la Regione Puglia che nomina formalmente, con il presente atto, il C.A.A. e la/e Società di servizi di cui si avvale S.r.l./SpA (se presente/i) Responsabili del Trattamento dei Dati delle aziende agricole per le informazioni in oggetto.

In particolare, il C.A.A. e la/e Società di servizi di cui si avvale S.r.l./SpA (se presente/i) si impegnano al rispetto delle misure minime di cui all'Allegato B del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché alle ulteriori indicazioni fornite

dalla Regione Puglia, ed in particolare ad affiggere presso tutti gli sportelli abilitati l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 13 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in duplice originale in bollo; un originale, previa repertoriazione, sarà conservato dalla Regione e l'altro sarà reso al C.A.A. al momento della stipula.

Una copia conforme sarà trasmessa a cura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente al Segretariato della Giunta Regionale.

In caso d'uso il C.A.A. sarà tenuto a registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Tutte le spese di bollo, nonché tutte le imposte e le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di repertoriazione e registrazione, sono a carico del C.A.A. senza diritto di rivalsa.

Art. 14 -Foro competente

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dalla presente convenzione, o connesse alla stessa, è competente il Tribunale di Bari.

Bari,


Per la Regione Puglia

La Dirigente Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambiente

(timbro e firma)

Per il C.A.A.

(timbro e firma)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 giugno 2018, n. 950

POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo". Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014/2020 - Valutazioni ex-post sulla programmazione regionale 2007-2013. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L'Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. della Segreteria Tecnico-Amministrativa NVVIP, della Responsabile A.P. della Struttura Supporto alla Gestione Contabile e Finanziaria del Programma e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Pasquale Orlando, riferisce quanto segue.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del Consiglio del 17 dicembre 2013 che definisce i requisiti fondamentali per quanto riguarda lo scopo e gli obiettivi dell'attività di valutazione (articolo 50, articolo 54, paragrafo 1, articoli 55, 56 e 57), l'uso di indicatori (articolo 27, paragrafo 4, la disponibilità di risorse e capacità di valutazione (articolo 54, paragrafo 2 e articolo 56, paragrafo 2) e la responsabilità e l'indipendenza delle valutazioni (articolo 54, paragrafo 3);
- gli art. 56, paragrafo 1, e 114 del Regolamento Generale (UE) 1303/2013 i quali dispongono che l'Autorità di Gestione o lo Stato membro redigono un "Piano di Valutazione" che può comprendere più di un Programma e che lo stesso viene presentato al Comitato di Sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del Programma Operativo;
- la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea, che ha approvato il *Programma Operativo Regionale 2014/2020* della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 – istituita a norma dell'art. 123, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria

Visto altresì:

- l'ASSE XIII – Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo" dell'innanzi richiamato Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014-2020 che prevede lo sviluppo ed il finanziamento delle attività di valutazione in itinere ed ex-post in attuazione del Piano di Valutazione;
- il *Piano di Valutazione Puglia (PdV) 2014-2020* - redatto dall'Autorità di Gestione (AdG) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi dell'art. 56 e dell'art. 114 del Regolamento UE 1303/2013 – approvato mediante procedura di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 , giusta note prot. AOO_165/3166 del 23 settembre 2016 e AOO_165/3440 del 18 ottobre 2016;
- l'art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi di ogni singola amministrazione;
- la Legge Regionale n. 8 marzo 2007, n. 4 e ss.mm.ii. che prevede - in attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 - all'art. 1 l'istituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia, in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, presso l'attuale Sezione Programmazione Unitaria;

Premesso che:

- l'Autorità di Gestione, ai sensi degli innanzi richiamati artt. art. 56 e 114 del Regolamento Generale

(UE) 1303/2013, deve garantire che siano effettuate valutazioni di ciascun Programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del "Piano di Valutazione", nonché assicurare che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione occorre altresì valutare in che modo il sostegno dei Fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità.

- il *Piano di Valutazione Puglia 2014-2020* rappresenta il documento strategico che identifica e pianifica le valutazioni da effettuare a livello regionale e descrive in che modo la esse possono contribuire a rafforzare l'efficacia e l'efficienza del Programma Operativo, nonché il sostegno dei Fondi SIE al conseguimento degli obiettivi e l'impatto dello stesso Programma;
- il *Piano di Valutazione Puglia 2014-2020* articola pertanto la pianificazione delle attività valutative che si intendono condurre, indicando il disegno della valutazione, le principali aree tematiche su cui orientare la valutazione, le tipologie di valutazione e l'approccio metodologico, nonché illustra i meccanismi per garantire la qualità dei processi valutativi e le regole per le modifiche del Piano, le risorse finanziarie ed il crono programma delle attività. Esso descrive, altresì, le strutture che saranno direttamente coinvolte nell'attuazione del Piano, coerentemente al nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale introdotto (modello MAIA).

Considerato che:

- il *Piano di Valutazione Puglia 2014-2020* stabilisce che:
 - la Responsabilità per la predisposizione del Piano di valutazione e del coordinamento delle attività di valutazione è dell'*Autorità di Gestione del Programma Operativo Puglia 2014-2020* individuata nel *Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro*;
 - la Responsabilità per l'attuazione del Piano di valutazione è assegnata al *Presidente del Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (L.144/1999 e L.R. 4/2007)*, il quale sovrintende all'attuazione del Piano ed in stretta collaborazione con il NVVIP ne coordina l'attuazione, nonché organizza e conduce le relative attività partenariali, promuove l'attuazione e l'aggiornamento del Piano di concerto con l'Autorità di Gestione, assicura i lavori di coordinamento delle committenze di valutazione e il coordinamento delle valutazioni condotte internamente dal NVVIP;
 - il *Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L.144/1999 e L.R. 4/2007)* collabora con il Responsabile del Piano e accompagna l'Amministrazione Regionale in tutte le fasi di attuazione e gestione del Piano di Valutazione secondo i compiti e le funzioni ivi previste;
- Il PdV pianifica le valutazioni da intraprendere per la fase di programmazione 2014-2020 esplicitando modalità, tempi e risorse finanziarie/umane ed individuando 19 ambiti tematici, oggetto di **25 attività valutative** (relative ai Fondi FESR ed FSE) interessate da tre diverse dimensioni:
 - n. 8 valutazioni ex-post di precedenti interventi 2007-2013, di cui 5 riguardano il FESR (*Internazionalizzazione, Turismo, Aree di sviluppo Industriale, Innovazione e Ricerca Collaborativa, Città*) e 3 il FSE (*Occupazione, Istruzione, Alta Formazione*);
 - n. 6 valutazioni in itinere 2014-2020 e n. 6 valutazioni ex-post 2007-2013 - sullo stesso ambito tematico - di cui 3 relative al FESR (*Strategia di Specializzazione intelligente Smart Puglia 2020, Rifiuti, Infrastrutture Sociali*) e 3 relative al FSE (*Lotta alla povertà ed inclusione socio-lavorativa; Formazione alle Imprese e Politiche Giovanili*);
 - n. 5 valutazioni in itinere ed ex-post di interventi 2014-2020, di cui 4 valutazioni ex post relative al FESR (*Programmi integrati di Agevolazione, Difesa del Suolo, Energia, Trasporti*) e 1 valutazione in itinere relativa al FSE (*Capacity Building*).

Considerato, altresì, che:

- in attuazione del *Piano di Valutazione Puglia 2014-2020*, nel 2017 e nel 2018, il Responsabile del PdV e Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia – di concerto con

l'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - a seguito di incontri con il partenariato istituzione ed economico-sociale e con gli appositi *steering group* costituiti, hanno avviato l'attuazione delle seguenti *valutazioni ex post relative al programmazione regionale 2007-2013* previste dal Piano:

- *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Alta Formazione"*: Obiettivo specifico 10.5 "Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente" (Ob. Specifico POR: 10c).
 - *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Aree di Sviluppo Industriale (ASI)"*: Obiettivo specifico 6.2 "Restituire all'uso produttivo le aree inquinate" (Ob. Specifico POR: 12b3) - Obiettivo specifico 4.6 "Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane" (Ob. Specifico POR: 12b2);
 - *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Innovazione e Ricerca Collaborativa"*: Obiettivo specifico 1.1 "Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" (Ob. Specifico POR: 1a) - Obiettivo specifico 1.5 "Potenziare la capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I" (Ob. Specifico POR: 1e);
 - *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Internazionalizzazione"*: Obiettivo specifico 3.4 "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" (Ob. specifico POR: 3.d);
 - *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Occupazione"*: Obiettivo specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata" (Ob. Specifico POR: 8b);
- in attuazione del *Piano di Valutazione Puglia 2014-2020*, nel 2018, il Responsabile del PdV e Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia – di concerto con l'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - sta avviando l'attuazione delle seguenti *valutazioni ex post relative al programmazione regionale 2007-2013* previste dal Piano:
- *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Turismo"*: Obiettivo specifico 6.8 "Favorire il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali" (Ob. Specifico POR 6h);
 - *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Città"*: Obiettivo specifico 4.6 "Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane" (Ob. Specifico POR: 12a2) - Obiettivo specifico 9.4 "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo" (Ob. Specifico POR: 12a6);
 - *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Istruzione"*: Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" (Ob. Specifico POR: 10b);
 - *Valutazione ex post 2007-2013 in materia di "Infrastrutture Sociali"*: Obiettivo specifico 9.3 "Aumentare, consolidare, qualificare i servizi e le infrastrutture socio educativi rivolti ai bambini e sociosanitari rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziare la rete infrastrutturale (...)"(Ob. Specifico POR: 9d).

Dato atto che:

- all'esito delle risultanze dei specifici tavoli di lavoro (NVVIP, partenariato e *steering group* delle valutazioni) che hanno condotto alla definizione più dettagliata dell'oggetto di valutazione, delle specifiche metodologie e delle relative domande valutative, tenuto conto della prescritta garanzia di indipendenza funzionale dei valutatori dai programmatori prescritta per l'attuazione del Piano di Valutazione Puglia 2014-2020, occorre procedere con l'indizione delle apposite procedure di gara ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla programmazione regionale 2007-2013 in materia di "Alta Formazione", "Aree di Sviluppo Industriale", "Innovazione e Ricerca Collaborativa" "Internazionalizzazione", "Occupazione", "Turismo", "Città", "Istruzione" e *Infrastrutture Sociali*
- Per l'indizione delle apposite procedure di gara ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post sulla programmazione regionale 2007-2013 in materia di "Alta Formazione", "Aree di Sviluppo Industriale", "Innovazione e Ricerca Collaborativa" "Internazionalizzazione", "Occupazione", "Turismo", "Città", "Istruzione" e *Infrastrutture Sociali* occorre assicurare la relativa copertura finanziaria, sulla base del seguente cronoprogramma di spesa:

SERVIZIO DI VALUTAZIONE		BUDGET (comprensivo di IVA)
ANNO 2018	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI ALTA FORMAZIONE- PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 146.400,00 (di cui € 120.000,00 quale imposto base d'asta e € 46.400,00 quale IVA su detto importo)
	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) - PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 195.200,00 (di cui € 160.000,00 quale imposto base d'asta e € 32.200,00 quale IVA su detto importo)
	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI INNOVAZIONE E RICERCA COLLABORATIVA - PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 195.200,00 (di cui € 160.000,00 quale imposto base d'asta e € 32.200,00 quale IVA su detto importo)
	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 195.200,00 (di cui € 160.000,00 quale imposto base d'asta e € 32.200,00 quale IVA su detto importo)
	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI OCCUPAZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 195.200,00 (di cui € 160.000,00 quale imposto base d'asta e € 32.200,00 quale IVA su detto importo)
	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI TURISMO- PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 200.000,00 (di cui € 163.930,00 quale imposto base d'asta e € 36.070,00 quale IVA su detto importo)
ANNO 2018	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI CITTÀ - PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 200.000,00 (di cui € 163.930,00 quale imposto base d'asta e € 36.070,00 quale IVA su detto importo)
	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 200.000,00 (di cui € 163.930,00 quale imposto base d'asta e € 36.070,00 quale IVA su detto importo)
	SERVIZIO "VALUTAZIONE EX-POST RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013 IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SOCIALI - PROGRAMMA OPERATIVO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Attuazione del PIANO DI VALUTAZIONE PUGLIA 2014-2020"	€ 200.000,00 (di cui € 163.930,00 quale imposto base d'asta e € 36.070,00 quale IVA su detto importo)
A	TOTALE IMPORTO SERVIZI VALUTAZIONE EX POST 2007-2013 (ANNUALITA' 2018-2019)	€ 1.727.200,00
B	spese di pubblicazioni procedura di gara (stimata) IVA compresa	€ 25.000,00
TOTALE COSTO (A+B)		1.752.200,00

Tenuto conto che:

- il *Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020* della Puglia - approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea e da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 – all'ASSE XIII – Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo" prevede lo sviluppo ed il finanziamento delle attività di valutazione in itinere ed ex-post in attuazione del Piano di Valutazione;
- occorre apportare, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi

di valutazione ex-post in materia di programmazione regionale 2007-2013, in attuazione del *Piano di Valutazione Puglia 2014-2020* nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “disposizioni integrative correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009

VISTA la L.R. del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”.

VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020.

RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 128, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al documento Tecnico di accompagnamenti e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018

CONSIDERATO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della L. n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della L. n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018).

RITENUTO pertanto necessario apportare al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E/1 del d.Lgs. n. 118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, l’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria propone:

- Di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la Variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2018 e Pluriennale 2018-2020, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta la Variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2018 e Pluriennale 2018-2020, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,

BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO

C.R.A.	62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
	06 - Sezione programmazione unitaria

PARTE ENTRATA

Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

TIPO ENTRATA RICORRENTE

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Codifica piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE	e.f. 2018 Competenza e Cassa
4339010	TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR	4.02.05.03.001	- 876.100,00
4339020	TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR	4.02.01.01.001	- 613.270,00
2339010	TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE - FONDO FESR	2.01.05.01.004	+ 876.100,00
2339020	TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA STATO - FONDO FESR	2.01.01.01.001	+ 613.270,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARTE SPESA

TIPO DI SPESA RICORRENTE

Capitolo	Declaratoria capitolo	Missione Programma Titolo	Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011	Codifica Piano dei conti finanziario	COD UE	e.f. 2018 Competenza e Cassa
1161000	POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR. QUOTA UE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI LOCALI	14.5.2	1	U.2.03.01.02	3	- 876.100,00
1162000	POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR. QUOTA STATO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI LOCALI	14.5.2	1	U.2.03.01.02	4	- 613.270,00
1110050	Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)	20.3.1		U.2.05.01.99	7	- 262.830,00
1161132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA UE	1.12.1	9	U.1.03.02.11	3	+ 876.100,00
1162132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA STATO	1.12.1	9	U.1.03.02.11	4	+ 613.270,00
1163132	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.12.1	9	U.1.03.02.11	7	+ 262.830,00

L'entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 1.752.200,00 corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Responsabile dell'Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011.

L'Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria;
- Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento da parte della Responsabile A.P. della Segreteria Tecnico-Amministrativa NVVIP, della Responsabile A.P. della Struttura Supporto alla Gestione Contabile e Finanziaria del Programma, del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di prendere atto della necessità di procedere, al fine di garantire l'attuazione del *Piano di Valutazione Puglia 2014-2020* nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, con l'avvio delle procedure di affidamento dei servizi di valutazione ex-post in materia di programmazione regionale 2007-2013 in materia di *"Alta Formazione"*, *"Aree di Sviluppo Industriale"*, *"Innovazione e Ricerca Collaborativa"* *"Internazionalizzazione"*, *"Occupazione"*, *"Turismo"*, *"Città"*, *"Istruzione"* e *"Infrastrutture Sociali"*;
- 3) di apportare, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di valutazione ex post in materia di programmazione regionale 2007-2013 (in materia di *"Alta Formazione"*, *"Aree di Sviluppo Industriale"*, *"Innovazione e Ricerca Collaborativa"* *"Internazionalizzazione"*, *"Occupazione"*, *"Turismo"*, *"Città"*, *"Istruzione"* e *"Infrastrutture Sociali"*) in attuazione del *Piano di Valutazione Puglia 2014-2020* nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
- 4) di approvare l'alleato E/1 nella parte relativa alla variazione di bilancio;
- 5) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
- 6) di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .../.../... n. protocollo ...
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2018/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri fondi				
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-262.830,00 -262.830,00	
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-1.489.370,00 -1.489.370,00	
Totale Programma	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-1.489.370,00 -1.489.370,00	
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-1.489.370,00 -1.489.370,00	
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.752.200,00 1.752.200,00		
Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.752.200,00 1.752.200,00		
Totale Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.752.200,00 1.752.200,00		
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.752.200,00 1.752.200,00	-1.489.370,00 -1.489.370,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.752.200,00 1.752.200,00	-1.489.370,00 -1.489.370,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.752.200,00 1.752.200,00	-1.489.370,00 -1.489.370,00	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ... - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO	IV Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	-1.489.370,00 -1.489.370,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO	IV Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	-1.489.370,00 -1.489.370,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	II Trasferimenti correnti				
Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	876.100,00 876.100,00	0,00 0,00 0,00
	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	613.270,00 613.270,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO	II Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.489.370,00 1.489.370,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.489.370,00 1.489.370,00	-1.489.370,00 -1.489.370,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.489.370,00 1.489.370,00	-1.489.370,00 -1.489.370,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Firmante responsabile della spesa

[Firma]

Il presente allegato è composto

da n. UNA facciate



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1046

Cont. 1670/13/CA. soc. Coop. ATS Monte Maggiore c/Regione Puglia + altri. - Corte di Appello di Bari R.G. 2259/16. Autorizzazione alla transazione e approvazione relativo schema con apposita variazione di bilancio di previsione-e.f. 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Enti Locali, dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.

La l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 modifica il procedimento successorio delineato dalla l.r. n. 36/2008 in materia di soppressione delle Comunità montane pugliesi, confermando, tra le altre funzioni e attività, la successione a titolo generale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi esistenti delle Comunità montane, ad eccezione di quelli afferenti le materie analiticamente indicate (comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 36/2012).

In attuazione delle disposizioni liquidatorie i Commissari pro - tempore delle Comunità montane, hanno trasmesso al Servizio Enti Locali, tra gli altri, gli elenchi dei giudizi pendenti in cui è parte ciascuna Comunità, approvati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911 tutte del 15 ottobre 2013.

In particolare, con specifico riferimento alla Comunità montana Monti Dauni Settentrionali, si rileva che negli elenchi dei giudizi pendenti (D.G.R. n. 1910/2013 allegato 4.) è ricompreso il contenzioso adito presso il Tribunale di Foggia dalla menzionata Comunità Montana avverso la Società Cooperativa a r.l. A.T.S. Monte Maggiore; la Giunta Regionale, nel prenderne atto, attribuiva la materia dei contenziosi alla competenza dell'Avvocatura regionale che ha assunto ed espletato la propria attività difensiva, avvalendosi dei legali già incaricati dalle Comunità Montane.

Nell'ambito delle appena citate disposizioni normative si colloca il contenzioso 1670/13/CA. Soc. Coop. A.T.S. Monte Maggiore c/Regione Puglia + altri. - Corte di Appello di Bari R.G. n. 2259/16 afferente *un servizio di forestazione e attività boschive e il servizio antincendio* affidato dalla Comunità Montana dei Monti Dauni "Settentrionali alla Cooperativa agricola A.T.S. Monte Maggiore, da espletarsi nelle aree ricadenti nei Comuni appartenenti al territorio della Comunità, sul presupposto di una convenzione stipulata tra la medesima Comunità Montana e i Comuni interessati che prevedeva, tra l'altro, un corrispettivo minimo e un numero di lavoratori L.S.U. da assumere.

Con sentenza n. 3380 depositata in data 25.11.2016 il Tribunale di Foggia N. 8000071/2009 R.G. ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'azione contrattuale promossa dalla Società attrice *essendo la relativa cognizione devoluta ad arbitri*, in ragione dell'art. 11 della convenzione n. 236 del 09.01.2002 stipulata tra le Parti che demandava le controversie al Collegio Arbitrale e ha rigettato l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalla Cooperativa a titolo di responsabilità extracontrattuale con condanna a rimborsare le spese di lite in favore delle Parti convenute.

Con atto di citazione del 19.12.2016 la Cooperativa agricola A.T.S. Monte Maggiore, in persona del legale rappresentante p.t. geom. Ugo FRAGASSI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco FORMIGLIA e Antonio LA CONTANA proponeva opposizione dinanzi alla Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile, avverso la sentenza n. 3380/2016 emessa dal Tribunale di Foggia.

A fondamento della propria opposizione la Cooperativa agricola A.T.S. Monte Maggiore a r.l. gravava in capo alla Regione Puglia (già Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali) la responsabilità nella causazione

dei danni patiti dalla medesima Società appellante nonché del danno pari ad € 2.304.000,00 per la mancata commercializzazione quinquennale di biomasse, oltre a quello derivante da inadempimento contrattuale pari ad € 14.637,72 per le somme erogate ai LSU nell'attività di formazione professionale e infine, la causazione del danno per la commissione di illecito da parte di tutti i convenuti nella misura, in solido, di € 500.000,00; concludeva chiedendo la condanna al pagamento di tutte le spese del doppio grado di giudizio di tutte le Parti appellate.

La Giunta regionale con deliberazione 28 marzo 2017, n. 461, nel ratificare il mandato conferito all'avv. Prof. Salvatore Giuseppe SIMONE, già difensore della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, ha autorizzato, la costituzione della Regione Puglia nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la menzionata sentenza n. 3380/2016 resa dal Tribunale di Foggia.

Si costituiva in giudizio la Regione Puglia che chiedeva il completo rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Foggia in data 25.11.2016.

Con ordinanza del 26.04.2017 N. 2259/2016 R.G. la Corte di Appello accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado avanzata dalla Cooperativa in considerazione, tra l'altro, della complessità della controversia che *presenta profili particolarmente articolati in punto di fatto e di diritto, tali da rendere abbastanza incerto l'esito del giudizio.*

Nelle more dello svolgimento del giudizio, pur non riconoscendo reciprocamente la fondatezza delle posizioni assunte nei giudizi di primo e secondo grado, sono intercorse trattative di bonario componimento tra la Regione Puglia e la Società Cooperativa appellante.

Con PEC del 13 luglio 2017 l'avv. Salvatore Giuseppe SIMONE rappresentava all'Avvocatura regionale la convenienza della transazione proposta dall'avv. Francesco P. FORMIGLIA, legale di controparte, definita in € 235.000,00 (€ 200.000,00 a titolo risarcitorio + € 35.000,00 per competenze legali, oltre a maggiorazioni e fiscalità di legge), posto che la richiesta originaria per la definizione del componimento bonario, avanzata con nota del 10.07.2017 dall'avv. FORMIGLIA, ammontava ad € 500.000,00, oltre spese e interessi.

Con successiva PEC del 25 gennaio 2018 l'avv. Salvatore Giuseppe SIMONE ribadiva il proprio parere favorevole per la definizione della transazione previa esplicita rinuncia di tutte le Parti convenute in giudizio a qualsivoglia pretesa, al fine di evitare eventuali successive rivalse nei confronti dell'Ente regionale.

Con PEC del 18.05.2018 l'avv. Francesco P. FORMIGLIA, difensore della Società Cooperativa, comunicava di non essere riuscito ad ottenere la sottoscrizione dell'atto di rinuncia da parte di tutti gli Appellati nel giudizio segnalando, altresì, la possibilità di poter definire, con il perfezionamento dell'atto transattivo, la posizione della Regione Puglia con la Cooperativa senza che l'Ente regionale potesse rimanere esposto ad eventuali ed insussistenti rivalse da parte degli altri convenuti.

Con nota prot. n. AOO_092/856 del 29.05.2018 la Sezione Raccordo al Sistema regionale, preso atto delle precisazioni prodotte sulla questione dall'avv. Prof. Salvatore Giuseppe SIMONE, che con PEC del 25.05.2018 evidenziava di condividere i contenuti sostanziali e processuali dell'accordo transattivo, ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta transattiva, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale sia in ragione dell'incertezza del giudizio che del potenziale ulteriore aggravio dei costi in caso di eventuale soccombenza.

Tanto premesso le Parti con il fermo proposito di porre fine alla controversia giudiziale hanno deciso di rinunciare alle rispettive pretese e contestazioni e sono addivenute all'intento di sottoscrivere un atto transattivo, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, con il quale il geom. Ugo FRACASSI,

legale rappresentante p.t. della Società Cooperativa A.T.S. Monte Maggiore a r.l , accetta la minor somma onnicomprensiva di € 235.000,00 (duecentotrentacinquemila euro) di cui € 200.000,00 a titolo risarcitorio ed € 35.000,00 per spese legali, oltre maggiorazioni e fiscalità di legge, senza che tale dazione costituisca riconoscimento alcuno delle ragioni della controparte.

In considerazione del notevole risparmio di spesa e in ragione dell'alea degli esiti giudiziali delle controversie, le quali, ove sfavorevoli, comporterebbero ulteriori spese processuali, si ritiene opportuno definire la controversia nei termini proposti.

Con il regolare adempimento degli impegni di cui all'allegato schema di transazione la posizione della Regione Puglia nel giudizio iscritto al n. 2259/2016 R.G. viene pertanto definita e dichiarata estinta.

La Sezione Raccordo al Sistema regionale con note prott. n. AOO_092/584 del 12.04.2018 e AOO_092/856 del 29.05.2018 ha rappresentato alla competente Sezione Bilancio e Ragioneria l'incapienza del capitolo di spesa 1735 *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, L.R. n. 23/2016 - Assestamento 2016)* richiedendo, conseguentemente, l'autorizzazione a iscrivere l'intera somma necessaria per poter avviare l'iter procedurale teso a definire la transazione al *Fondo di riserva per partite potenziali* (capitolo 1110090).

Con nota prot. AOO_116/6381 del 27.04.2018 il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria ha segnalato la necessità di operare una variazione di bilancio per dotare il menzionato capitolo 1110090 delle somme occorrenti.

Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lvo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, all'art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.

Atteso che il Bilancio Finanziario gestionale 2018 - 2020 della Regione Puglia - parte spese - assegna alla Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al sistema regionale la responsabilità amministrativo - contabile del menzionato capitolo 1735 occorre procedere alla variazione di bilancio per reperire le risorse finanziarie necessarie per la definizione della transazione, al fine di evitare ulteriore pregiudizio all'Amministrazione regionale.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante variazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio, con prelevamento dell'importo corrispondente dal Fondo di riserva per partite potenziali e contestuale impinguamento del capitolo 1735: *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, LR. n. 23/2016 - Assestamento 2016)*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione *Raccordo al Sistema regionale*.

Tanto premesso, non ricorrendo la fattispecie di cui all'art.73 del D.Lgs. n.118/2011 relativo al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, tenuto conto della predetta disponibilità e tenuto conto del significativo risparmio di spesa per l'Ente derivante dalla conclusione di un accordo transattivo nei termini sopraindicati, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale a concludere un formale atto di transazione, approvando il relativo schema della Sezione.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei

pareri espressi dalla Sezione *Raccordo al sistema regionale* e dall'Avvocato difensore dell'Amministrazione Regionale, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c della L.R. n. 18 del 26.06.2006.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 243.019,20 trova copertura finanziaria sul capitolo 1735: *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, L.R. n. 23/2016 - Assestamento 2016)* - MISSIONE 18 PROGRAMMA 1 TITOLO 1, assegnato al C.R.A. 42.03 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione *Raccordo al sistema regionale*, previa Variazione di bilancio con prelevamento dal cap. 1110090: *Fondo di riserva per partite potenziali* n MISSIONE 20 PROGRAMMA 3 TITOLO 1.

Con successivo atto dirigenziale la Sezione Raccordo al sistema regionale provvederà nel corrente esercizio finanziario alla liquidazione per il tramite della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.

BILANCIO AUTONOMO

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

C.R.A. 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria

MISSIONE 20 - Fondi e Accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri Fondi

TITOLO 1 - Spese Correnti

PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.10.01.99

CAPITOLO 1110090: Fondo di riserva per partite potenziali - **€ 243.019,20**

Variazione in aumento

C.R.A. 42.03 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Raccordo al sistema regionale

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 - Spese Correnti

PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.4.1.2.6

CAPITOLO 1735: *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, LR. n. 23/2016 - Assestamento 2016)* - **€ 243.019,20**

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell'art, unico della L. n. 232/2016 ss.mm.ii e del comma 775 dell'art, unico della L. n. 205/2017.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
- 2) di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione di Copertura Finanziaria;
- 3) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni compensative in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale e.f. 2018, come indicato nella Sezione di Copertura finanziaria;
- 4) di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di incaricare, conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla Tesoreria Regionale;
- 6) di autorizzare la transazione con la Società Cooperativa A.T.S. Monte Maggiore per un importo onnicomprensivo di € 243.019,20, nei termini innanzi descritti e come dettagliato nell'allegato schema di transazione;
- 7) di approvare lo schema della proposta di transazione, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
- 8) di autorizzare il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale a sottoscrivere il citato Atto di transazione;
- 9) di incaricare il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale ad adottare l'atto di liquidazione della spesa di € 243.019,20, come indicato nella sezione Copertura Finanziaria, mediante trasferimento delle risorse finanziarie alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, ad avvenuta sottoscrizione dell'Atto di transazione;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 11) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL PRESENTE ALLEGATO, COMPOSTO
 DA N. 3 FACCIATE
 E' PARTE INTEGRANTE DELLA D.G.R.
 N. 00022 DEL 4-06-2018

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

Geom. Ugo FRAGRASSI legale rappresentante *pro tempore* della **Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l.**, corrente in Orsara di Puglia (P.Iva 01697830717), assistito ed identificato dagli Avv.ti Francesco FORMIGLIA (c.f. FRM FNC 51A30 D643T) ed Antonio LA CONTANA (c.f. LCN NTN 76H30 D643J) del Foro di Foggia, e **REGIONE PUGLIA** (già *Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali*) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro (c.f. 80017210727) rappresentata e difesa all'avv. Prof. Salvatore Giuseppe SIMONE, giusta deliberazione di G.R. 28 marzo 2017, n. 461.

Le parti premettono che:

- con atto di citazione notificato in varie date, la Cooperativa ATS Monte Maggiore a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* convenne in giudizio:
 1. *la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro, in persona del legale rappresentante pro tempore;*
 2. *Raffaele di Gioia;*
 3. *Vincenzo Spallone;*
 4. *Rocco de Luca;*
 5. *Aldo lamele;*
 6. *Antonio Salandra;*
 7. *Antonio Sassone;*
 8. *Luigi Cologno,*

per sentire condannare la prima, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale e relativo risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 2.557.002,43 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, ed i secondi, in via solidale con la prima, a titolo di responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c., al pagamento della somma di € 500.000,00 o nella l'altra maggiore o minore accertanda, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

- Il giudizio venne iscritto al n. 71/2009 R.G. del Tribunale di Lucera;
- Il contraddittorio si perfezionò con la costituzione di tutti i convenuti i quali contrastarono, con diverse eccezioni di rito e di merito, la domanda attorea chiedendone il rigetto con il favore delle spese;
- durante lo svolgimento del giudizio, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Regione Puglia in materia di soppressione delle Comunità Montane con la nomina del Commissario Liquidatore unico, si rese necessaria la riassunzione del giudizio medesimo nei confronti di quest'ultimo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 36/2008, come modificato ed integrato, nel medesimo giudizio si costituì la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale successore a titolo particolare della estinta Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone;
- il giudizio, iscritto al n. 8000071/2009 R.G., venne trasferito al Tribunale di Foggia che, con sentenza n. 3380 dei 25-28/11/2016, così dispose "dichiara la propria incompetenza in ordine all'azione contrattuale

promossa dalla società attrice, essendo la relativa cognizione devoluta ad arbitri; rigetta l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice; condanna la parte attrice a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano, a titolo di onorari, in complessivi € 12.000,00 a favore di Vincenzo Spallone, Raffaele Di Gioia, Aldo Iamele e Luigi Cologno, e in euro 10.000,00 a favore di ciascuno degli altri convenuti costituiti, il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali";

- avverso il deciso di primo grado, la Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l. ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Terza Sezione Civile ed il relativo giudizio è iscritto al n. 2259/2016 R.G.A. – Consigliere Relatore Dott. Salvatore Russetti, poi sostituito dal Dott. Luciano Guaglione;
- anche nel giudizio di gravame la Regione Puglia si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese;
- in accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado, avanzata dalla Cooperativa appellante ex art. 283 c.p.c., con provvedimento del 26.04-4.05/2017, la Corte adita ha testualmente statuito: *"accoglie l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata"*;
- all'udienza del 5.04.2017 la causa è stata rinviata al 18.04.2018, ancora al 23.05.2018, ed infine all'11.07.2018 per la precisazione delle conclusioni;
- nel giudizio di secondo grado si sono costituiti i sigg.ri Raffaele di Gioia, Vincenzo Spallone, Aldo Iamele, Antonio Salandra e Luigi Cologno, assistiti dall'Avv. Raffaele De Vito, i quali hanno contrastato il gravame senza avanzare, come nel primo grado di giudizio, alcuna domanda, neppure per ipotetica garanzia, nei confronti della Regione Puglia, mentre sono rimasti contumaci i sigg.ri Antonio Sassone e Rocco De Luca;
- tra la Regione Puglia e la Cooperativa ATS Monte Maggiore a r.l. sono intercorse trattative di bonario componimento che hanno dato esito positivo sicché le stesse si sono determinate ad addivenire alla presente transazione ai patti e condizioni che seguono:
 1. quanto precede forma parte integrante e sostanziale della presente transazione e ne costituisce il patto primo;
 2. pur non riconoscendo reciprocamente la fondatezza delle posizioni assunte nei giudizi di primo e secondo grado, le parti, come sopra rappresentate, dichiarano espressamente di voler conciliare in via transattiva e definitiva ogni rapporto comunque derivante, in via mediata e/o immediata, dagli atti sostanziali e processuali oggetto di contenzioso;
 3. a tal fine la Regione Puglia offre, ad **esclusivo titolo risarcitorio**, alla Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l., **che a tale titolo accetta**, la somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre ad un contributo per competenze legali in € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), in uno alle maggiorazioni e fiscalità di legge con detrazione della RA;
 4. con il pagamento delle predette somme, le parti dichiarano di aver definito transattivamente e definitivamente l'intero contenzioso tra loro in essere e di non aver altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo derivante dai rapporti sostanziali e processuali, presenti e passati, nonché dagli atti amministrativi oggetto dei giudizi tra loro intercorsi;

5. il giudizio di gravame sarà posto nel nulla tra le parti che sottoscrivono la presente transazione con l'estromissione della Regione Puglia dal giudizio medesimo;
6. detto giudizio, pertanto, proseguirà nei confronti dei sigg.ri Raffaele di Gioia, Vincenzo Spallone, Aldo Iamele, Antonio Salandra e Luigi Cologno a meno che, gli stessi, non intenderanno, nei modi di legge, profittare della odierna transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304, 1°co., c.c.;
7. la somma di € 200.000,00 sarà corrisposta alla Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l. con bonifico bancario alle coordinate: _____ con la causale "risarcimento danno in forza di transazione del _____";
8. la somma di € 35.000,00 (oltre maggiorazioni e fiscalità di legge) sarà versata agli Avv.ti Francesco Formiglia ed Antonio La Contana dietro presentazione di regolari fatture, nel modo seguente: € 21.509,60 da corrispondere all'Avv. Francesco Formiglia con versamento alle coordinate bancarie _____ ed € 21.509,60 da corrispondere all'Avv. Antonio La Contana con versamento alle coordinate bancarie _____;
9. contestualmente alla formalizzazione e sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante *pro tempore* della Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l., sottoscriverà atto di rinuncia agli atti del giudizio di gravame nei confronti della Regione Puglia, ai sensi degli artt. 306 e 359 c.p.c., con contestuale accettazione da parte del legale rappresentante *pro tempore* ovvero del Difensore della Regione Puglia medesima;
10. detto atto sarà depositato entro l'udienza dell'11.07.2018;
11. dalla data di sottoscrizione della transazione, approvata con deliberazione di G.R. _____ la Regione Puglia procederà, entro trenta giorni, agli adempimenti connessi all'effettiva liquidazione delle somme innanzi determinate, mediante trasferimento delle risorse finanziarie alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali;
12. al di là del contributo per competenze legali come innanzi quantificato, i Difensori delle parti Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone ed Avv.ti Francesco Formiglia ed Antonio La Contana sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 68. L.P.

Bari,

Legale rappresentante pro tempore della Soc. Coop. A.T.S. Monte Maggiore a r.l.
Geom. Ugo **FRAGRASSI**

Legale incaricato dalla Soc. Coop. A.T.S. Monte Maggiore a r.l.
Avv. Francesco **FORMIGLIA**

Legale incaricato dalla Soc. Coop. A.T.S. Monte Maggiore a r.l.
Avv. Antonio **LA CONTANA**

Legale incaricato dalla Regione Puglia
Avv. Prof. Salvatore Giuseppe **SIMONE**

Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
dott. Nicola **LOPANE**

Allegato n. 9/1
al D.Lgs. 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. delibera del Organo ... del n.


SPESE

IL PRESENTE ALLEGATO, COMPOSTO
DA N. 4 FACCIATE
E' PARTE INTEGRANTE DELLA D.G.R.
N. 00022 DEL 04.06.2018

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 4
FACCIATE.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESIONAZIONE	PREVISIONI ASSICURATE VARIAZIONI - COLLETTA N. - ESERCIZIO DELLA	VARIAZIONI In aumento In diminuzione	PREVISIONI ASSICURATE SOGGETTO - ESERCIZIO 2018
MISSIONE	Fondi e accantonamenti			
Programma	3 Altri Fondi	0,00		0,00
Titolo	1 Spese correnti	0,00	243.019,20	243.019,20
		0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	243.019,20	243.019,20
TOTALE MISSIONE		0,00	243.019,20	243.019,20
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Programma	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00		0,00
Titolo	1 Spese correnti	0,00	243.019,20	243.019,20
		0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	243.019,20	243.019,20
TOTALE MISSIONE		0,00	243.019,20	243.019,20
(*) La compilazione della colonna può essere rimessa, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.				
ENTRATE				
TITOLO, TIPOLOGIA	CONDANNAZIONE	PREVISIONI ASSICURATE VALORIZZAZIONE - ESERCIZIO DELLA	VARIAZIONI In aumento In diminuzione	PREVISIONI ASSICURATE SOGGETTO - ESERCIZIO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00		0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00		0,00
TITOLO				
Tipologia		residui presunti		0,00
		previsione di competenza		0,00
		previsione di cassa		0,00
TOTALE TITOLO		0,00		0,00
		residui presunti		0,00
		previsione di competenza		0,00
		previsione di cassa		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ATTIVITA'		0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00		0,00
		residui presunti		0,00
		previsione di competenza		0,00
		previsione di cassa		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00		0,00
(*) La compilazione della colonna può essere rimessa, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.				

TIMBRO E FIRMA DELL'UTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Da gestire e responsabile della spesa



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)